

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SECONDO
DE' REGALI.

Cioè.

Degli Offizij venali ; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; De' dazij, e gabelle; De' Sali, e Saline; De' minierali, e miniere; De' tesori, et escauazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi publici; Del fisco, e delle confiscazioni, e pene; De' porti, e de mercati; Delle peschiere, e caccie riseruate; Della ragione di guerra, e dell' armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del terzo; Di fare, e disfare le leggi; E di altre cose simili, che sono di sola ragione del Principe,



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SECONDO
DE' REGALI.

Cioè.

Degli Offizij venali ; De' luoghi de' Monti , e
rendite col Principe ; De' dazij , e gabelle ; De'
Sali , e Saline ; De' minierali , e miniere ; De' te-
fori, et escauazioni; Delle monete; Delle strade, e
luoghi publici ; Del fisco, e delle confiscazioni , e
pene ; De' porti , e de mercati ; Delle peschiere , e
caccie riseruate ; Della ragione di guerra , e dell'
armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del
terzo ; Di fare , e disfare le leggi ; E di altre
cose simili , che sono di sola ragione
del Principe ,



INDICE
I N D I C E
D E' C A P I T O L I
D E L S E C O N D O L I B R O
D E' R E G A L I.



CAPITOLO PRIMO.

D El nome, & introduzione de' Regali; Et
in quali cose consistano.

CAP. II.

Degli offizij veuali, vacabili, ò perpetui.

CAP. III.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono
rendite, ò compre, ò giuri sopra gabelle, ò
fiscali, ouero arrendamenti, E di altri effetti
del Principe, ò della Republica.

A 2

Delle

CAP. IV.

Delle Gabelle , dogane , collette , tasse , dazij ,
e dell' altri pesi pubblici .

CAP. V.

Del Sale , e delle Saline .

CAP. VI.

Delle Miniere , e minerali , di oro , argento , rame , ferro , alume , vitriolo , solfo , e simili ; Come anche delle fodine di pietre e di altre materie ; E delli tesori , & altre cose sotto terra .

CAP. VII.

Del fisco , e ragioni fiscali , e delle pene , e multe ,
e confiscazioni .

CAP. VIII.

Delli beni vacanti , e delli beni naufragati ; ò
in altro modo derelitti , quando siano di
ragion regale , in maniera che spettino
al Principe , ò al fisco , ouero à chi spettino .

Delle

CAP. IX.

Delle Monete :

CAP. X.

Delle fiere, e mercati; E delli pesi, e misure.

CAP. XI.

Delle tratte, ò estrazioni; E delle represaglie.

CAP. XII.

Delle peschiere, e pescagioni; E delle caccie riferuate, ò proibizioni della caccia, e pesca.

CAP. XIII.

- Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso vmano; Et anche della podestà di proibire, li molini, i forni, i macelli, le pizzicarie, & altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andare alli proprij.

CAP. XIV.

Delle angarie, e perangarie, e facultà d'esigete da vassalli, ò da altri, li seruizij reali, ò personali.

Del

C A P. X V.

Del Mare, e de' suoi porti, e de' fiumi, e laghi,
e loro ripe.

C A P. X V I.

Delle vie, ouero strade publiche; E delle piazze,
e de' teatri, e d'altri luoghi publici.

C A P. X V I I.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazio-
ni.

C A P. X V I I I.

Dell'arme, armarie, & armamenti così per ter-
ra, come per mare; E della ragion di guer-
ra, e di formar' esercito.

C A P. X I X.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare quel-
che da Magistrati, ò da Giudici ordinarij
non si può fare; Come, di dare indulti gene-
rali, ouero far grazie particolari de' delitti,
e di rimetter bandi, ò condanne, e dar mo-
ratorie à debitori, ouero dar' indulti di far
testamenti, ò altre disposizioni, senza le
solennità prescritte dalla legge; E di legiti-
mar bastardi, di abilitar minori, dispen-
sando

fando all' età, e di dispensar gl' incapaci, e cose simili; E particolarmente, quando dette dispense, ò abilitazioni, portino seco il pregiudizio del terzo.

C A P. X X.

Della podestà di creare li Magistrati & ufficiali, e quali persone si debbano assumere; Et anche della podestà di conferire li titoli, e le dignità, di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari; Di eriger publiche vniuersità, ò studij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza, e di far altre simili concessioni.

C A P. X X I.

Della podestà del Principe di togliere gli offizij, benefizij, cariche, e robbe concedute, e di riuocare le grazie fatte, con casi simili; Ouero di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.





CAPITOLO PRIMO.

Del nome, & introduzione de' Regali, & in quali cose consistano.

SOMMARIO.

- 1 **C**he il nome de' Regali non si usi dalla legge civile, mà vene fosse l'uso.
- 2 Della ragione perche appresso alli Romani, non si usasse questo termine de' Regali.
- 3 Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani.
- 4 Il Principe è marito della Republica, e le pubbliche rendite sono la dote.
- 5 Donde sia deriuato questo termine de' Regali.
- 6 Quali siano le regalie descritte dalla legge.
- 7 Che la descrizione non sia intiera, e quali siano gli altri Regali.
- 8 Della ragione per la quale dalla legge non si descrivono quest'altre regalie maggiori.
- 9 Li regali maggiori non si possono concedere, ne distinguere dal principato.
- 10 Si distinguono più sorti di Regali.
- 11 La regola è che li Regali non si possono ottenere
Tom. II. de' Reg. B senza

- senza titolo del Principe *sourano* .
- 12 Quando giorni il possesso *centenario* ò *immemorabile* .
- 13 Quando, e come li *Regali* anche *inseparabili*, si possono ottenere dagli *inferiori* .
- 14 Dell'ordine che si tiene nel trattare de' *Regali*, e primieramente degli *officij*, e luoghi di monti .

CAPITOLO PRIMO.



1

Ncorche nel corpo delle leggi civili de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, non si troui questo termine de' Regali, e di Regalie; Nondimeno certa cosa è per comune, e concorde tradizione degli Istorici, che nell' antica Republica, ò Imperio Romano, come anco in tutte l'altre più antiche Monarchie, e Republiche, ò principati, ve ne fusse l'uso, come di dote peculiare del principato, necessaria per le publiche spese, così in guerra, come in pace.

Vengono questi Regali significati con diuersi vocaboli, secondo la loro diuersa qualità, essendo probabile che nella Republica Romana non si vvasse questo termine de' Regali, anzi che, forse

2 anticamente vvasse, si bandisse, per l'abborrimento, che

che il popolo Romano, dopò l'espulsione di Tarquinio superbo settimo, & vltimo Rè, essendosi posto in stato di libertà, haueua al nome regio; In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al gouerno monarchico d'vn solo, fu per detta causa adoprato il nome d'Imperadore il qual' era molto minore, come significante vn Capitan generale d'essercito, suddito al Rè, ò ad altro Principe, che però è molto probabile, che si adoprasse altro termine, ouero nome meno abborrito; Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana), è la più antica, e la più stimabile istoria, che sia nel mondo, in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in stato di Republica, per la confederazione fatta con Maccabei, dice che riduceffero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Spagna.

Come anco gl'Istorici, concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazij, de quali parla anco la legge ciuile, come spettanti alla Republica, & alla Camera del Principe.

Il ch'è anco si comproua da quello, che si dirà à basso trattando del sale, e delle saline, che fin' da quei tempi erano di ragion publica; Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono regali, se alcune di esse fussero anticamente di questa specie ò no;

Mà per qualche spetta all' vso del genere de' regali , non si dubita che sia antichissimo , e da che nacque il principato, ò la republica , poiche à questa bisogna necessariamente dar la dote per
 4 il suo mantenimento , essendo il Principe marito della republica , la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico, la sua dote, che consiste in queste rendite publiche , le quali si dicono regali .

Mà ciò che sia appresso gl' Istoricj, e gli Antiquarij; Appresso i Giuristi, e particolarmente appresso i feudisti questo termine, ouero vocabolo de regali, è cauato da vna cõuenzione fatta trà Federico Imperatore , & alcune Città di Lombardia; Poiche hauendosi queste vsurpata qualche libertà , e ragione di principato , che dall' Imperadore si pretendea non essersi potuto fare ; Quindi, doppo vna fiera guerra, nella pace , che si dice di Costanza, fù dichiarato, quali fussero quelle regalie , e rendite , ouero prerogatiue , che douessero à loro spettare per sostentamento de' publici pesi .

Nelli capitoli dunque di detta pace, con vocaboli in parte barbari , e non vsati dagli antichi professori della lingua latina (così richiedendo la
 6 qualità di quei secoli, li regali sono descritti con quest' ordine; Cioè; Le armandie; Le vie publiche ; i fiumi nauigabili, ò quelli non nauigabili, de' quali si forma il nauigabile ; I Porti ; Le ripe ; Le
 dog-

dogane, ò gabelle; Le monete; Le pene, e confiscazioni; Li beni vacanti, ouero che in altro modo per delitti spettino al fisco; Le angarie, e perangarie; La facultà di deputar' i Giudici, e Magistrati; Le rendite delle pescagioni; Le saline; Le decime, ò altre porzioni de' tesori douute al Prencipe; Et i palazzi, che sono nelle Città. A

A
Di detta consuetudine si parla nel lib. 1. de feudi nel disc. 2.

7 Questa descrizione non è intiera, nemeno significa tutte quelle cose, le quali spettano al principato, e che oggidi in pratica sono di ragion pubblica, mentre si tralasciano le preminenze, e le regalie maggiori; Cioè la souranità, e la ragione del principato con la sourana giurisdizione, & imperio de' popoli; La facultà d' infeudare; L'altra facultà di fare, e disfar le leggi, ò à quelle dispensare; La podestà di togliere la ragione del terzo; Come anco sono gli offizij venali, vfati anco in tempo dell' Imperio Romano, & oggidi frequenti in tutti i principati, li quali di concorde volere de' Dottori vengono stimati di ragion di regalie, conosciuta dalla legge ciuile, che l'esplica col nome, ouero vocabolo di milizia; Et anco quelle rendite, ò ragioni, che si hanno da priuati col medesimo Principe, sopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, & in altre parti d' Italia si dicono luoghi de' monti, ò comperere, et in altre si dicono fiscali, ouero entrate sopra gli arrendamenti, et in Spagna

gna si dicono Iuros del Rey, mentre parimente di comun consenso de' Dottori, queste sono regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale, nella detta conuenzione, ouero costituzione Imperiale, non si fa menzione di quest'altre regalie, nasce perche iui furono esplicate solamente quelle cose, che douessero spettare à dette Città, restando tutte l'altre, le quali cadono sotto il genere de' regali, in potere dell'Imperadore; E particolarmente quelli che si dicono maggiori, ò di prim'ordine, connaturali, e necessariaméte annessi al supremo principato, & alla sua corona come da questa inseparabili.

Non potendosi dare il caso, che vn Principe souerano possa fare vn'altro Principe souerano totalmente à se vguale, ma che possa solamente dare gli altri regali minori, e del second'ordine, come separabili, i quali per concessione del souerano, ouero in vigore di prescrizione immemorabile, possano spettare anco à feudatari, ò ad altri inferiori magistrati, anzi anco à persone priuate.

Quattro dunque sono le sorti de' regali; La prima, la quale consiste nell'alto, ò altissimo dominio, e nella souerantà; E questa non è concedibile, nè separabile dal principato; La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, e di prim'ordine, non congrui se non à quelli, i quali habbiano ragione di principato; e però concedibili

bili, e congrui à i feudatarij maggiori, li quali si dicono regali, ò di dignità; Come sono; Il fare, & disfar le leggi, & à quelle dispensare, L'hauere ragione di guerra publica e di esercito; Il dar le prefaglie; L'imporre gabelle, e cose simili; La terza si dice de' regali minori, compatibili anco co' feudo inferiore, e subordinato, il quale non habbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione datà nel lib. 1. de' Feudi; Come per esempio sono; La facultà di collettar li sudditi; Il poter hauer le ragioni priuatiue del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili, le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori; E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi; E la quarta specie è di quelli regali, li quali conuengono anche à persone priuate, purchè non habbiano annessa giurisdizione, ò imperio, nè qualità feudale; Come sono gli accennati offizij venali; Et i luoghi de' monti, ò rendite publiche; Ouero la prerogatiua di pescare cò ragion priuatiua, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diuerse specie di regalie; Ancorche veramente in questo caso li particolari possèggano più tosto il frutto, el'utile, che la sostanza della regalìa.

La regola generale dunque, la quale si hà in questa materia, è che i Regali non possono hauerfi
 11 da priuati, ò dagl' inferiori, senza titolo, ouero sèza concessione del Principe souerano, se non quando vi concorresse vn possesso immemorabile, ò almeno centenario, senza che apparisca di principio vizioso in contrario, quando à questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, àcorche apparisca di qualche titolo, il quale si scopa vizioso, ò mancante, nondimeno, non resti esclusa la possibilità di vn' altro titolo migliore, e sufficiente, la proua del quale senz' altra giustificazione risulta dal tempo immemorable, ò centenario; Quando però si tratti de regali (come sopra) minori, e del second' ordine inferiore, li quali siano soliti concedersi à sudditi & à persone priuate, in maniera che possano stare separati dal supremo principato, non già quando si tratti de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili; Questa qualità di essere inseparabili, hà luogo nella regalia abituale, e nella sostanza, non già nella comodità, ò nell' utile
 12 & emolumenti della medesima, atteso che questa compatibilmente può dirsi di ragion priuata, e può spettare à priuati, & alli feudatarij inferiori per priuilegio, ò per concessione, ouero per beneficio di detto possesso antico immemorabile, ò centenario, & anco del quadragenario, accom-
 13 pagnato

pagnato dà vn titolo, il quale sia giustamente creduto legitimo, ancorche in effetto non fusse tale, e come i Giuristi dicono, putatiuo, di buona fede, dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali, e loro natura, come àco dalle leggi scritte, ò non scritte, ò dagli stili particolari de' principati; Che però non è possibile che in ciò si possa dare vna regola generale applicabile ad ogni caso; Douendosi in ciò auuertire, che altro è la ragion regale nell' abito, & altro, è nell' atto, ouero nel comodo, sì che l' incapacità delle persone priuate, camina al primo effetto, e non al secondo; Come per esempio la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il possedere gli emolumenti di quelle, può essere de' particolari, con casi simili. B

B
Delle sudetti
specie ò distin
zioni di Re
gali si accen
na qualche
cosa nel detto
disc. 2. & 81
& anco nel
disc. 63. 64.
65. & 72. del
libro 1. de'
Feudi.

Trattando dunque singolarmente dell' accennate forti di regalie; Si tiene l' istess' ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, doue si tratta di questa materia de' regali, ancorche non
14 sia quell' ordine, col quale caminano i feudisti sopra l' esplicazione di detta conuenzione, ò concordia Imperiale, per l' istessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l' ordine di quest' opera, e particolarmente, perchè gli officij, & i luoghi de' monti, ò ragioni col Principe, sono più frequentemente di ragione priuata, che però conuiene adattarsi à qualche più richiede l' vso comune, e la pratica del foro.

CAPITOLO SECONDO

Degli officij venali, vacabili, ò
perpetui.

S O M M A R I O .

- 1 **C**ome furono introdotte le milizie.
 - 2 E come li feudi sono resi venali.
 - 3 Dell' introduzione degli officij venali.
 - 4 Della ragione della venalità, & in che consista il loro valore.
 - 5 Gli officij sono de regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.
 - 6 Degli officij venali delle Città suddite.
 - 7 Quando si possono concedere gli officij prima, che vacchino.
 - 8 Degli officij che si comprano in testa d' vno con denaro di vn' altro, se, & à chi spettino, si distinguono più casi, equando entri la donazione.
 - 9 Che cosa operi la riserua del decreto negli officij.
 - 10 Quello che hà la riserua del decreto, è preferito anche à quello, il quale, dà il denaro per la compra.
- Se,

- 11 *Se, e quando l' officio, ò il suo prezzo, vada imputato nella legitima.*
- 12 *La donazione che si presume da chi dà il denaro per l' officio, si dice per causa di morte.*
- 13 *Della riserva del decreto à fauore del creditore, che cosa importi.*
- 14 *Gli officij non si possono obligare senza assenso.*
- 15 *Della proposizione che gli officij della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.*
- 16 *Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.*
- 17 *Se l' officio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.*
- 18 *Che cosa dia il venditore dell' officio quando vi concorra l' assenso del Principe.*
- 19 *Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l' assenso.*
- 20 *Del concorso de' creditori sopra l' officio.*
- 21 *Quando la riserva del decreto sia inualida.*
- 22 *Se la riserva del decreto suffraghi anche per i frutti, ò per l' usure.*
- 23 *Qual' azione habbiano li creditori senza riserva di decreto, ò assenso sopra l' officio.*
- 24 *Quando il prezzo sia dell' istessa natura.*
- 25 *Degli officij, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.*
- 26 *Negli officij la concessione dell' assenso, ò decreto, non pregiudica in caso di deuoluzione.*
- 27 *Che il Principe sia tenuto cōcedere la licenza per la*

vendita e quando la possa negare.

- 28 *Se in queste licenze entri la regola delle risegne fatte da quelli, li quali muoiono presto.*
- 29 *Quando l' officio non vachi per morte dell' officiale.*
- 30 *Dell' altre questioni sopra questa materia d' officij.*

C A P. I I.



1 **C**ONFORME nella republica Romana, l' introduzione delle milizie non fù, perche douessero esser' venali, mà per premio, e remunerazione dè soldati benemeriti, per ilche da ciò prefero la denominazione; Mà poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corrottezza, diuentaron venali, còforme apparisce dal corpo delle leggi citili, in occasione degl' imprestiti fatti per far queste compre, ouero dell' imputazione di quel, che dal padre si spendesse per comprare la milizia per il figlio.

2 Così parimente, è occorso nell' introduzione dè feudi, sotto dè Longobardi, ò dè Normandi, ò dè Germani, secondo la varietà dell' opinioni, attesoche i feudi furono introdotti come vna specie dè beneficij, per premio, e mercede dè benemeriti, mà poi in progresso di tempo si fon' fatti venali. L'istesso appúto è occorso negl' officij, li quali oggidi
sono

3 sono venali, vſati quaſi in tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forſe, con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità, come anco, il valore, ò il prezzo nõ depèdono da quella amminiſtrazione, la quale forſe accidentalmente ſia à loro anneſſa, mà principalmenœ naſce dagli vtili, & emolumenti borſali, che ſeco portano; Che però naſce da chiara ignoranza lo ſcandolo d'alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che riſguarda l'amminiſtrazione della giuſtizia, & anco il paſſaggio alle dignità, contenendo ciò vn'error' manifeſto nato dalla poca pratica, mentre in effetto il prezzo reſulta dagli emolumenti, nell' iſteſo modo, che ſegue in quelli officij, à quali non è anneſſa amminiſtrazione alcuna, nè portano tal paſſaggio. A

A
Nel aiſc. 2. di
queſto libro.

5 Sono però queſti officij venali di ragione regale, come quelli, che non ſi concedono, ſe non dal Principe per grazia, la quale per comune ſtile ſi riduce in ſcrittura, e conſequentemente il ſolo poſſeſſo ſenza titolo, ancorche di tempo conſiderabile, non ſuffraga B, ſe non qãdo forſe di tẽpo immemorabile, in vigor del quale, per la facultà di allegare ogni titolo meglïore, ſi poſſa allegare il priuilegio, ò la conceſſione del Principe; Bensiche in queſti officij venali per lo piũ vitalizij, molto di raro queſto titolo preſunto ſi riduce alla pratica.

B
Nel diſc. 14.

Et

Et àcorche ad imitazione degli officij, che il Principe cōcede, si siano introdotti simili officij venali anco dalle Città suddite, ò dalle loro comunità, come particolarmente insegna la pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vol dir' il medesimo che la Comunità della Città) hà molti di questi officij ; Nondimeno , dipendendo tutto ciò, più dalla podestà del Papa , comunicatagli come Principe supremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera, che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell' immemorabile . C

C
Di questi officij del Popolo si parla nel disc. 3. & 14.

In questo però consiste la differenza trà il Principe sourano, ò il suo Vicario, ò altro Magistrato , à chi sia comunicata la sua suprema podestà , e le Città suddite; Cioè che à queste, & alli loro magistrati non si dà la facoltà di concedere , ò vendere gli officij prima della vacanza, nè di far le concessioni preuētive, cōforme si concede al Principe, per due ragioni , le quali sopra ciò si assegnano dà Dottori ; L' vna cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar' occasione di machinarla; Et l'altra più efficace, perche gli officiali, e magistrati inferiori nō possono far' auanti tempo qualche, succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori, poiche farebbe essercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più .

Nit-

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera, che quando vi concorra il consenso del possessore dell' officio, siche così cessi la prima ragione; Et ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo magistrato, siche cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preuentive, le quali si dicono abusiu, fatte dagl' inferiori magistrati, si sostengano. D

D
Nel detto disc.
3. e nel disc. 1
del l. 4. dell' 2.
stienf.

8 Occorre molto frequentemente, che questi officij si comprino in persona d' vno, con denaro di vn' altro; E dà ciò nascono molte questioni tra loro diuerse, le quali però deuono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equiuoci, li quali paiono nella facultà legale conaturali, per questo rispetto di non ben distinguer' i casi, e di confondere l' autorità, e le dottrine, che parlano d' vn caso, applicandole all' altro.

Il primo dunque è quello, quando vno à sua vtilità compri col proprio denaro l' officio in testa, ò in persona di vn' altro, forse perche così conuenga al suo stato, ò perche stimi più espedito correr il pericolo della vita di vn terzo, che della propria, ò forse perche quello sia più giouane, ò di miglior complessione, facendo il tutto à comodo, & vtile proprio, senza volontà di darne comodo alcuno à quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per il detto pericolo, ò vacanza per morte naturale, ò ciuile. E

E
Di questa specie di compra degli officij à comodo proprio in testa, a' altri, e dell' altre specie, si parla nella discorsi 1. 4. 7. 10. & 19.

Et

Et in tal caso, è solito spedirsi l'assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conferisca l'ufficio in persona del terzo, che si dice titolare, con referuare però à quello, che dà il denaro, tutti gli emolumenti, e gli vtili, & anco la facultà di sforzare il titolare à vendere l'ufficio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi cōcorra la nuoua licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono à chi con piena ragione possedesse l'ufficio in persona propria, se volesse venderlo.

Questo assenso, nella Corte Romana, si dice riferua del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero dispositore dell' officio, e dè suoi emolumenti, quello, à fauore di chi si sia fatta la riferua; Per gli effetti suddetti però, non già per la sostanza dell' officio, il quale tuttauia risiede nel titolare; Che però se il referuatario morisse, trasmetterebbe alli suoi heredi, à corche estranei, tal riferua, poiche il suo dominio non consiste nella sostanza dell' officio, mà nel prezzo, e negli emolumenti.

Et all' incontro, se viuentè il referuatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell' officio; Ouero che per mancamento del medesimo nell' essercizio, ò per altro rispetto, nè seguisse la vacanza per quella morte,
che

che i Giuristi dicono ciuile, non giouerebbe la soprauiuenza del referuatario, mentre questo hà eletto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua; Ilche anco la pratica insegna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol' metter' in testa d'altra persona, che del creditore. F

Il secondo caso è, quando parimente l' offizio si compri in testa d' vno, col denaro d' vn' altro, il quale non ottenga detta riserua, nè faccia altra dichiarazione; Et in tal' caso, tutto l' offizio, così in sostanza, come nell' vtile si acquista al titolare, e se quello, il quale dà il denaro, farà estraneo, o anche parente, mà non habbia obligo di legitima, verso l' ufficiale, si presume vn' implicita donazione del prezzo da lui dato à quest' effetto; Venendo questa donazione stimata valida, ancorche non vi interuengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere vn' atto, che si fa coll' autorità del supremo Principe; Bensì, che essendo vna semplice presunzione di legge, questa cessa, quando vi sia la proua in contrario, non solamente espressa, e vera, mà anco presunta, & amminicolatiua, la quale escluda detta donazione; Et in tal caso, quello il quale dà il denaro, resterà creditore dell' ufficiale come di vn mutuo, senza acquistare ragione sopra l' offizio, e sua sostanza, poiche per causa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, còforme si di

F
Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d' officio.

G
*Di questa pre-
 la. 10. e per
 causa della ri-
 serua del de-
 creto à fauore
 de' creditori s'
 parla nelli di-
 scorsi q. 10. 11
 & 12.*

ce nel concorso de' creditori dell' officiale sopra l' officio, ò suo prezzo, in maniera che vn creditore, il quale dopoi dia denaro all' officiale con detta riserua, sarà preferito à quello, il quale hauesse dato il denaro per la compra del medesimo officio. **G**

Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre, ò in altro modo obligato alla legitima verso l' officiale, ò che per altra causa gli fosse debitore, in tal caso entra la questione dell' imputazione, ò della còpensazione rispettiuamente; Circa la quale, ancorche trà Dottori si scorga qualche varietà; Nondimeno, la verità è, che questa sia questione più di volontà, e di fatto, che di legge; È consequentemente, non vi si può dar' vna regola certa, mà il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si desuma l' animo di donare, ò rispettiuamente d' imputare, ò ripetere, secondo le presunzioni, trà le quali gran luogo occupa la verisimilitudine. **H**

H
*Di ciò si parla
 nel discorso
 150. di questo
 libro.*

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo denaro acquista l' officio in persona d' vn' altro, ottiene parimente la detta riserua del decreto, così per gli emolumenti, come per la libera disposizione dell' officio, e del suo prezzo, mà la restringe alla sua vita solamente; Et in tal caso camina l' istesso, che nel primo caso, e sopra il dominio, e disposizione, quando questa segua; Mà non seguen-

guendo s' intende il prezzo donato al titolare , il quale però ne resta pieno , e libero padrone ; E molto più quando ciò si esprima , essendo gran differenza tra il caso , che si esprima , o no , poiche nel primo vi concorre la proua certa , e chiara , e nel secondo resta presunta , che può togliersi anco con presunzioni più forti , senza necessità di proua concludente in contrario . I

I
Nel detto disc.
1. di questo l.

Nell'vno, e nell'altro caso però, questa espressa,
 12 ò tacita donazione, si dice per causa di morte , più che trà viui, riceuendo la sua essenza , e perfezione dalla morte , e consequentemente ne risulta , non solamente la facultà di reuocarla , e di poter disporre in contrario , mà anco ne nascono gli altri effetti , che porta seco la donazione per causa di morte , de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni ; Quando per altre proue , anco presunte , non apparisca della volontà perfetta , e determinata , di fare vna donazione trà viui , da principio perfetta , & irreuocabile , essendo tutta questa questione di volontà , e consequentemente più di fatto , che di legge . L

L
Nel detto disc.
24. di questo
libro.

Il quarto caso è , quando il titolare compra l' officio per se medesimo , & à suo comodo , e pericolo , mà no hauendo il denaro , lo piglia imprestito da altri , à fauore de quali si faccia la detta riserua del decreto , con l' istesse clausule , e facultà di disporre de frutti , & emolumenti , & anco di

forzare il titolare alla vendita .

Et in questo caso, ancorche da alcuni Dottori ,
 13 & anche dalla Rota si sia detto, che tal riferua im-
 porti dominio , e che il riferuatario possa dirsi pa-
 drone , nella maniera che si è detto nel primo ca-
 so di sopra distinto ; Nondimeno ciò contiene vn
 equiuoco chiaro, poiche veramente tutto il domi-
 nio , e conseguentemente il comodo & il perico-
 lo , che sono sequela del dominio , spettano all'of-
 ficiale , e non à creditori , in maniera che se l' of-
 ficio vacasse per morte naturale , ò ciuile , tutta-
 uia resta in piedi il loro credito contro dell'officia-
 le , e sua eredità , e beni ; Et all' incontro se l' of-
 ficio ricuesse notabile aumento , questo sarebbe
 dell' ufficiale , e non dè creditori , li quali però non
 possono dirsi padroni , se non impropriamente ,
 per vn modo di parlare dè Giuristi , in riguardo
 di detta facultà di vendere , ò di forzare alla ven-
 dita . M

M

*Nel detto disc
 7.º 11. con li
 seguenti in-
 questolibro .*

Quindi segue , che tal riferua importi sola-
 mente vn' assenso del Principe per la valida obli-
 gazione dell' officio , sopra la sostanza del quale
 (finche duri in persona di quell' ufficiale) possa
 dirsi impressa l'ipoteca , ò altra ragion reale , tanto
 per l' essercizio di detta facultà , quanto anche per
 la potiorità sopra ogn' altro creditore dell' officia-
 le , ancorche anteriore , e priuilegiato , il quale non
 habbia detta riferua , nell' istessa maniera che si è

det-

to nel libro precedente della potiorità sopra i feudi di quei creditori, li quali habbiano l'assenso dell'infeudante, ò padron diretto.

Essendo certo, che per la qualità della regalia, ¹⁴ questi officij non sono in commercio priuato, è per conseguenza, senza l'assenso del Principe non si possono alienare, nè obligare, talmente che vi si acquisti ragion reale all'altro contraente, nella maniera, che si dice nè feudi, e cose simili, le quali non sono in libero commercio priuato.

E se bene negli offizij venali della corte Romana, si sia più volte detto da Dottori, & anco dalla Ruota, che siano in libero commercio, come se

N
Nel disc. 1. e
nel 10. & se-
guenti e 16.
di questo lib.

¹⁵ fossero beni indifferenti, e liberi N; Nondimeno ciò v'è inteso per vn modo di parlare improprio, attendendo l'effetto, cioè il pregiudizio dell'officiale, il quale, anche ad istanza de' suoi creditori, che non habbiano la riserua del decreto, e conseguentemente nõ competa loro ragione reale sopra la sostanza dell'offizio, possa esser forzato in azione personale à venderlo, acciò dal prezzo, il quale così diuenta robba libera, & indifferente, si sodisi à creditori, secondo il loro ordine; Nella medesima maniera che si è detto de' feudi, e che nel capitolo seguente si dirà de' luoghi de' monti; Mà non già che senza detto assenso si possa, l'offizio alienare, nè obligare.

A segno che, quando anche dal creditore si des-

fc

se il denaro, ad effetto di comprar l'offizio, con patto speciale, per il quale nè beni differenti, il
 16 creditore acquistala potiorità sopra i creditori anteriori; Se non haurà detta riserua di decreto, ò assenso, non potrà pretendere detta affezione, mà solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali habbiano l'assenso, ò riserua del decreto (che suol darfi anco à gli altri, benche non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proueniente dal suo denaro, pretendere qualche priuilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali ò chirografarij, in quali non si attende distinzione di tempo, ò d'antiorità, mà solamente si dà il priuilegio per la causa priuilegiata del credito. O

O
 Ne' luoghi di
 sopra accen-
 nati.

E dandosi il caso (come frequentemente occorre), che l'offiziale, con priuata autorità, e senza detto assenso, venda l'offizio ad vn' altro,
 17 in tal caso, la vendita s'intende solamēte dell'utile, e comodità dell'offizio, mà nõ già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, ò ciuile, del quale, ne risulta la vacanza, senza che la persona del compratore si habbia in considerazione alcuna, attesoche, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'ofizio nè suoi libri, & à chi egli l'hà conceduto.

Atteso che in queste materie, ò sorte di beni,
 non

non si attende la regola de Giuristi, che la verità, ¹⁸ deue preualere alla simulazione, come parimente si è detto nel libro precedente circa i feudi; Onde quando con l' autorità del Principe, l' officio si aliena, l' alienate nõ fa altro che refutare, & estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il quale à sua istanza conferisce di nuouo l' officio al compratore, il quale si dice ottenerlo à dirittura, & immediatamente dal Principe. Appunto come nelle risegne à fauore, in mano del Papa dè i benefizij ecclesiastici, atteso che il nuouo prouisto, non hà il beneficio dal risegnante, mà dal Papa, come si è detto nel libro precedente dè feudi, e si dice nel capitolo seguente de luoghi de monti, & nel lib. duodecimo dè benefizij.

E conseguentemente, se il venditore, il quale ¹⁹ per contratto priuato, senza detto consenso del Principe, habbia venduto l' officio ad vno, e poi lo venda con detto assenso ad vn' altro; Senza dubbio questo secondo sarà preferito, non hauendo il primo acquistato altro, che la semplice comodità, come cosa meramente personale, finche duri il dominio, e la ragione del venditore, per la persona del quale, e come suo procuratore, il compratore piglierà gli vtili, e gli emolumenti, nella maniera che si è detto nel libro precedente dè feudi, e si dice nel libro decimoterzo sopra la vendita della comodità delle pensioni ecclesiastiche. P

P
N' medesimi
luoghi e par-
ticolarmete
nel dis. 16.

Quin-

Quindi nasce la determinazione della questio-
 20 ne, sopra il concorso de' creditori dell' ufficiale ,
 attesoche tutti quelli che hãno la legitima, e valida
 riserua del decreto à loro fauore, generalmente so-
 no preferiti à quelli, li quali non l' hanno , ancor-
 che anteriori , per l' accennata ragione, che quelli
 hanno sopra l' ofizio per l' assenso del Principe, l'
 ipoteca , ò ragion reale, che non l' hanno gli altri ,
 li quali restano creditori in semplice azione perso-
 nale . Q

Q
 Nelli detti di
 scorsi 12. e se-
 guenti .

Col presupposto però, che la riserua sia valida, nõ
 già quãdo sia nulla, e surrettizia, attesoche il niète,
 21 & il nullo si parificano; Come per esèpio farebbe
 nulla quella riserua , che si desse col presupposto ,
 che il denaro sia dato per comprar l' ofizio, & ap-
 parisca che questo fusse comprato molti anni pri-
 ma, e che il debito sia per altra causa , con casi si-
 mili . R

R
 Specialmente
 di ciò nel disc
 10.

E se bene è stato dubitato , se questa riserua,
 fuffraghi solamente per la sorte principale , non
 22 già per i frutti , ò per l' vsure lecite , le quali siano
 douute in vigor della stipulazione, e contratto
 già approuato dal Principe; Nondimeno è più
 verò, che l' istesso priuilegio , il quale compete al
 capitale, compete anche à i frutti, quando (come
 si è detto) siano douuti per stipulazione, e per na-
 tura del contratto, in maniera che , con l' appro-
 uazione di questo , implicitamente risulti l' appro-
 uazio-

uazione di quelli; Caminando solo la difficoltà in quell' interesse estrinseco, & accidentale, il quale sia douuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per officio del giudice, che per ragion d' azione, ò di stipulazione. S

S
In detto di-
scorso 10.

In concorso poi di più creditori, li quali habbiano la medesima riserua del decreto; Se questa è vnica, ò contemporanea à fauor di tutti, farà eguale la loro condizione, con egual concorso, e contributo, quando il prezzo dell' officio si diminuifca, in maniera che non bastasse à tutti; Anzi se fussero diuerse riserue fatte in diuersi tempi, con l' identità della causa, cioè che tutti habbiano imprestato diuerse somme per la medesima causa di comprar l' officio, in tal caso parimente faranno vguali, attesoche l' identità della causa preuale alla diuersità del tempo, mà cessando questa circostanza, in tal caso, l' ordine, & anteriorità della riserua porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente, sopra il concorso nè feudi. T

T
Nel disc. 11
& 12. iuditti.

Cessando il concorso de' creditori con la riserua del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta ò reale sopra l' officio, mà nell' istesso modo che nel libro precedente s'è detto de feudi, possono implorare l' officio del giudice per forzare l' officiale nell' azione personale à vender l' officio, acciò dal prezzo da ritracsene,

Tam. II. de' Reg.

E

come

come reso libero, & allodiale del debitore, si possono soddisfare, si offeruerà l'ordine d' anteriorità, e della potiorità, nella maniera, che douerebbe farsi nell' altre robbe indifferenti, poiche il prezzo non hà la medesima natura della robba proibita; Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza de' creditori, li quali
 24 li habbiano la riserua del decreto, à quali non resti più azione sopra l' officio, che dal Principe, si dia ad vn' altro come libero, poiche in tal caso, il prezzo come totalmente surrogato in luogo dell' officio, haurà l' istessa natura, e consequentemente entrerà il medesimo ordine, o concorso de' creditori, che habbiano l' assenso, ancorche posteriori contro gli anteriori, che non l' habbiano, conforme s' è detto ne feudi. V

V
 Nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 58. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. & 151. & nel disc. 10. & seguenti di questo libro.

Intendendosi tutto ciò di quelli officij, li quali caminino secondo la loro regular natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio priuato, senza l' assenso del Principe, poiche quelli, che siano, o per priuilegio, o per consuetudine, di libero commercio, e di libera trasmissione, anco à gli eredi, non cadono sotto queste regole, nè sotto la special natura d' officij, mà vanno regolati secondo l' altre robbe indifferenti, nella maniera, che nel libro antecedente si è detto de' feudi corrotti, & impropeij. X

X
 Nel disc. 5. e 17. di questo l.

26 La concessione di detta riserua di decreto, secondo la sua regular natura (quando per grazia speciale non si disponga altrimenti), non pregiudica al Principe in caso di deuoluzione, la qual segue tanto per la morte naturale, quanto per la civile, che risulti dal delitto commesso in officio, ò che in altro modo ne segua la vacanza Y; Quando però l' offeruanza non sia in contrario, alla quale secondo la diuersità de' Principati, si deue molto deferire, ancorche nè feudi camini diuersamente, che i debiti contratti con assenso puro, hanno obligato il feudo, ancorche deuoluto, se non vi siano le clausule preferuatiue.

Y
Nelli sudetti
discorsi 7. &
10. con li se-
guenti nella
quali si tratta
di questa
riserua.

27 Le vendite, ò risegne di questi officij sogliono essere di libera disposizione del possessore, ò di quello, il quale ne habbia la riserua del decreto come sopra; Non già per sua facultà priuata, mà perche il Principe, non concedendogli per sua grazia, e priuilegio, mà per contratto corrispettiuo di vendita, mediante il giusto prezzo, non è solito, nè per giustitia si deue denegar l' assenso, eccetto il caso, che vi sia giusta causa di negarlo; Come à dire, per graue età, ò per infirmità, ouero che vi sia altro sospetto di frode; Et in ciò non può darli regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo stile del principato, & anco nel medesimo principato, dall' arbitrio e natura più piaceuole, ò più rigorosa

del Principe che regna . Z

Z
Nel disc. 6. di
questo libro.

Cadendo alle volte disputa, se concedendosi l'assenso alla risegna, e succedendo poi frà breue tempo la morte del risegnante, entri quella stessa
28 regola, la qual camina nelle risegne dè benefizij ecclesiastici, circa la soprauiuenza per alcuni giorni; Parendo, che la regola sia negatiua, mentre la legge non dispone sopra ciò cos' alcuna, quando non vi siano proue, ò argomenti di frode, & inganno dell' ufficiale, il quale hà ammessa la risegna; Mà parimente in ciò si deferisce molto allo stile, & all' offeruanza. A

A
Nel d'vno disc.
6.

Si dà qualche volta il caso, che l' offizio non vachi per morte di quello, in persona d'ichi canta, purchè soprauiua la persona, à comodo d'ichi si è dato, per la sua incapacità di ottenerlo in persona sua; Come per essempio, se il Principe hauendo fatto grazia ad vna donna d'vn' offizio tale, che ella nè sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstite la donna, con casi simili, in quali fà il tutto la volontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si hà delle pensioni fiduciare, le quali si riseruanò in persona d'vn nazionale chiamato testa di ferro à comodo de stranieri, che per indulti Apostolici non possono ottenere benefizij, ò pensioni in quel paese. B

B
Nel disc. 35.
di questo lib.

Le altre questioni te quali cadono in materie d'
offi-

30 offizij , e di offiziali, come à dire sopra i pesi annessi à gli offizij, e se l'offiziale sia tenuto per il fatto de' suoi sostituti; E qualche all' ufficiale sia proibito, e cose simili, riguardano più tosto la materia dell' amministrazione, che quella della regalia, che però se ne tratta al libro decimoquinto de' Giudizij, doué si tratta, de' Giudici, e de' Notari, e di altri officiali, che habbiano amministrazione; Cadendo sotto questa materia propriamente quegli offizij venali, li quali senza amministrazione, son o in commercio di compra, e vendita, per il comodo borsale, che se ne riporta, come specie di rendite, ò ragioni vitalizie, ancorche ad alcuni di essi accidentalmente sia annessa qualche amministrazione

C; Pure anche à questi offizij sogliono esser' annessi alcuni pesi, circa li quali entra il dubbio se cessino per la vacanza dell'offizio, il che dipende dalle circostanze particolari del fatto.

D

* *

C
Nel disc. 2.
suddetto.

D
Nelli discorsi
8. & 9. di que
sto libro.

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti , che in altre parti si dicono , rendite , ò compre , ouero giuri sopra le gabelle , ò fiscali , ò arrendamenti ; E di altri effetti del Principe , ò della Republica.

S O M M A R I O .

- 1 **D** *Ell' introduzione de' luoghi di monti , e in che consistano .*
- 2 *Sono di due sorti perpetui , e vitalizij .*
- 3 *Delli vitalizij , che da uno si comprino in testa d'un altro .*
- 4 *Come si faccia la riserua à fauore di quello , che fa la compra .*
- 5 *Che anche li non vacabili si sogliano comprare da uno in testa d'un altro , e della ragione .*
- 6 *Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l'assenzo del Principe , senza il quale non vale l'obbligo , ne' la vendita .*
- 7 *Della ragione di ciò , e della sicurezza de' compratori con l'assenzo .*
- 8 *Del medesimo , e quando ciò camini .*

Si con-

- 9 Si considerano gl' inconuenienti .
- 10 Del remedio che si potrebbe à ciò applicare .
- 11 Il secretario , ò ufficiale è obligato del proprio .
- 12 Come si dia l' ipoteca , ò si faccia l' esecutione sopra i luoghi de' monti .
- 13 L' istesso priuilegio camina ne' luoghi di monti baronali .
- 14 Se la libertà entri nel' caso dell' attergazione ,
- 15 La libertà non camina nelli vincoli espressi nelle lettere , per i quali non compete l' azione d' euizione .
- 16 Chè li vincoli minuiscono il prezzo .
- 17 Del prezzo estrinseco de' luoghi di monti contradistinto dall' intrinseco .
- 18 Che cosa si debba restituire in caso d' estinzione .
- 19 Quando il prezzo per giustizia si riduca .
- 20 Del priuilegio della potiorità de' monti .
- 21 Se li luoghi de' monti siano stabili , e siano situati in certo luogo .
- 22 Dell' altre questioni in questa materia .
- 23 Della capacità de' Religiosi .

C A P. I I I.



LE angustie, nelle quali si sono posti i Principi, e le Republiche nel secolo corrente, e nel decorso, per le guerre troppo notorie appresso gl'istorici, han cagionato l'introduzione di questi luoghi de monti, ò di altre rendite sopra l'entrate publiche del Principe, ò della Republica à fauore de' particolari; O' pure, quando l'vso fusse più antico, essendo questo più raro, l'hanno molto ampliato; Attesoche mettendo il Principe qualche grauezza à sudditi, ò riceuendo dalli medesimi qualche volontaria souuenzione, ò donatiuo, mediante l'imposizione di vna, ò più gabelle, mà non bastando all'vrgente bisogno del Principe per mantenimento dell'essercito, e per altre occorrenze della guerra, l' emolumento corrente, il quale alla giornata si cauasse da queste gabelle ò altre rendite, à quest' effetto assegnate; Quindi l'vrgenza del bisogno hà cagionato, che per valersi anco prontamente del capitale, queste rendite si siano vendute à particolari; Ouero (parlando più propriamente) che il Principe habbia costituito à fauore de' particolari, li quali gli dessero i denari prontamente, vna specie di censi consignatiui, ò di annue rendite

dite sopra i detti suoi effetti , à ragione di tanto per cento .

In Roma , & in altre parti d' Italia,ciò si esplica col termine , ò vocabolo di luoghi de' monti , & altroue si dicono rendite sopra fiscali , ò arrendamenti , ouero compre , & in Ispagna si dicono Giuri col Rè .

Sono questi , al pari de' censi,di due forti , vna cioè de'perpetui , li quali si dicono non vacabili ,
 2 e l'altra de' vitalizij , li quali si dicono vacabili , secondo la maggiore , ò minore quantità del frutto , appunto come occorre ne' censi .

Nelli vacabili , sogliono succedere molte questioni già accennate nel capitolo precedente sopra gli offizij , mentre frequètemente, si dà il caso , che
 3 da vno si comprino con suo denaro , & à suo comodo , in persona di vn' altro più giouane , e più robusto, in maniera che secondo l'ordinario corso della natura, si stimi di più lunga vita .

In questo caso non si piglia l'assenso , ò riserua del decreto per gratia speciale , come si fa degli offizij , mà basta , che nel libro publico dell' offi-
 4 ziale à ciò destinato, e nelle lettere patenti , ò in altre scritture , che vi si sogliono fare , secondo lo stile particolare de luoghi , si esprima la riserua , così della sorte , come de' frutti , à libera disposizione di quello , il quale in effetto fa la compra ; E quando detta riserua non sia libera , mà quali-

A
*Specialmente
 de luoghi di
 monti si par-
 la nel dicit. 24.
 di questo lib.*

ficata, ò ristretta alla vita del riseruante, ouero in altro modo, in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione prefunta, come anco sopra la sua natura, ò qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli officij, A

Et ancorche più frequentemente questo modo di comprare luoghi di monti, ò simili ragioni in persona di vno, à comodo di vn' altro, si pratici nelli vacabili, e vitalizij, per l' accennata ragione; Nondimeno si suol' anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui, per la maggior facilità di disporre per mezzo de' procuratori, ò de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, ò in altro modo impediti, perche fussero pupilli, ò minori, ò donne &c, facendosi la compra in persona d' vno, à libera disposizione d' vn' altro, per toglier le difficoltà, quando bisognasse venderli, ò risegnarli.

Sono questi luoghi di monti, ò ragioni col Principe, parimente di quei regali, li quali non si possono ottenere, se non per concessione dell' istesso Principe, ò di quello, à cui egli ne dia la potestà, nell' istessa maniera che si è detto degli officij; E conseguentemente non cadono sotto priuata conuenzione, la qual tocchi la loro sostanza, ò che dia azione, e ragione reale all' altro contraente; Che però se il possessore de' luoghi

de-

de monti, ò di simili crediti, per contratto priuato li venderà, ouero gli obligherà; Ancorche in pregiudizio del venditore, ò debitore, ouero di quello, il quale habbia causa immediata da lui, l'atto si stima valido, e produca azione efficace; Non dimeno se dopo con autorità del Principe, ò dell' ufficiale, li vende, ò li rifegna ad vn' altro, questo non solo ne diuenterà padrone, e sarà preferito al primo, ma sarà libero da tutte l' ipoteche, e vincoli, à quali il primo possessore gli hauesse sottoposti; *B*

B
di ciò si tratta
nelli discorsi
26. con più
seguenti di
questo libro.

Ciò segue, non per ragione di priuilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma, per vn' moto proprio fattoui da Urbano Ottauo nell' anno 1639. (mentre ciò fù fatto per maggior sicurtà de' compratori, e per toglier ogni dubbio), Mà per la natura, e qualità di questa regalìa, e per la medesima ragione considerata ne feudi, e negli offizij; Cioè per atti occulti, che la legge fingè, il possessore refuta, & estingue le sue ragioni in mano del Principe, ouero del suo ufficiale, il quale come per vna implicita noua creazione, ò formazione, ne dà l' equiualente al resignatario; Siche questo non seguita la fede priuata del resignante, mà la publica del Principe, da chi si dice acquistarli à dirittura, & immediatamente; E conseguentemente non soggiace ad

altri pesi, nè vincoli, se non à quelli, che il medesimo Principe ò suo ufficiale esprime nelle lettere patenti, ò nè libri pubblici; Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, mà anco per la maggior comodità, e favore del publico commercio. C

C
Nelli luoghi
accennati di
sopra.

8 Et benchè si sia alle volte dubitato, se ciò camini solamente rispetto all'ipoteche, & altri vincoli, à quali i luoghi de monti, & altri simili siano stati sottoposti, da chi nè fusse veramente padrone, e legitimo possessore, mà non quando il difetto sia nel dominio, perche alcuno per via di spoglio, ò in altro modo vi si sia indebitamente intruso; E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice, si subastino, e poi se ne descriua creditore il deliberatario; O pure che si riuoltino in faccia d'vno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale, perche forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'erede testamentario, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio v'è deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri pubblici, in tal caso tal' privilegio non suffraghi, ancorche ciò seguisse con autorità del giudice, atteso che si stima più tosto fatto privato

uato trà le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti, poiche in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto priuilegio è appoggiato.

Mà se tale deliberatario, ò altro, il qual sia malamente descritto creditore de luoghi de monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, ò altro officiale à ciò deputato, à fauore di vn terzo, il quale gli hauesse compri candidamente, e con buona fede, senza sospetto di collusione, a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi di monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Senfale vn' ordine diretto à qualche publico banco, pagabile à chi hauesse resegnato liberamente à suo fauore tanti luoghi de monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza; In tal caso, è più probabile (e così è stato deciso), che detto compratore sia sicuro, in maniera che detto priuilegio gli suffraghi, restando al padrone l'azione contro il venditore, et anco nè suoi casi, contro il Secretario, ò altro officiale, il quale in questa parte non facesse bene l'officio suo, secondo la qualità del fatto; Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non fanno con chi contrattano, ma
 segui-

guitano la feda publica del Principe, e del suo ufficiale.

Ciò veramente può produrre degli incouuenienti, poiche in questa maniera, vn possessore assente
 9 potrà essere spogliato della sua robba, senza saperlo, con vn processo contumaciale, ch'è solito praticarsi contro quelli, che sono fuori dello Stato ecclesiastico, con le citazioni, per editto in luoghi conuicini; Mà però, trà i due inconuenienti, si stima di minor peso, questo, che l'altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio, mentre al primo, il possessore assente può rimediare, con lasciare vn procuratore, e con far' annotare il mandato ne medesimi libri publici del Secretario.

Ouero si dourebbe prouedere, che'l Secretario, ò
 10 altro ufficiale non douesse ammettere le risegnate libere di questi deliberatarij, ò in altro modo descritti con processi contumaciali, ò fatti senza legitima citazione, e certa notizia delle parti interessate; Et in questo modo si può prouedere al detto incoueniente, il quale chiaramente è grande, mà sempre farà minore, e men frequente dell'altro, che risulterebbe alla libertà del commercio, & al quale non può darsi così prontamente il rimedio; Poiche quando il Secretario, ò altro ufficiale deputato dal Principe non adempisca bene le sue parti, resta obligato del proprio al-
 11 la

la refezione d' ogni intereffe. D

D
*Di questo caso
 ſpecialmente
 ſi tratta nel
 ſu pplemento
 in queſto iſteſ
 ſo titolo.*

E da ciò riſulta, che ſe bene ſotto l' ipoteca generale, ò ſpeciale cadono i luoghi dè monti, ſopra li quali, contro il principal debitore; ouero
 12 contro vn terzo poſſeſſore, che gli habbia dal debitore per contratto priuato, ſi eſſercitano, il ſaluiano, e gli altri rimedij, & indifferentemente vi ſi fa l' eſſecutione, come in ogn' altra ſorte di beni indifferenti; Nondimeno, quando paſſano in poter del terzo, mediante la detta formal riſegna libera, accettata dal Secretario, ſi riſoluoſo tutte l' ipoteche, e vincoli. E

E
*Nelli ſudetti
 diſcorſi 26. e
 più ſegurnti.*

Queſto medefimo priuilegio ſi pratica anco ne luoghi dè monti baronali, ò delle comunità eretti in grazia di queſti, con autorità del Principe;
 13 Sì perche queſt' autorità pare che comunichi loro la medefima qualità della regalia; Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale, l' uſo ha riceuuto molte coſe, diuerſe da quel che la legge diſpone; Come particolarmente ſi hà nel libro ottauo del credito, che ſe bene le merci, & altre robbe mobili del debitore caſcano ſotto l' ipoteca, la quale per rigor di ragione ſia eſſercibile anco contro vn terzo compratore, nella maniera che camina ne ſtabili, e corpi vniuerſali; Nondimeno quando con buona fede, e ſenza frode, per vn poſſeſſore non decotto, ſi alienano con titolo oneroſo, le

mer-

merci, & altri mobili, ò femouenti, per vn certo vfo introdotto della detta equità, ò ragione della libertà del commercio, si rifolouono l'ipoteche, nè queste sono effercibili contro il terzo possessore; Quando però non sia per donatiuo, ò per altro titolo lucratiuo, nel qual caso, anco ne' luoghi de monti, ò loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, si dà contro il terzo possessore il ricorso sussidiario. F

F
Nel disc. 29.
di questo lib.

Cade però la questione quando non segua la rifegna formale, per la quale (come di sopra si è detto) si estingue l'antica ragione del resignante, e se ne forma vna nuoua nel resignatario; Mà continuando il dominio de' luoghi de' monti, ò di simili ragioni nell'istesso antico possessore, si atterghino con autorità dell' ufficiale à ciò deputato, à fauore d' vn creditore, se perciò questo possa dirsi potiore agli altri, in quella maniera, che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori, li quali hanno la riserua del decreto; Et ancorche ciò sia sotto questione, nõ dimeno la più probabile opinione pare, che assista à questo creditore, poiche l'attergazione hà vna specie d'assenso, il quale induce potiorità, quando però sia con autorità del superiore, à chi spetta, ancorche ciò nõ sia fuori di dubbio per qualche varietà d'opinioni, non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto. G

G
Nelli disc. 27
e seguenti e
nel disc. 39.

Non

Non suffraga il detto priuilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, ò nè libri publici, al pericolo de quali il compratore si sottopone; E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, ò meno, secondo il loro numero, ò qualità, poiche essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte, quando per la metà, e quando molto più, conforme la più ò meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il compratore, il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, ò colpa positua del venditore) non hà azione alcuna d' euizione, ò di restituzione di prezzo, perche in effetto si dice comprare l' euentualità, ò la fortuna, & à proporzione di questa uà regolato il prezzo H; Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positiuo del venditore, e non dal caso fortuito, farà egli tenuto alla refezione dell' interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

Si dà parimente ne luoghi de monti, ò simili rendite anco libere, vn' estrinseca, ò accidentale alterazione di prezzo, per la buona, ò cattiuua qualità, ò per la più facile, ò difficile esazione del frut-

7 Tom. II. de' Reg.

G

to,

H
Nelli discors
30. e due se-
guenti.

to, ò per altra contingenza de tempi; In maniera che se il prezzo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegna, che vagliano in piazza Cétodiece, e cento venti, più ò meno; Et all' incontro, benchè siano liberi, per la difficile esazione de' frutti, ò per la poca sicurezza del fòdo vagliano nouanta, ò ottanta, & anco meno.

8 Questo però si dice prezzo estrinseco, ò accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, nè gioua al Principe, ò ad altro debitore del monte, ò rendita; Che però in caso d' estinzione, basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli habbia comprati à prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la conuenzione di restituirsi; Et all' incontro sarà obligato restituire l' intiero prezzo intrinseco, ancorche siano comprati per meno. I

I
Nel disc. 33.

Bensì, che in alcuni Principati, la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo, sia seguita à dirittura col medesimo Principe, il quale per gli vrgenti bisogni, ò per la mala qualità de tempi, sia stato costretto venderli à minor prezzo, in tal caso per beneficio publico, e per vnà certa non scritta equità, si sono reintegrati i compratori di qualche veramente habbiano speso; Però in ciò non può darli

Mà oggidì resta fermo, e deciso, che si habbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d' imponerui censi, e che generalmente in essi camini tutto quello, che si dispone de stabili; Et ancorche gli assegnamenti dè frutti consistano in gabelle, & in altre rēdite pubbliche, sparse per tutto il Regno, ò Principato, ò per la prouincia destinata, nondimeno riceuono la situazione, ò circoscrizione dalla Città Metropoli, ò dal luogo della residenza del Principe, ò da quella, nella quale sia seguita l' erezione del monte, e siano destinati i pagamenti dè frutti, ò rendite. M

M
Nelli discorsi
42. & 43.

Questa comprensione però de luoghi di monti sotto nome dè stabili, non hà luogo nelle materie odiose, & esorbitanti, nelle quali sotto nome dè beni stabili non vengono se non quelli che sono stabili veri & effectiui. N

N
Nel lib. 1. de
feudi nel disc.
92.

Di molte altre cose tuol disputare il foro intorno questa materia dè luoghi dè monti, ò simili ragioni, particolarmente sopra l' obbligo de depositarij, e secretarij, nel modo di pagar bene, ò male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia, cō l' obbligo del proprio à danni, & interessi, e cose simili. O. Mà ciò non riguarda la special materia, ò natura de regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, ò con le leggi, e stili speciali in maniera, che non può

O
Di ciò si parla
nel disc. 23
& anco nel
supplemento.

dar-

daruifi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dagli stili di ciascun principato, ò paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune, sopra la capacità, ò incapacità del possessore, in maniera che se questo diuentasse religioso professo, e conseguentemente incapace di dominio priuato, e di libera potestà di disporre, sicche il dominio si acquisti alla sua religione, ò monastero capace, che non habbia potestà d' alienare i suoi beni, senz'alcune solennità, ò requisiti; Nò dimeno ciò non ostante, per istile generale del principato, ouero per priuilegio particolare dato nell' erezione del monte, il religioso possiede, & esige i frutti, & anco risegna il capitale.

Anzi in alcuni principati, ò Republiche, nè meno si hà riguardo, se il possessore diuenti religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che à tutti gli effetti di possesso, e di dominio si habbia per morto, poiche ciò non ostante, si attende solo de fatto quella persona, che sia descritta ne libri publici, & in faccia di chi cantano i luoghi de monti, ò simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legitima potestà de superiori, à chi spetta, non si leuino di testa del possessore, & nè

P
*Nel disc. 36.
 del lib. 9. de
 testamenti, o
 nel lib. 7. nel
 titolo dell' a-
 lienazioni e
 contratti nel
 disc. 12.*

nè medesimi libri publici si trasferiscano in persona d' vn' altro, che in essi ne sia descritto creditore **P**; Così, richiedendo la più volte accennata ragione della total sicurezza, e libertà del commercio, la quale nè beni indifferenti è solita riceuere pregiudizio notabile dalli rigori della legge, ò dalle sottigliezze de Legisti.



CAPITOLO QUARTO

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Tasse; Dazij, & altri pesi publici; Accennandosi doue si tratti delle franchizie, & esenzioni da detti pesi.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A facoltà d' imporre gabelle, è di ragione regale, & à chi spetta.
- 2 Se questa facoltà spetta à feudatarij maggiori di dignità.
- 3 Della medesima facoltà in mare.
- 4 Se il Principe, il quale esige le gabelle in terra & in mare, sia tenuto à danni de' ladroni, ò corsari.
- 5 Quando il Principe possa lecitamente esercitare questa facoltà.
- 6 Se sia lecito fraudare le gabelle.
- 7 Se li Baroni habbiano questa facoltà.
- 8 Dell' adiutorio che si dà da vassalli al Barone.

Se

- 9 *Se si faccia dalle comunità.*
- 10 *Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, ò misti all' effetto se si passino al successore esente.*
- 11 *Dell' altra distinzione di più specie, ò sorte di pesi.*
- 12 *Della propria significazione della parola gab-bella.*
- 13 *Della significazione della colletta.*
- 14 *Delle tasse, ò contribuzioni.*
- 15 *Delli pedaggi.*
- 16 *Delli ventigali.*
- 17 *Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.*
- 18 *Da chi in effetto questo peso si paghi.*
- 19 *Non si paga per le mercanzie di passo.*
- 20 *Che si debba attendere l' esenzione, ò qualità del compratore più che del venditore.*
- 21 *Dell' altra dogana degli animali, e pascoli.*
- 22 *Della fida, ediffida.*
- 23 *Dell' introduzione di questa Dogana.*
- 24 *Delle franchizie da detti pesi e gabelle.*
- 25 *Se la franchizia del fisco entri per la provisione dell' annona pubblica.*
- 26 *Se la medesima spetti per li vittuali per l' esercito ò soldati di presidio.*
- 27 *Della franchizia de' chierici & ecclesiastici remissiuamente.*

- 28 *La franchizia non si dà per mercanzie .*
 29 *Delli defalchi agli appaltatori delle gabelle, e dogane .*
 30 *Quando le rendite & utili delle gabelle e dogane siano de particolari .*
 31 *Delle gabelle, e collette, ò altre grauezze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitatiui .*
 32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitatiui .*
 33 *Che non sia possibile trattare di tutto .*
 34 *Della gabella de cadaueri se sia douuta .*
 35 *Se delle cose miste si paghi gabella, composte di cose gabellabili, ò no .*
 36 *Della acquauita se paghi la gabella del vino .*
 37 *Delle pene per la gabella fraudata .*

CAP. IV.



L COSA indubitata, che la facultà d' imporre gabelle, dazij, collette, & altre grauezze à popoli, sia di ragion regale, riseruata al Principe souerano; Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, & all' Imperadore, negando tal podestà

- 9 *Se si faccia dalle comunità.*
- 10 *Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, o misti all' effetto se si passino al successore esente.*
- 11 *Dell' altra distinzione di più specie, o sorte di pesi.*
- 12 *Della propria significazione della parola gabella.*
- 13 *Della significazione della colletta.*
- 14 *Delle tasse, o contribuzioni.*
- 15 *Delli pedaggi.*
- 16 *Delli vettigali.*
- 17 *Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.*
- 18 *Da chi in effetto questo peso si paghi.*
- 19 *Non si paga per le mercanzie di passo.*
- 20 *Che si debba attendere l' esenzione, o qualità del compratore più che del venditore.*
- 21 *Dell' altra dogana degli animali, e pascoli.*
- 22 *Della fida, e diffida.*
- 23 *Dell' introduzione di questa Dogana.*
- 24 *Delle franchizie da desti pesi e gabelle.*
- 25 *Sela franchizia del fisco entri per la promissione dell' annona pubblica.*
- 26 *Se la medesima spetti per li vittuali per l' esercizio de' soldati di presidio.*
- 27 *Della franchizia de' chierici & ecclesiastici remissivamente.*

- 28 *La franchizia non si dà per mercanzie.*
- 29 *Delli defalchi agli appaltatori delle gabelle, e dogane.*
- 30 *Quando le rendite & utili delle gabelle e dogane siano de' particolari.*
- 31 *Delle gabelle, e collette, ò altre grauezze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitatiui.*
- 32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitatiui.*
- 33 *Che non sia possibile trattare di tutto.*
- 34 *Della gabella de cadaueri se sia douuta.*
- 35 *Se delle cose miste si paghi gabella, composte di cose gabellabili, ò no.*
- 36 *Della acquauita se paghi la gabella del vino.*
- 37 *Delle pene per la gabella fraudata.*

CAP. I V.



E COSA indubitata, che la facultà d' imporre gabelle, dazij, collette, & altre grauezze à popoli, sia di ragion regale, riseruata al Principe souerano; Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, & all' Imperadore, negando tal podestà

anche à i Rè, ò à Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale, così dall' vno, come dall' altro dè suddetti.

2 Questa opinione però, viene comunemente riprouata, non hauendo fondamento alcuno, poiché quei Principi, li quali non riconoscono altro ² souano, che Dio, con vna total' indipendenza, si dicono, & sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima vn' Imperio ristretto, nè suoi confini, in quell' istesso modo, che ne suoi più ampli, era l' antico Imperio Romano.

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, se bene si dicono Principi, & hanno prerogative di principato souano, con le ragioni dè regali, nondimeno hanno dipendenza da vn' altro Principe maggiore, che riconoscono per souano; Come sono i feudatari maggiori di quel feudo, il quale si dice regale, e di dignità, secondo la distinzione accen nata di sopra nel libro primo dè feudi; E rispetto à questi si scorge gran varietà trà Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l' autorità dell' Imperadore, e di restringere quella de Principi feudatarij dell' Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Prouincie della Germania, dou' è molto frequente l' vso di questi feudatarij (douen-

uendosi in ciò deferir molto all'offeruanza); Per qualche tocca alla nostra Italia, la pratica è in contrario, atteso che quei Principi, li quali con titolo Regio, ò Ducale, sono de fatto fourani, in maniera, che (eccettuandone la maggior fouranità riguardante il feudo in vniverso, la qual resta all'infeudante) habbiano tutte le ragioni dell'Imperio, senza dubbio alcuno essercitano tal facultà con le persone de loro sudditi, & anco nè beni esistenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in esso si contrattino, ò che per esso passino quando l'immunità ecclesiastica, ò altro priuilegio ò la legge dell'inestitura non osti.

3 Cadendo, qualche difficoltà maggio. e, sopra la facultà d' imporre, e di essiger grauezze nel mare da nauiganti; Credendo alcuni, che per esser la nauigazione di regio ne naturale, ò delle genti, non possa esser' impedita; Mà parimente, (douel' offeruanza così habbia introdotto) de fatto s' offerua il contrario per doppia ragione; Primieramente, perche il Principe non hà meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al suo principato, poiche parimente si dice del suo territorio, il quale alcuni vogliono che si stenda per cento miglia; Et altri più fondatamente, che si debba deferire al possesso, & all'offeruanza; E però, conforme può essercitare questa facultà in terra, non pare che vi sia congrua ragione di differenza, che proi-

bisca il farlo in mare, dentro la sua giurisdizione.

E secondariamente, perche spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della navigazione; Quindi, per maggior comodità, e beneficio de medesimi nauiganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, ò contribuzione, per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura; In maniera che non è impedire la navigazione, mà fare contribuire li nauiganti, in quel che si stima necessario, ouero opportuno per rendere la navigazione migliore, e più sicura.

Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono morali) credono, che siano obligati i Principi, ò altri, li quali esigono queste grauezze, alla refezione de danni, che i nauiganti patissero da corsari; Credendo l'istesso, anco nè danni, che si patiscono da ladroni nelle strade publiche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e grauezze per la loro custodia, e buon gouerno; Mà lasciando il suo luogo alla verità, in quelle riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare); Per quanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l' osservanza de principati.

Pari-

Parimente si diffondono molto i Teologi morali, nel restringere questa podestà del Principe, al solo caso della necessità precisa, alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente, nel douer refecare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s'impieghino l'altre rendite pubbliche del principato; E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, ò nò, il fraudare le gabelle; Mà se ne lascia parimente à loro l'ispezzione, non spettando ad vn legista, il quale tratta solamète le cose del foro esterno giudiziario entrare in queste materie; Come anche nell'interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice Cænç Dommini, se abbracci, ò nò, i Principi assoluti, e souerani; Nelche per quanto appartiene al foro esterno, de fatto forse è più riceuuta comunemente l'opinione negatiua; Deuono bensì li Principi, e li loro consiglieri, e magistrati à ciò auuertire, cioè che li popoli non si deuono grauar, se non quando lo ricerchi la necessità publica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, nò già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi à lussi superflui, ò donarsi ad altri, e ne ibisogni metter gabelle, & altri pesi Atteso che (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Republica, ouero padre, e legitimo amministratore dè popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato deuono prin-

principalmente seruire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deue il marito impiegar li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, e dire alla moglie che nè suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, ò col suo sangue.

- Alli feudatarij, ò signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è che questa facoltà non compete, e pare più comunemente
- 7 riceuuto, che la detta Bolla Cænæ gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata conceduta loro dal Principe sourano, ò pure che siano in possesso per tempo immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell' immemorabile, ò centenaria, di poter' allegar' ogni titolo migliore, senza obligo di giustificarlo; E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarij e Signori inferiori, li quali se bene non hanno ragione di sourano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell' inuestitura, ò per antica consuetudine, impongono collette à vassalli, & esigono contribuzioni. A;
- 8 Essendo anco connaturale! alli feudatarij, e Baroni d' alcune parti, & particolarmente del Regno di Napoli, vna certa contribuzione, che si dà loro da vassalli per alcune occorréze straordinarie, che

iui

A

*Nel lib. 1. de
feudi nelli
scors 63. &
64.*

iuì si dice adiutorio. B

9 In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, per sodisfare le pubbliche grauezze, si impongono le gabelle dalle medesime Comunità, gouernandosi ciascuna in ciò diuersamente, conforme la qualità de' paesi; Cioè, che in alcune parti si viue con le gabelle sopra la macina, & altri vittuali; In altre con le collette sopra i beni, à proporzione del valore; Et in altre con la colletta personale che si dice la testa; Mà ciò non può farsi senza l'assenso, e licenza del Principe, ò altro magistrato, conforme la consuetudine de' paesi. C

C
*Nel disc. 54.
& 60. di questo lib. e nel disc. 5. del lib. 24. nel tit. miscellaneo.*

10 Sono le gabelle, & altre pubbliche grauezze, distinte in diuerse forti, solite chiamarsi con diuersi nomi, ò vocaboli; La più generica distinzione però è di trè specie; Cioè, che; Altre sono meramente reali, fisse, & inuariabili; Altre meramente personali; Et altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, mà variabili.

Di questa distinzione, più che d'ogn' altra, occorre frequentemente trattare nel foro, in occasione di disputa, se li chierici, egli ecclesiastici, & altri esenti, in quali per donazione, ò compra, ò successione, ò altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette grauezze, che ne pagauano gli antichi possessorisudditi, e non esenti, essendo oggidì fer-

ferma, e riceuuta la distinzione, che con li beni, passì questo peso, anco agl' esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, & invariabile, che si dice, quando sia come vna specie di cesso, ò di canone, ò di liuello, ò di tributo, e si paghi vniformeméte per la sola ragione della robba, sèza variazione; Mà cessando questo requisito, ancor che il peso si paghi per ragion' della robba, nondimeno si dice misto, come douuto dalla persona, per causa della robba. D

D
Nelli discorsi
10. 11. 12.

L' altra distinzione consiste, nè diuersi termini; **II** ò vocaboli delle medesime gabelle, ò pesi, che cadono sotto l' istesso genere di personali, ò misti, poiche; Altre si dicono gabelle; Altre Dogane; Altre collette, e dazij; Altre contribuzioni, ò tasse, solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benchè, in istretta significazione di legge, ouero in senso de' Dottori li detti vocaboli habbiano diuersè significazioni, & importino diuersè sorti di grauezze; Nondimeno sogliono questi essere sinonimi, e frequentemente l'vno si vsurpa per l' altro, in maniera che la maggior forza, non consista nelle parole, ò nè vocaboli, mà nella sostanza della verità.

Per lo più comun' vso però, sotto nome di gabelle, sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, ò altre cose necessarie all' vso umano, li quali insensibilmente si esigono dal popolo,

12 polo, in occasione di dett' vso, come per esem-
pio sono, la gabella, sopra il pane, che comunemente si dice della farina, ò della macina, e le altre sopra il vino, oglio, carne, latticini, frutti, & anche sopra altre robbe vsuali; Cadendo l'istesso vocabolo di gabella sopra li contratti, ò sopra l'eredità, & altri emolumenti, che s'acquistino, secondo l'vso d'alcune parti d'Italia, e della Spagna, e d'altri paesi.

Il nome, ò vocabolo di colletta, propriamente, & in sua stretta significazione, suol conuenire à quei pesi reali, ò misti, che si paghino à proporzione del valore de' beni, e come volgarmente si dice, per *es.* & *libram*, che in alcune parti si chiamano dazij, ò balzelli; Et anche il medesimo vocabolo conuiene à quel peso meramente personale, il quale in alcune parti si dice la testa, & in latino si esplica, col nome di capitazione.

Sotto nome di tasse, e di contribuzioni, vengono quei pesi, li quali l'accidentalmente per vna sol
14 volta si fogliono pagare, per qualche bisogno straordinario del publico; E sotto nome di pedaggi, vengono propriamente quelle gabelle, che si pagano per il passo per qualche ponte, ò scafa, ò
15 altro luogo secondo l'vso frequente d'Italia; Et è celebre per la questione, che ne fa Bartolo in occasione del passo del ponte di Perugia, per gli animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome, ò vocabolo di vettigale, appresso gli
 16 antichi latini, è molto generale, & è atto à com-
 prendere qualsiuoglia rendita, ò prouento publico;
 Anzi i medesimi Giuristi, lo sogliono parimente
 stimare vocabolo generale comprensiuo di tutte
 le gabelle, e collette, & altri pesi di sopra esplicati,
 e simili; Mà nella sua stretta, e propria significa-
 zione, deriuata dal verbo che lo compone, pro-
 priaméte significa quella porzione di mercanzie, che
 come specie di decima, si paga al Principe, ò alla Re-
 publica nell' introdurle in porto, ò in Città per
 contrattarle, e questo è il suo vero e proprio vo-
 cabolo, vñato dalla ragion comune, corrotto poi
 dalle leggi, ò vñi di nazioni forastiere; Da alcuni
 17 chiamandosi portorio; Da altri telonia; Da al-
 tri scaricatura; E da altri dogana, e quest' vltimo
 vocabolo, in Italia è più frequentemente riceu-
 to, & vñato, significando propriamente qualche si-
 paga per l' introduzione di mercanzie nella Cit-
 tà, ò nel porto, ouero per l' estrazione delle me-
 desime.

Questo peso di sua regular natura, suol' essere
 cotitatio, e come specie di decima, cioè che ne
 spetta al Principe certa quota, ò porzione, secon-
 do li diuersi vñi de' principati; Mà per comodità
 de' negozianti, è solito esigersi nel valore che tal
 porzione importa, stimando le merci à quel prez-
 zo, che vagliono prima dell' introduzione in Cit-
 tà.

ta, ò luogo, doue si habbiano da contrattare, at-
teso che il pagamento della dogana, ne cagiona
l' aumento del prezzo, mà quando gl' introduttori
delle mercanzie offeriscano la cosa, che suol' essere
l' ottaua, ò la nona, ò altra, secondo l' uso del pac-
se, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione
ricusare, quando l' offeruanza, ouero la qualità del-
la mercanzia non ricerchi altrimenti, conforme si
discorre nel teatro in questo medesimo libro, trat-
tando di questa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso, ancor-
che in fatti si paghi da mercanti introduttori, per lo
che li Giuristi dicono, che sia peso, il quale spetta al
padrone, che introduce le merci; Nondimeno,
18 attendendol' effetto, si paga dal popolo soggetto
al Principe, che l' esige, & è più tosto peso perso-
nale de' sudditi, così insensibilmente pagato in oc-
casione dell' uso, e contrattazione delle medesime
merci, le quali perciò riceuono alterazione di
prezzo, e si vendono più care di qualche l' intro-
duttore le venderebbe, quando nõ ne hauesse à pa-
gare la dogana, che però de fatto si vendono meno,
prima dell' introduzione, ò pure quando il com-
pratore assuma in se detto peso.

Il che anco si comproua, che quando l' introdu-
19 zione sia di passaggio per altri paesi, la dogana non
si paga; E da ciò chiaramente risulta, che il paga-
mento non se gua, per l' introduzione materiale,

E
 Di tutte le fu
 pite forti di
 gabelle, e pesi,
 e particolar-
 mente della
 dogana per l'²⁰
 introduzione,
 ouero l'estrazio-
 ne di mercan-
 zie si parla
 dal disc. 43.
 fino al 105. e
 nelli discorsi
 151. et segua-
 ti fino al 159.
 di questo lib.

mà per la formale, cioè per la contrattazione con proprij sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le persone esenti da questi pesi, più la qualità de compratori à minuto, li quali veramente pagando per tal causa le merci à più caro prezzo, vengono à pagar la dogana, e non quella del venditore, & introduttore, ancorche da questo de fatto se nè faccia il pagamento. E

Questo termine, ò vocabolo Dogana, per lo più conueniente à detta specie di peso, il quale dalla
²¹ legge comune si dice vettigale, e secondo la diuersità de tempi, tolea dirsi portorio, ò telonia, ò scarricatura, è solito anco significare certa specie di peso, ò emolumento del Principe per causa di pascoli publici, li quali forzosamente conuenga di comprare per vso di animali, e per lo più di pecore, secondo il diuerso vso de paesi; Come per esempio, nellò Stato temporale della Chiesa, è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme; E nel Regno di Napoli è la dogana di Puglia, ò di Foggia, per la residenza de regij ministri in quel luogo; E questo pagamento per causa di
²² detti pascoli, volgarmente vien detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito, e congruo del pascolo; Essendoui l'altro termine, che si dice *sfida*, ò *diffida*, significante la pena, ò la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà,

tà, ouero fuori del tempo stabilito, s' introducano animali à pascolare.

Questa forte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali faceſſero di ragion publica alcuni paesi più oportuni per lo pascolo d'animali, e particolarmente di pecore in tempo dell' inuerno, acciò in tal modo, senza grauar li popoli con gabelle, ò collette, potessero ottenerſi maggiori emolumenti; per le publiche spese, & occorrenze. F.

Sopra questa regalia di gabelle, ò collette, e pesi publici, cadono infinite questioni, e così nel modo di esigerle, come ancora sopra la qualità delle robe, e delle persone ad esse soggette; Ouero sopra li cōtrabandi, e pene di chi le frauda; Mà sopra tutto circa le franchizie, & esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e ciuili, ouero ecclesiastiche, e profane son state concesse; Come per esemplo, per le leggi profane, si concedono al fisco, ouero à somiglianza; Al padrone della gabella; Al padre di dodici figli; Alli soldati, & altri; E dalle leggi ecclesiastiche, & anco profane, si concedono alle Chiese, & à chierici, & ad altre persone ecclesiastiche; Si rende però quasi impossibile senza grand' euagazione, da partorire qualche confusione, il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni; Maggiormente, che per la tanto gran diuersità de' principati trà loro

indi-

F

Di questa dogana, ò fida d'animali si parla nella di scorsi 94. & 95.

indipendenti, diuerfiffimi sono gli ftili, & vfi, à quali in quefta materia conuiene molto deferire.

Accennando però circa le franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune;
 25 Per quel che spetta alla franchizia del fifco; Ent- tra il dubio, fe quella spetti per il grano, ò altri vit- tuali, che fi prouedono per la publica annona del- la Città metropoli, ò altre parti del principato; Et ancorche vi fi fcorga qualche varietà d'opinioni, Nondimeno pare che la verità dipenda dalla di- stinzione, fe i vittuali fi prouedano dal Principe; ò dal fuo fifco per distribuirfi al popolo in tēpo di careftia graziofamente, ouero à minor prezzo, in maniera, che il peso della gabella rindonderebbe in danno del Principe, e del fuo fifco, il quale ef- fettiuamente la pagherebbe, & in tal cafo entri l' efenzione; All' incontro, non entra, quando fe bene il Principe, ò la fua borfa fifcale, per mez- zo de fuoi officiali fa l'opportune prouifioni di vittuali per mantener l'ānona, & impedire l'oppre- fionē de mercanti con i monopolij (che legalmen- te fi dicono dardanarie) nondimeno ciò fi faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de me- defimi vittuali, in maniera che ciò fi rifolua in vna prudente economica amminiftrazione, douuta farfi dal Principe, che fi dice padre del popolo, e marito della Republica, perche in tal cafo, la ga- bella

bella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia. G

G
Di ciò si parla
nella discor
s. 44. & 45.
& 125.

Con l' istessa distinzione si decide l' altra questione, se sotto la franchizia del fisco, vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi ufficiali, si prouedano per il mantenimento de' soldati, e particolarmente di quelli, che stanno ne presidij di Città, ò fortezze, ò pure ne quartieri, ò in altro modo fuori dell' essercito accampato, atteso che quei vittuali, che secondo gli stili de' principi si danno dal medesimo Principe ò dal suo fisco del proprio à soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia; Come anco quelli, che s'introducono nelle fortezze à spese del medesimo fisco, e come si dice, per prouisione, ò munizione, per ouviare alla fame in caso d' assedio, & in questi entra la franchizia; Mà non già in quei vittuali, che si prouedono dal Principe, e suoi ufficiali per la detta ragione economica, ò di maggior comodità, all' effetto di distribuirli à soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, ò lo scòputino nel loro soldo, il quale si dia in vna certa tassa in denaro, sicche l'aumèto, ò la diminuzione del prezzo, vada à comodo, e danno de' medesimi; Per la ragione di sopra assegnata, cioè, che la gabella non si paga dal Principe, mà dal priuato, che però in tal caso, la franchizia sarebbe vna specie di mercanzia, esigendo due volte l' istessa gabella, cioè

H
Nell'istesso di
scorsi 44. &
45.

72 IL DOTTOR VOLGARE

cioè dall'appaltatore, e da vna parte del popolo. H

Per qualche poi spetta all' esenzione, ò franchizia delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche (come si è detto) non può darsi vna certa regola generale, poiche se bene si deue piamente tenere, per più probabile l' opinione, che anche l' esenzione reale sia di ragion diuina, generalmente, & in astratto; Nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla, vi si scorge grandissima varietà nell' osseruanza, solita nascere, ò da priuilegij, e concessioni Apostoliche, ò da antiche consuetudini, & osseruanze, in vigor delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, & antiche toleranze della Chiesa; Che però conuiene deferire molto all' osseruanza, quando questa non sia espressamente riprouata, mà più tosto tolerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Mà perche questa materia dell' immunità ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellanéo ecclesiastico però iui si potrà vedere, per non ripeter, più volte l'istesso, mentre iui se ne discorre.

Ogni sorte però di franchizia, ò di esenzione, la quale da legge ecclesiastica, ò laicale, ò per priuilegio particolare si concede, hà luogo solamente ne beni proprij, ò in quelli, che per proprio

vfo bifogni comprare; Non già in quelli che fi contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli ecclesiastici deuono pagar le gabelle, & altri pesi publici, non abbracciando mai queste effenzioni il caso della mercanzia, se non quando espressamente si dica. I

E perche le gabelle, e dogane sogliono da Principi, ò dalla Republica, per maggiote comodità, & vtile darli in affitto, che volgarmente si dice in appalto, ò in arrendamento; Quindi frequentemente nascono liti sopra il defalco, per accidenti, che occorrono di guerre, ò di peste, ò di altra mutazione di stato, come anco per introduzione di nuoue arti, ò per la probizione del commercio con alcune nazioni, ouero per aumento delle medesime gabelle, e casi simili; Mà ciò non spetta alla materia de regali, spettando piú tosto all'altra materia della locazione e conduzione, della quale si tratta nel lib. quarto nella parte terza nel titolo della locazione, doue si discorre del defalco, ò remissione d' affitto delle robbe indifferenti, mentre anco in questi termini di gabella la materia và regolata con la general disposizione, e con li termini della ragion comune.

Parimente di ragion priuata, senza mistura di 30 regalia si stima il dominio, & il possesso delle rendite, le quali si cauano dalle dogane, e gabelle, che dal Principe, ò dalla Republica si vendono à par-

ticolari, ritenendo di regalia solamente quello, che nel capitolo precedente si è discorso de luoghi di monti, e di altre ragioni pubbliche, le quali dal Principe, ò dalla Republica si vendono à particolari, poiche le dogane, e le gabelle, et altri pesi publici sono di ragione regale, per la facoltà d'imporre, e della quale sono incapaci li priuati inferiori del Principe sourano senza priuilegio espresso, ò implicito, indotto dall'immemorabile; Mà se il Principe dopo hauerle imposte, 'ne concede l'utile, egli emolumenti à persone priuate, in tal caso, appresso di queste restano in ragion priuata, saluo sempre il dominio abituale il quale tuttauia continua ad esser regale, e di ragion publica appresso il Principe; Ouero quando l'applicazione sia à quel comodo de priuati che dipenda dall'obbligo ò dall'ufficio del Principe, come per esempio quando si applicano, al mantenimento di qualche ospedale, ò di altr'opera, che dourebbe il Principe mantenere come padre de' sudditi, e come marito della Republica. L

L

Nelli discorsi
 43. 5. 81.

Vi sono altre specie di collette, tasse, e contribuzioni, le quali hanno del publico, mà non sono de regali, come son quelle che s'impingono per le comunità ò adunanze per i pesi particolari, le quali à differenza de publici verso il Principe, ò la Republica, si dicono comunitatiui; Come per esempio sono, la refezione de ponti, e delle strade publi-

publicha d'entro e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza, ouero per lo stipendio de' medici, e de' chirurgi, ò per il mantenimento dell' orologio publico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in vtile, e comodità di ciascuno in particolare; Col presupposto che diuerse siano le gabelle per le graeue del Principe chiamate però camerali, ouero fiscali, à differenza di queste comunitatiue.

Da questi pesi non sono essenti quelli, li quali per legge laicale, ò per priuilegio *siano* semplicemente essenti dalle gabelle, e pesi publici; Se poi da queste siano essenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimoquarto, in occasione di trattare dell' immunità ecclesiastica reale.

In questa materia di gabelle, cadono molte altre 33 questioni, delle quali hà dell' impossibile il discorrere minutamente; Posciache se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono per vn modo di parlare, li galconi della flotta dell' Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breue compendio fatto per li non professori, à quali deue bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, douendo lasciar qualche cosa alli Professori.

E solito però frequentemente disputarsi, quali
 34 robbe siano gabellabili, ò nò, e particolarmente
 quasi per tutta Europa corre nel volgo, e nè
 gabellieri vn' opinione, che per li cadaueri, li quali
 s' introducano in qualche luogo, ò si leuino, da vn
 altro, si debba la dogana, ò la gabella, come occorre
 nei i cadaueri de Signori, li quali si sogliono sepe-
 lire nè sepolcri de loro maggiori; Ouero, che dal
 morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo
 diuerso da quello della morte; Mà questo è vn er-
 ror manifesto, mentre ciò non hà fondamento
 alcuno in legge.

Come anco più frequentemente occorre dispu-
 35 tare di quei misti, che siano composti di varie
 specie, delle quali alcune ne siano gabellabili, &
 altre nò; Come per essemplio è il sapone, il quale è
 composto d'oglio che paga la gabella, e di acqua,
 e cenere, de quali non si paga; Ouero è la salmo-
 ra, ò altra mistura, nella quale vi sia il sale ga-
 bellabile, con cose simili; Et in ciò si deue atten-
 dere la consuetudine, ò la legge particolare del
 paese, e quando questo manchi, pare che si debba
 pagare la gabella per quella sola rata di materia
 gabellabile, che vi entra. M

M
 Nel disc. 74.

N
 Nel disc. 68.

E se per l'acquauita si debba pagar la gabella,
 36 del vino, ò pure se ne debba pagare la dogana
 come di mercanzia N; con cose simili, in quali
 parimente bisogna deferire alle leggi, ò à gli stili
 de

dè paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

L'istesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle; E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisitione, ò pure à chi spetti la pena, se al Principe, ouero all'appaltatore, con casi simili O; Posciache le regole legali piano già bandite dalle leggi, ò dagli stili particolari, ò da capitoli degli appalti.

37 Cade anco alle volte questione se il gabelliere effigi più di quelle che gli tocca, à che cosa sia tenuto, e se & à chi ne debba fare la restituzione, di qualche hà esatto malamente che nõ e facile poterui dar' vna regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza conuerrà ricorrere à qualche se ne dice nel teatro' P doue si accennano le altre

cofe in questa materia, nella quale ba-

sterà per li non professori hauer.

accennato quanto di sopra

si dice per qualche

tal quale no-

tizia.

O
Nelli discorsi
69. & 87. e se
guenti e nelli
disc. 152. &
153.

P
Nel disc. 71

CAPITOLO QUINTO.


Del Sale, e delle Saline.

S O M M A R I O.

- 1 **L** E saline per legge comune sono di ragione privata.
- 2 Delle più sorti di saline.
- 3 Che la proposizione, della quale di sopra nel numero primo non sia vera in pratica.
- 4 Della ragione, perche non si verificchi.
- 5 Quando vi siano le saline de particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.
- 6 Che cosa sia la salara.
- 7 Del doppio prezzo intrinseco, & estrinseco del sale.
- 8 Che la Salara sia una gabella.
- 9 Dell' antica introduzione di questa salara, e delle saline d' Ostia.
- 10 Anche à tempo degli antichi Ebrei.
- 11 Esì crede in tutte le altre antiche Republiche.
- 12 In che consista l' appalto della Salara.
- 13 Che l' utile consista nello smaltimento.

Che

- 14 *Che cosa si hà da fare del sale auanzato finito l' appalto .*
- 15 *Donde nasca che l' Appaltatore venda il sale à piú caro prezzo di qualche lo compra .*
- 16 *Il locatore della salara à che cosa sia tenuto verso l' Appaltatore .*
- 17 *Del pericolo de' contra bandi di chi sia .*
- 18 *L' Appaltatore non puó alterare il prezzo del sale , ne meno diminuirlo , e quando ciò si possa fare .*
- 19 *La mutazione del sale cagiona danno all' appaltatore .*
- 20 *Il sale piú bianco, e men terroso , è di maggior condimento .*
- 21 *Se la morte degli uomini , e degli animali dia giusto motiuo di defalco all' Appaltatore della Salara .*
- 22 *Se l' appaltatore in fine dell' appalto possa fare smaltimento grande di Sale .*
- 23 *Delle altre cose sopra la materia .*



C A P. V.



QUESTA regalia meriterebbe d'esser annouerata trà le gabelle, e li pesi publici, poiche in effetto è tale, come à basso si dice; Mà perche l' vso comune la tratta, e la considera separatamente, però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa diuersa.

Si deue però premettere, che altre sono le saline materiali, nelle quali si fabrica il sale, et altre sono le salare, le quali consistono nella facultà di vendere, e distribuire il sale in vna Città, ò prouincia, priuatiuamente ad ogni altro.

Le saline, secondo i termini della legge comune de Romani; sono, e possono essere di dominio, e di ragion priuata, siche ciascuno può fabricare il sale nel suo fondo, ò podere, e disporne à suo comodo, come de li frutti, che la sola natura, ouero questa vnità con l'industria, produca.

Sono le saline di trè forti, Vna più frequentemente di maritime, cioè in siti à canto al mare, nelli quali, con l'acqua marina iui introdotta, & in alcune parti mischiata con la dolce, ripercossa dal sole e dal moto artificiale, si fabrica il sale, e questa è la sorte più frequente; L'altra è di pozzi,
ò al-

ò altra sorgenza di acqua salmastra, la quale col beneficio del fuoco fa l'istesso effetto; E la terza è puramente terrestre, come specie di miniera, nel modo che sono, l'oro, l'argento, il rame, il vitriolo, e cose simili; E questa sorte di sale di terra è più rara, à segno che alcuni Santi Padri, in occasione di spiegar l'Euangelo nel quale Christo rassomiglia i suoi discepoli, e per essi i Prelati, e li Predicatori al sale della terra, habbiano lasciato scritto di non trouarsi sale di terra, e pure la pratica insegna il contrario, anco nella nostra Italia in alcune montagne della Calabria, doue sono vaste, & abbondanti miniere di sale, nelle quali si ritrouano quelle piene di sale tanto salubri; E nella Polonia vi è quella tanto celebre e portentosa miniera di sale, chiamata di Vilište, doue nelle profonde cauerne iui fatte per cauarlo (con essemplio forse non più inteso nel mondo) si dice che viua vn popolo numeroso à forma di Città senza veder mai sole, & in vna continua notte (del che se ne lascia il luogo alla verità)

Ancorche però queste saline possano essere di
 3 ragion priuata, con la libertà di valersi del sale in esse fabricato, e contrattarlo; Ad ogni modo la pratica da pertutto insegna il contrario.

Nasce ciò, ò perche le saline, così marittime,
 4 come terrestri assai feconde, e produttiue di gran frutto, dalli Principi, ò dalle Republiche si siano

fatte de regali, e di ragione publica; Ouero perche anco le picciole pregiudicassero all' altra regalia, la quale consiste nella salara, cioè nella ragion priuatiua di vendere, e distribuire il sale, e che però l' habbiano comprate da particolari, ouero l' habbiano soffocate, ò pure otto grauissime pene ne habbiano proibito l' vso à medesimi padroni, con ricompensa, ò senza, conforme la diuersità delle leggi, e degli stili de principati; In maniera che può dirsi, almeno per l' vso più comune, e frequente, particolarmente di Italia, di non esserui più saline priuate. A

A
*Se ne parla
 nelli discorsi
 105. e molti
 seguenti e nel
 li 158. & 159.*

E quando anche ve ne siano, da pertutto però è comune l' vso de principi di permetterne solamente à i padroni il fabricarlo, con proibizione sotto pene grauissime di non venderlo, ne donarlo, ò in qualsiuoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l' vso proprio, con obbligo di douerlo vendere al medesimo Principe à quel basso prezzo che porta il solo valore materiale, il quale è solito regularsi dalla spesa e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa seruirsene il Principe per la salara.

Pure tuttauia questo stile, il quale nel secolo passato (per quel che n' attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto, per le frodi, che con facilità soleuano farsi alla salara, fuche le saline grandi, e fertili si son rese di ragion publica, e le piccole si sono soffocate, e rese impraticabili.

La

La falara propriamente consiste nella detta ragione priuatiua di vendere, ò distribuire il sale così necessario per l' vso vmano, ad vn prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinseco, e naturale della materia.

E quindi nasce, che nel sale si considerano due prezzi; Vno che si dice intrinseco ò naturale, per quel che importi il valore della materia; E l'altro estrinseco ò accidentale, il quale consiste in quell' aumento, per il quale si vende dal Principe per detta causa della ragione priuatiua, nella quale consiste la regalia.

Posciache in effetto, la falara non è altro, che vna gabella, la quale insensibilmente il Principe effige da suoi sudditi, e da altri comoranti nel suo dominio in occasione dell' vso d'vn vittuale così necessario; Che però i Dottori lo chiamano peso meramente personale, nella maniera che sono le gabelle sopra gl' altri vittuali, sicche dourebbe supportarsi dalli sudditi solamente, mà l' vso comune pare che in pratica insegna il contrario.

Questa è vna regalia antichissima introdotta anco ne principij della Republica Romana, poco dopo la cacciata de i Rè, da Marco Litio Censore (à cui però fù dato il nome di salinatore) atteso che se benela fabrica del sale nelle saline d' Ostia alle foci del Teuere, fù introdotta da Anco Marzio terzo Rè de Romani; Nondimeno ciò

B
*Nel discors.
 105. & altri
 seguenti.*

seguì per sola comodità, & vso del popolo, distribuendo il sale per donatiuo; Come anche l'istessa introduzione di questo regale, si legge nell'antichissima istoria de' Maccabei. B

Et è probabile, che ne hauefferò anco l'vso le più antiche Republiche degli Assirij, de' Medi, de' Persiani, e de' Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo vna grauezza da popoli per li publici bisogni, in maniera che la regalia consiste nella detta facultà priuatiua di vendere il sale à detto prezzo alterato, dalche nasce la rendita del Principe, ò della Republica.

Mà perche l'esperienza insegna; che l'amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, ò della Republica, riesca più soggetta alle frodi, e consequentemente di minor emolumento; Quindi l'vso più comune porta, di concederle à tempo determinato à persone particolari in affitto; il qual'è solito esplicarsi col titolo di appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo, che porti l'vso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, ò facultà priuatiua di vendere, e nell'obbligo del conduttore ò appaltatore di douer prendere à suo rischio, e pericolo il peso d'esitarne ogni anno vna determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorche non ne seguisse la vendita.

Atte-

Attefocche effendo la materia per fe ſteſſa vile, & hauendofene gran quantità, dà ciò naſce, che il venderſene molto, non porta diminuzione, & ¹³ il venderſene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinſeco e naturale, mà ſi raſſomigliano all'acqua del pozzo, ò del fonte; E con la qual ſimilitudine i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolumento dè quali conſiſte nel maggiore, ò minore ſmaltimento.

Quindi però, l'incertezza del guadagno, ò della perdita, à che ſi eſpone l'appaltatore, dipende dal detto ſmaltimēto, attefocche ſeguendo di tutta la quantità, ò di ſua gran parte, farà vn gran guadagno per il prezzo aſſai maggiore, per il quale lo vende à minuto, di qualche egli lo paghi al locatore; Et all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine ſtabilito, quella gli reſta ¹⁴ inutile non oſtante che nè habbia pagato il prezzo, eſſendogli proibito contrattarla doppo finito il ſuo appalto per il pregiudizio, che ne riſulterebbe al conduttore, ò appaltatore ſueceſſore, onde viene aſtretto reſtituire il ſale, che gli auanza, al medefimo locatore, il quale è ſolito bonificarli il prezzo intrinſeco e naturale della materia, non già l'eſtrinſeco, ò accidentale, mentre queſto in effetto importa vna ſpecie di gabella, che ſi eſige dal popolo, e però non è vero prezzo, E per que-

B
 Nel discors.
 105. & altri
 seguenti.

10 segui per sola comodità, & vso del pòpolo, distri-
 buendo il sale per donatiuo; Come anche l' i-
 stessa introduzione di questo regale, si legge nell'
 antichissima istoria dè Maccabei. B

Et è probabile, che ne hauefferò anco l' vso le
 più antiche Republiche degli Asirij, dè Medi, dè
 11 Persiani, e dè Greci, come mezzo da esigere insen-
 sibilmente, e con minor incomodo vna grauezza
 da popoli per li publici bisogni, in maniera che
 la regalia consiste nella detta facoltà priuatiua di
 vendere il sale à detto prezzo alterato, dalche
 nasce la rendita del Principe, ò della Republic-
 ca.

Mà perche l' esperienza insegna; che l' ammi-
 nistrazione di queste, e simili regalie in potere del
 Principe, ò della Republica, riesca più soggetta
 alle frodi, e consequentemente di minor emolu-
 12 mento; Quindi l' vso più comune porta, di con-
 cederle à tempo determinato à persone particolari
 in affitto; il qual' è solito esplicarsi col titolo di
 appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo,
 che porti l' vso del paese, la sostanza del qual con-
 tratto consiste nella detta ragione, ò facoltà priua-
 tiua di vendere, e nell' obbligo del conduttore ò ap-
 paltatore di douer prendere à suò rischio, e perico-
 lo il peso d' esitarne ogni anno vna determinata
 quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo
 stabilito, ancorche non ne seguisse la vendita.

Atte-

Attesoche essendo la materia per se stessa vile, & hauendosene gran quantità, dà ciò nasce, che il venderfene molto, non porta diminuzione, & ¹³ il venderfene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco e naturale, mà si rassomigliano all'acqua del pozzo, ò del fonte; E con la qual similitudine i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolumento dè quali consiste nel maggiore, ò minore smaltimento.

Quindi però, l'incertezza del guadagno, ò della perdita, à che si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimèto, attesoche seguendo di tutta la quantità, ò di sua gran parte, farà vn gran guadagno per il prezzo assai maggiore, per il quale lo vende à minuto, di qualche egli lo paghi al locatore; Et all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta ¹⁴ inutile non ostante che nè habbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla doppo finito il suo appalto per il pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, ò appaltatore successore, onde viene astretto restituire il sale, che gli auanza, al medesimo locatore, il quale è solito bonificarli il prezzo intrinseco e naturale della materia, non già l'estrinseco, ò accidentale, mentre questo in effetto importa vna specie di gabella, che si esige dal popolo, e però non è vero prezzo, E per que-

sto rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello, à minuto per ricompensa di detto pericolo .

Come à dire, assume in sel' appaltatore il peso
 15 di pagare ogni anno al Principe, ò alla Republica il prezzo di diece mila sacchi di sale, à ragione di diece scudi il sacco, con facultà di venderlo à minuto nella prouincia à lui destinata, à ragione di scudi quindici, dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, hà tuttauia l'obbligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile, con seuerissima proibizione dell' vto, finito l' appalto , ò pure con obbligo di riuenderlo al medesimo Principe, à vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, ò naturale della materia .

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facultà, ò ragione priuatiua, ne risulta vn stretto rigore contro il Principe locatore, non solaméte di
 16 non poter egli dentro la prouincia assegnata all' Appaltatore, vendere, nè donare, ò in altro modo contrattare l' istessa materia ; Mà anco di non permettere, che altri lo possano fare , in maniera che dandone ad altri la facultà , ouero non proibendolo à quelli , à quali puol proibirlo , si dica non offeruar' il contratto, e non prestar la pazienza, alla quale è tenuto, acciò l' appaltatore
 goda

goda per intiero qualche, se gli è dato in appalto. C

C
Di tutto ciò si
tratta dal disc
105. al 116. e
nel 159.

17 Restano si bene à pericolo dell' appaltatore i contrabandi, nella medesima maniera che occorre nell' altre gabelle; Quando però alli contrabandi insoliti, & in forma straordinaria, non dia causa il medesimo Principe locatore, con qualche non sperata, nè verisimilmente imaginata innouazione, la quale da esso si facesse sopra il prezzo de' sali in altra sua prouincia adiacente, ò in altro modo che importasse innouazione pregiudiziale; Ciò però non importarebbe violazione di fede, ò non adempimento del contratto, mà più tosto vn caso fortuito degno del defalco; Attesoche si dice violazione di fede, ò alterazione del contratto, e non prestare la pazienza, quando l' innouazione pregiudiziale seguisse nella medesima prouincia dell' appalto, senza giusta, ò necessaria causa del ben publico, mà per guadagno, ò per altra causa volontaria. D

D
Particolarmente di ciò nel
disc. 159.

18 Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorche padrone di quella quantità di sale, per la quale hà pagato, ò deue pagare il prezzo, nõ dimeno òco durante il tēpo del suo appalto, nõ può nel venderlo à minuto à popoli, alterare il prezzo solito che se gli è stabilito in dargli l' appalto, non potendolo nè crescere, nè diminuire; Attesoche crescendolo, sarebbe

vn' imporre nuoua gabella, ò nuoua grauezza à popoli, che non puol farli, se non dal Principe, & il minuirlo portarebbe molti pregiudizij, che ne risultarebbero al Principe locatore, per il tempo in auenire; Eccetto però quelle vendite, che se ne faceffero à non sudditi fuori del principato, quando ciò non influisse in danno degli appalti d'altre prouincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti prouederfi del sale à prezzo maggiore; Douendosi però in ciò deferire per lo più all'offeruanza, & all'vso de' paesi, ouero alle capitulazioni degli appalti. E

E
Di ciò si parla particolarmente nel disc.
110. & 112.

Dalla detta circostanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell'vso, nasce particolarmente vna conseguenza notevole, cioè che quando il caso portasse la mutazione del sale, da vna specie di minor condimento, ad vn'altra dimag-
 19
giore, in tal caso l'appaltatore può dimandare il defalco ò refezione del danno; Come per essempio, nella maggior parte dello Stato ecclesiastico si vfa il sale delle saline di Ceruia, assai terroso, & vmi-
do, e conseguentemente di non gran condimen-
to; Mà perche frequentemente il caso porta che per tempesta, ò per altri accidenti queste saline s'isteriliscono, per il che bisogna prouederfi del sale
 20
delle saline di Barletta in Puglia (più commode per la nauigazione per il mare adriatico), e questo sale è men terroso, e più duro, e per consequen-

za di molto più condimento, in maniera, che per esempio) due libbre di questo, facciano quell' operazione, che fanno trè di quello di Cerui; Quindi nasce, che in tal caso l' appaltatore, giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell' appalto, il quale principalmente consiste nell'vso de popoli; Cõcorrendoui anco diuerse altre ragioni considerate nel teatro in questo medesimo libro, cioè, che li popoli auezzi à questo sale più dolce, non facilmente vsano l' altro più forte per gli animali e per le carní, ò per li pesci, e latticinij, Et anco perche essendo di tanto diuersa specie non se ne può praticare lo smaltimèto à popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, & ordinario del paese, ilche pregiudica molto al solito smaltimento. F

F
Nel desc. 107

Per la medesima ragione, probabilmente si suole pretendere l'istesso defalco, quando per peste, 21 ò per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, ò gran mortalità di animali, per occasion de quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia, poiche in questa non si puol verificare quella ragione che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l' anno sterile si possa compensare col fertile, poiche quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo à risarcirlo, e se per qualche accidente non

G
Nel disc. 105

si è hauuto in vno , ò più anni il solito vso del sale, non è praticabile, che nel seguente questo si possa duplicare . G

E se bene questa materia di defalco non hà connessione con la materia di regalia, della quale si tratta venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune, secondo i patti, e l' vso del paese ; Nondimeno si scorge qualche differenza notabile trà queste materie come molto differenti da quei beni, in quali la sterilità occorre, per accidente del cielo , ò della natura .

22 Come anco, per la sudetta ragione priuatiua di vendere, e contrattare, nella quale consiste la sostanza di questa regalia, & appalto rispettiuamente, conforme non può l' appaltatore (come si è detto di sopra) sminuire il prezzo solito trà sudditi, cosi non può verso il fine del suo appalto, affettamente procurarne lo smaltimento insolito, e riempirne le botteghe, ò li fondachi, in quali si venda a minuto, per il pregiudizio che si porta all' appalto seguente, quando si faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caso, ò la fortuna dell' appaltatore lo porti . H

H
Nel disc. 112

In ciò però non può darfi vna certa forma, douendosi il tutto regolare dall' offeruanza degli appaltatori predecessori, e dall' altre circostanze del fatto, essendo cosa quasi connaturale à questi appalti

palti, li quali si fogliono fare per più anni, cioè che nè primi anni habbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli vltimi. I

I
Nel disc. 105
e 112. & an-
che nel disc.
79. & 89.

23 Molte altre questioni fogliono cadere in questa materia, mà perche non riguardano questa regalia in particolare, mentre caminano con le regole generali delle gabelle, e di altre cose simili, però l'istesse cose, accennate nel cap. antecedente si applicano à questa regalia del sale, non già per la sua special natura mà per le regole generali.



CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' minerali, di oro, argento, rame, ferro, alume, vitriolo, solfo, e simili; Come anche delle fodine, e scauazioni di pietre, e di altre materie; E de' tesori, e di altre cose sotto terra.

S O M M A R I O.

- 1 **L**E Miniere di oro, & argento, sono da per tutto di ragione regale, e della ragione perche.
- 2 Della ragione perche alcuni luoghi secondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion publica.
- 3 Anche se le miniere sudette nascano in fondi de' particolari.
- 4 Della differenza trà quelle de' fondi priuati, e quelle de' publici.
- 5 Delle miniere d' altri metalli, & altre cose di mezzana qualità.
- 6 Della regalìa anche in queste miniere:
- 7 Della ragione, per la quale non si può fare scau-

uazioni senza licenza del Principe .

- 8 *Le miniere ò fodine di creta , e pozzolana , e cose simili , sono di ragione priuata .*
- 9 *Se , & à chi spettino gli emolumenti di queste miniere , e se si stimino frutto , ò sorte principale .*
- 10 *Qual sia il tesoro .*
- 11 *Posto che sia tesoro , à chi si acquisti ,*
- 12 *Perche causa questa materia de' tesori non si disputi per termini di ragione .*
- 13 *Delle statue , & altre robbe lauorate .*
- 14 *Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescriuere nelle licenze .*

C A P. V I.

N Elle miniere dell' oro , e dell' argento , pare che cōcordino gli scrittori , che per vso cōmune di tutti i principati siano di ragion publica , e spettino al Principe , come regali , atteso che , effendo l' oro , e l' argento tanto necessarj per il mantenimento degli eserciti , e per le altre spese che bisogna fare , per difesa , e buon gouerno de' popoli , e per mantenimento , ò recuperazione delle giuste ragioni del principato ; Quindi risulta , esser congruo , che questo grande , e straordinario beneficio della natura , sia di ragion publica , acciò in tal modo ridondi à benefici-

nefizio comune di tutto il popolo, il quale così riceua sollieuo da quelle grauezze, che per dette spefe bisognerebbe per altro soffrire, quando il Principe, ò la Republica non godesse tal benefizio. A

A
Nel disc. 147

Per questa ragione ancora (come di sotto si dirà al suo luogo, e si è accennato nel principio di questo libro) l' vso hà portato, che si siano anchora rese di ragion publica, alcune parti di mare, & alcuni laghi, e stagni, & ãncò alcune selue, e luoghi terrestri, in quali la natura, con insolito stile sia stata molto feconda, e prodiga delle sue grazie, acciò di queste in tal modo, ne vengano à partecipare tutti. B

B
Nel disc. 2.
del lib. 1. de
feudi.

Che però in proposito delle miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte si è detto) la scrittura sacra nel libro de' Maccabei, in occasione di parlare della potenza de' Romani, l' vnica, e maggior menzione, che faccia circa l'acquisto delle Spagne, consiste in questo di hauer posto queste miniere sotto il suo dominio.

Quando queste miniere si scoprono ne' fondi priuati, diuentano subito di ragion publica; E se bene alcuni Giuristi, trattando de' metalli, e delle miniere, e minerali, indifferentemente tengono diuerse opinioni, mentre quando la miniera (che dalla legge de' Romani vien esplicata col termine di fodina) fosse in fondo priuato, danno sopra
di

di ciò diuerse distinzioni; Nò dimeno tal questione camina bene negli altri metalli, come à basso si dirà; Mà quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l'oro, e l'argento, & anco le pietre pretiose, le quali volgarmente son dette gioie che caminano con la medesima regola; La pratica insegna che tali questioni restino oggidi ideali; Nascendo tal'equiuoco dalla simplicità di quei puri Giuristi, li quali caminando in ciò solamente con qualche ne dispongano le leggi ciuili de' Romani, non riflettono à quel che dopò la scissura dell' Imperio Romano, hà portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmente circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, & anco nel primo de' feudi, e nel terzo della giurisdizione, & in altri luoghi.

Poiche oggidi si praticano molte cose, che la legge ciuile de' Romani non conobbe; Ben' è vero che conforme scriuono quelli, li quali trattano dell' Indie, e delle loro miniere, deue anco in questa sorte di minerali maggiori, deferirsi molto all' osseruanza che suol' esser varia trà quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi pubblici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, ò poderi de' particolari. C

C
Nel detto
disc. 147.

Qualche maggior questione trà Dottori si scorge, in quella sorte di metalli, ò di altri minerali

5 rali, li quali siano situati nello stato mediocre, trà li più pretiosi d'oro, e d'argento, e gioie, e li più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, ò di pietre ordinarie, e cose simili di minor stima; Come sono i metalli, di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, dialume di solfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, & altre pietre di straordinaria stima, e qualità, se queste debbano dirsi de' regali spettanti al Principe, ò nò.

In ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Tenendo alcuni semplicemente l'affermatiua; Altri indifferentemente la negatiua, la quale in termine di ragion comune si crede la più probabile; Et altri che vi sia la regalia del Principe, la quale consista nella decima; Ma per quanto si appartiene alla pratica, la vera resolutione si crede esser quella che in ciò si deue deferire alle leggi scritte, ò non scritte de' paesi, ouero de' principati, sicché non può daruisi regola certa, e generale. D

D
Nell' istesso
disc. 147.

6 Quello però che comunemente si stima di ragion regale, consiste in tre cose; La prima circa il dominio di queste miniere, ò fodine, che siano in luoghi pubblici, cadendo solamente detta questione in quelle, le quali siano ne' fondi, e poderi di persone particolari; Secondariamente nella facoltà, per seruizio publico, particolarmente nelle miniere de' metalli necessarj all' uso umano, alli
pro-

professori di quest' arte ; di poter scauare , e lauorare ne' poderi de particolari , quando questi non vogliano farlo per se stessi, col pagar loro il dāno che ne vĕgano à riceuere nella superficie, & anco la decima del minerale ; E terzo nella facoltà di proibire le scauazioni in generale, attesoche queste anco ne proprij poderi, per leggi scritte, e non scritte, di tutti li principati non si possono fare, senza licenza del Principe, ò de suoi magistrati, à ciò deputati. E

E
Nell'istesso
disc. 147.

7 Nasce ciò da due ragioni ; L' vna per sapere , e riconoscere (bisognando) se la miniera sia d'oro, ò d' argento , ò di tesori, ouero di altre cose di sua ragion publica e regale ; E la seconda per riconoscere che la scauazione non segua in luogo publico , cominciandola dal priuato ; E tale è la pratica comune in generale , non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa , e generale per la diuersità delle leggi, e de' stili de principati, à quali , come si è detto , si deue deferire .

8 Rispetto poi alli minerali dell' infima , e più bassa condizione di sopra esplicata , di creta , e di arena , ò pozzolana , ouero di pietre ordinarie , e cose simili ; Concordano tutti , che siano di ragion priuata , e spettino alli padroni de' poderi , ò de' fondi ; Che però, eccetto detta licenza necessaria per la scauazione in generale , non vi si scorge altra regalia , mà vanno regolati con i ter-

F
Nell'istesso
disc. 147.

mini della ragion comune. F

Quindi, tanto in questi, quanto ne' mediocri, & anco in quelli di prima sfera, d'oro, e d'argento, per quella rata che ne spetti al padrone del fondo, cadono più questioni (le quali però sono estranee da questa materia de' regali, attesoche cascano sopra le materie indifferenti, rispettivamente;) Cioè, trà l'usufruttuario & il proprietario; Ouero trà il marito, e la moglie; O trà il padron diretto, & il feudatario, ò enfiteuta, ò conduttore perpetuo; Come anco trà la Chiesa, & il beneficiato; O trà l'heredità fidecommiffaria, & il possessore del fidecommisso; Ouero trà il compratore, & il venditore, se, & à chi spettino gli emolumenti de minerali, che si cauano, e se questi habbiano natura di frutto, ò di sorte principale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettivamente, risultando per lo più la dccisione dalla qualità della miniera, se sia grande, & indeficiente, in maniera che l'escauazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente, secondo l'uso solito, & antico; Et in tal caso si stimi frutto; Et all' incontro, si stimi capitale, ò sorte principale, quando sia piccola, in maniera che con l'escauazione si consumi affatto, ò che in altro modo, quella, ouero il fondo si réda inutile, ò si deteriori,

conforme più distintamente si tratta in dette sue materie, e particolarmente sotto il titolo della dote, nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto, in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito; Et anco nel titolo dell'enfiteusi; Et in quello delle seruitù doue si tratta dell'vsufrutto; E questo quanto alli minerali, e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale.

Quanto poi alli tesori, e denari, e robbe preziose nascoste; Come ancora circa le statue, e pietre lauorate, & altre robbe, le quali suppongono l'artificio vmano; Quando non vi siano leggi particolari scritte, ò non scritte del principato (alle quali essendoui, bisogna deferire,) si che conuenisse caminare con li termini della ragion comune.

Circa i tesori, cade primieramente la questione, quando propriamente si dicano tali, ouero più tosto denaro nascosto; Atteso che il tesoro si dice vna massa d'oro, ò d'argëto ridotto, ò non ridotto in moneta, ò pure di gioie, e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo, che non se ne habbia memoria alcuna, in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro; Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta, che i Dottori distinguono dal tesoro. G

Posta questa qualità di tesoro in tal caso si di-

stingue; Primieramente, se l'inuentione sia ca-
 11 suale, ò in altro modo lecito, ò pure con incantes-
 mi, ò con altri modi illeciti, artefo che quando
 sia in questa seconda maniera, l'occupa tutto il
 fisco, e cade sotto la regalia, per causa del modo
 proibito, & illecito.

Mà quando sia conforme la prima lecitamente;
 In tal caso si distingue, trà i luoghi pubblici, e li pri-
 uati, e trà li profani, e li sacri; E da questa di-
 stinzione nasce la distribuzione delle porzioni al
 fisco per ragion publica, & al padrone del fon-
 do, & all'inuettore rispettiuamente.

Bensi che molto rari, e quasi niuni sono i casi,
 in quali questa materia vada trattata per questi
 termini di ragion comune, e con le solite dispute
 12 giudiziarie, nella maniera che si trattano le liti pri-
 uate; O perche siano quasi in tutti i principati le
 cose alterate con le leggi, e stili particolari; Oue-
 ro perche consistendo la regalia principalmente,
 (come si è detto di sopra) nell'atto della scaua-
 zione, la quale non può farsi senza la licenza del
 Principe, ò de' suoi officiali à ciò deputati, nè ri-
 sulta, che, ò detta licenza si dimanda, ò no; Se si
 dimanda, in tal caso se gli prescriue la legge, la
 quale si deue offeruare; E se non si dimanda, si
 camina per la strada criminale rigorosa, per l'at-
 to proibito della scauazione; E per conseguenza,
 quando ciò si scopra, il fisco, non solamente
 de

de fatto occupa il tutto, ma feueramente castiga, e trauaglia il presuppuesto scauatore, & inuentore, nella persona, e ne' beni propri.

Anzi ciò più frequētemente suole anco succedere, quando l'inuentione sia meramente casuale, e non per scauazione premeditata; O perche non se ne sia subito fatta la denunzia al fisco; Ouero perche questa non sia stata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione à lui douuta; In maniera che questo beneficio della fortuna, in tanto resta tale, in quanto sia accompagnato da vna somma segretezza, e prudēza, poichè altrimenti si risolue in maleficio, e disgrazia. H

H
Nell' istesso
disc. 147.

Rispetto poi all' altre robbe lauorate; Queste spettano al padrone del fondo, e conseguentemente al fisco, quando siano in luogo publico, ¹³ essendo ciò di ragion priuata, più che publica; Et in tal caso cadono le sopra accennate questioni; se siano sequela del dominio diretto, ouero dell' vtile, e se spettino al venditore, ò al compratore come sopra; Bensì che cadendo l' accennata regalia generale sopra la licenza, la qual' è ¹⁴ necessaria per la scauazione; Quindi nasce, che in questa licenza sogliono prescriuersi alcune leggi, e condizioni, conforme le diuerse leggi, e stili de' principati, in alcuni de' quali sogliono eccettuarfi le statue, e le medaglie d'oro, e d'argento, e di pietre preziose, & altre cose di gran valore.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco , e delle ragioni fiscali ; E
delle pene, e multe, e delle
confiscazioni.

S O M M A R I O.

- 1 **A** Chi spetti il fisco .
- 2 **Q**uali Baroni , e Signori inferiori habbiano il fisco .
- 3 Come sia il fisco de' Signori Inferiori .
- 4 Se li Vescouï habbiano il fisco .
- 5 Chè cosa importi che le ragioni del vero fisco spettino , ò no .
- 6 Dell' ipoteca legale , la quaie spetta al fisco , ò della sua ragione .
- 7 Dell' erario , che si deue dare delle comunità al Barone .
- 8 Della distinzione trà il fisco odioso , e penale . Et il fisco fauoreuole .
- 9 Quando camini la massima , che in dubbio sia mala la causa del fisco .
- 10 Del concorso del fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore .

Della

- 11 *Della pena contro quelli , che diano li consi al fisco non fedeli .*
- 12 *Che cosa si ricerchi per l' incorso di detta pena .*
- 13 *Delle due specie di confiscazioni penali .*
- 14 *Perche causa nella confiscazione generale de beni, oggi non si dia regola certa .*
- 15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni .*
- 16 *A chi spetti quella per lesa Maestà Diuina.*
- 16 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione .*
- 18 *Come camini la confiscazione de' beni , che siano in diuersi territorij , e delle distinzioni , che sopra ciò cadono .*
- 19 *Della distinzione trà la confiscazione per la condanna uera , e la contumaciale , se sia vera , ò no .*
- 20 *Qual sia la vera distinzione e di quelle nella quale , della quale al numero 18 .*
- 21 *Che il fisco del Principe sia unico , diuiso in più borse .*
- 22 *Vna persona è serua in vn Principato , & è libera nell' altro .*
- 23 *Dell' uso di acquistar beni in più Principati , e della ragione .*
- 24 *Le leggi civili come si offeruino , e con che autorità . e per qual causa si dicano comuni .*
- 25 *Della ragione , per la quale in caso di eresia , la confiscazione segua da per tutto .*

A quali

- 26 *A quali debiti, ó pesi sia tenuto il fisco, in caso di confiscazione.*
- 27 *Quali ragioni non spettino al fisco in caso di Confiscazione, mà spettino all' erede.*
- 28 *Che non succeda nel iuspatronato.*
- 29 *Se si possa proibire la confiscazione dal testatore.*
- 30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*
- 31 *Se ciò camini nelli delitti graui di lesa maestà; E qual sia l' uso di Spagna.*
- 32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*
- 33 *Della partecipazione de' Giudici, nelle pene, e nelle confiscazioni, remissiuamente.*
- 34 *Della materia dell' annona.*

C A P. VII.



Ncorche, così sopra la significazione di questo vocabolo, *fisco*, come ancora sopra la ragione d' hauerlo, li Dottori trattino molte questioni; Nondimeno pare che più comunemente sia riceuuto (trattando di Principi, e Signori temporali), che il fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sourano; Ouero à quei feudatarij, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali habbiano le ragioni di principato, con tutte
le

le regalie anco maggiori, mà non già à Baroni, e feudatarij, ò à signori inferiori, quando non l'habbiano per special concessione del Principe, otero per la solita prescrizione immemorabile, ò centenaria, in vigor della quale si possa allegare il privilegio, & ogni altro titolo migliore: A

A
Nel lib. 1. de
feudi nel disc.
72. & in que-
sto lib. nel disc
160. nel quale
si tratta della
materia del fe-
co

2 Vi sono però alcuni Signori, li quali, ancorche piccoli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno habbiano il fisco; Cioè che possedendo anticamente le loro signorie in libero allodio; habbiano per un otio di protezione, ò per altro rispetto, giurato fedeltà, e si siano fatti vassalli d' altro Principe, il quale contento della sovranità, li conferui nell' altre loro prerogative, e giurisdizioni, anco regali; Attesoche in tal caso, conforme ritengono l' altre regalie, così anco possono ritenere questa, conforme si è detto nel libro precedente de feudi. B

B
Se ne discorre
nel lib. 1. de
feudi nel disc.
63. e nel detto
disc. 72.

3 Quando poi il feudatario, ò il Barone inferiore, di fatto sia in possesso d'hauer il fisco per privilegio esplicito, ò per implicito, che porta il detto possesso immemorabile, ò centenario; In tal caso, si dice hauerlo impropriamente, e più tosto nel solo esercizio, ò emolumento della borsa fiscale, risedendo tuttauia il fisco abituale, come vnico, & individuo, in potere del Principe sovano, al quale li feudatarij, ò altri signori siano sudditi, con la totale

subordinazione, secondo la distinzione de' feudatari più volte accennata nel detto libro precedente de' feudi; E ciò cōferisce molto alla questione, della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robbe e sistenti in diuersi territorij. C

C
In questo lib.
so lib. nel sup-
plemento.

- 4 Per qualche poi spetta al foro ecclesiastico, è gran questione trà Dottori, se li Vescouij, & altri Ordinarij habbiano veramente il fisco; E pare che scōdo la più vera, e più comune opinione, entri la medesima distinzione, che il fisco abituale sia veramente vnico della Chiesa vniuersale, e per consequenza del Papa, e che i Vescouij, & altri Ordinarij, per consuetudine, ò in altro modo ne habbiano l'esercizio, e l'emolumento, secondo che porti l'offeruanza, alla quale in questo proposito si deue deferir molto; Poiche se bene la confiscazione de' beni vacanti d' vn chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale; Nondimeno ciò non si riferisce alla ragione fiscale, & alla regalìa de' beni vacanti, mà ad altra ragione, come si offerua di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente, trattando di questa regalìa de' beni vacanti.

- 5 Importa molto il vedere, se ad vn signore, ò superiore, così ecclesiastico, come secolare, il quale non habbia ragione di principato, è di sovrannità, spettino, ò nò le ragioni del fisco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali, le quali non risultano dalla condanna

danna di quel superiore, ò suoi ufficiali, mà dalla ragione comune; Come per esempio quando occorre cõfiscazione per delitto cõmesso in altro territorio, ò principato, per il quale, ciascuno confiscasse qualche sia nel suo, cõforme à basso si dirà; Ouero che per defetto d' erede, e di legitimo successore, si apra la successione ne' beni vacanti, con casi simili; Come anco per molti priuilegij, li quali competono al fisco creditore, e non al fisco penale, particolarmente quello della potiorità ne' beni acquistati, dopoi contro i creditori anteriori, e simili.

Poiche se bene si crede probabile, che il priuilegio dell' ipoteca tacita, ò legale, la qual si concede al fisco, contro i suoi amministratori, debba anche spettare alli Vescou, & alli Baroni, e simili superiori, contro li loro economi, & erarij, & altri amministratori; Nondimeno ciò si può riferire alla medesima ragione, per la quale tal priuilegio si concede anco à pupilli, & à minori, & ad altri, li quali viuono sotto l' amministrazione legale e necessaria, stimandosi anche questa di tal qualità, per non conuenire alla dignità del Vescouo, ò del Barone, e signore del luogo, che amministri per se stesso la robba della Chiesa, ò del feudo.

Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli, i vassalli, e le loro comunità, sono tenuti dare al Barone, vn' amministratore, il

D
Nel lib. 8. del
credito nel di-
scorso 39.

quale si chiama crario, per l'aministrazione però del feudo e de' beni feudali solamēte; nò già degli altri suoi beni liberi, & allodiali, per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, ò del feudo, il quale si considera come persona; ò corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescouo, ò dal Barone, come suo ministro, e per consequenza non e priuilegio peculiare del fisco solamente.

Presupposta la ragione di fisco, ò sia nel Principe, ò sia in altro inferiore; Questa si distingue nel fisco, che alcuni dicono patrimoniale, e fauoreuole, e questo è quello, il quale consiste nelle robbe, e rendite publiche del Principe, ò della Republica, da quali si costituisce quella dote, che la Republica come moglie, ò come pupillo, dà al Principe, come suo marito, ouero come suo tutore; ò gouernante per li publici pesi, siche si tratti de' suoi priuilegi contro gli amministratori, & appaltatori, e debitori, ouero occupatori, de' suoi beni; Et il fisco penale, & odioso, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle pene, e dalle confiscazioni.

Differenza notabile si scorge trà l' vna, e l' altra specie, attesche il primo (come si è detto) è fauoreuole, e gode molti priuilegij, particolarmente; il già accennato della potiorità nè beni acquistati dopoi, contra l' ipoteche anteriori, con altri priuilegij, de' quali si tratta nel libro ottauo sopra
la

la materia , del concorso de' creditori ; Mà questi non competono all' altro fisco penale , & odioso , rispetto al quale entra la regola , che in dubbio si deue giudicare contro di lui ; Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio à Traiano , che sotto il buon Principe , la causa del fisco è sempre mala ; Mà ciò non procede nell' altro fisco patrimoniale , à fauore del quale in dubbio si deue rispondere . E

E
Di questa divisione e de' suoi effetti nel detto disc. 160 & anco nel disc. 122. & legg. Enel supplemento di quest' istesso titolo .

Sotto questa materia de' regali , cade più tosto il fisco penale , che il patrimoniale , atteso che rispetto ¹⁰ al patrimoniale , le questioni forensi , per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de' debitori , ò amministratori fiscali , e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottauo nella materia indifferente del concorso , e dell' anteriorità , e potiorità de' creditori , e non sotto la presente materia de' regali .

Cade si bene , anco in occasione del fisco patrimoniale , e fauoreuole , l' ispezione penale contro ¹¹ gli amministratori , e gli appaltatori , li quali fraudasse ro il fisco nel rendimento de' còti ; Atteso che , quasi in tutti i principati , per loro leggi particolari , sono imposte pene graui à quelli , li quali dessero i conti de' loro appalti , ò amministrazioni men fedeli ; È trà l' altre pene suol' esser quella del decuplo , ò del nonuplo , ò altra simili somma grande , stimandosi piccola pena quella del duplo , ò del quadruplo ,

plo, che si troua stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, & occupatori di quel d' altri; E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest' atto cosi maturo, e solenne, si scorga l' animo deliberato del fraudatore, siche si conuinca il suo dolo per l' incorso della pena.

Entrà però trà Dottori la questione, se à tal' effetto basti l' atto solo dell' esibizione de conti
 12 giurati, li quali poi si conuincano men fedeli, ò vero, che vi sia necessaria la perseveranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pèdète la quale possa darli luogo alla retrattazione, ò correzione dell' errore; E quell' yltima opinione pare la più ragioneuole; Come ancorache l' errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all' effetto di pena cosi graue, si crede più vero, che vi bisogni vn dolo positiuo, dal quale ogni causa probabile scusa, ancorche nella discussione si scopra erronea.

Et anco, si richiede che (secòdo vn' opinione più probabile, ò almeno più equa, contraddetta però da fiscali), la fraude, ouero alterazione sia delle partite dell' introito, nel quale sia l' occultazionè, non già nelle partite d' esito, e trà le pretensioni di defalco, ò simili, quando in ciò l' errore non sia circa le spese douute farli, e non fatte, ò che in altro modo

modo sia chiaro il dolo, e la fraude, senza scusa probabile. F

Intorno poi al fisco penale, sopra le confiscazioni, ò pene, da applicarsi al fisco; Due sono l'ispezioni; Vna sopra le pene, e multe borfali particolari, ò accidentali, in certa somma; E l'altra; circa la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente, il fisco succeda come vn certo erede, che dà Giuristi si dice anomalo.

In questa seconda sorte di confiscazione vniuersale, non può darsi regola generale, come si daua in tempo dell' antico Imperio Romano, quando tutto il mondo si diceua vn principato, e si reggeua con vna sola legge; Attesoche la gran diuersità de principati totalmente separati, & indipendenti, introdotta doppo la scissura dell' Impero Romano, hà cagionato tantà diuersità di leggi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa, che si rende impossibile il poterui dar regola generale, che però bisogna deferire alle dette leggi & agli stili particolari.

Caminando però con i termini della ragion comune; La confiscazione generale de beni, non si dà, se non che nè delitti di lesa Maestà diuina, & vmana; E nell' vno e nell' altro caso questa specie di confiscazione, è di ragion regale, che però spetta solamente al sourano, e non alli

Baro-

F

Di questa materia del decuplo, ò del nonuplo si tratta nelli disc. 119 cò due sequenti

*Dei mon. 3. 71
non si può
conoscere
che non
siano
stati
conferiti*

*Dei mon. 3. 71
non si può
conoscere
che non
siano
stati
conferiti*

Bàroni, ò signori sudditi, quando il priuilegio del sovrano, ouero l' antichissimo possesso immemorabile, non concedesse altrimenti.

Cadendo la questione nella confiscazione, la
 15 qual risulta dalla lesa Maestà diuina, se spetti al fisco ecclesiastico del Papa, ouero al fisco temporale del Principe del luogo; Et in ciò si scorge molta varietà d' opinioni; Lasciando però il luogo alla verità, pare che vada deferito parimente alla pratica, & all' osseruanza de' luoghi, ò de' principiati. G

G
 Nel detto disc.
 160. & anco
 nel suppleme-
 to in quest'ome
 del s'imo titolo.

Et se bene nella medesima materia della confi-
 16 scazion generale (quando à questa regolarmente sia luogo), così ne detti due casi, per ragion comune, come negli altri risultanti da leggi, ò stili particolari, cadono molte questioni, particolarmente se debba entrare quando vi sia vn certo numero de' figli; Opure se sotto la confiscazione de' beni del delinquente vengano le ragioni, le quali à questo competono in sola speranza per la legitima ne' beni del padre ancor viuo, e simili; H
 Nondimeno ciò riguarda più la materia de' delitti, e delle pene, che quella de' regali, che però se ne tratta al suo luogo nel lib. decimo quinto de' giuditij, oue si accenna qualche cosa delle materie criminali; Cadendo sotto questa ispezzione de' regali principalmente, la competenza della confiscazione, cioè se vi entra, & entrando à chi spetti.

H
 Nel detto disc.
 160. e nel lib.
 9. nel tit. della
 legitima nelli
 disc. 13. & 14

La

La più notabil questione , la quale in questa materia di confiscazione generale si scorga , pare
 17 che riguardi il caso , che il delinquente possieda beni in più principati, ouero in più prouincie, ò territorij , se essendo stato condannato alla confiscazione de' beni dal giudice competente del delinquente , ò del luogo del delitto , caschino sotto la confiscazione quei beni che siano in altro principato , ò in altro territorio , & à fauore di chi .

E benchè sopra ciò si scorga troppo gran varietà d' opinioni, particolarmente trà gli antichi ,
 18 così ciuillisti , come canonisti ; Nondimeno più comunemente vien seguitata vna distinzione data dagli antichi Autori , e da nostri primi padri nell' esplicazione delle leggi ciuili dopò la loro inuentione , & vso ; Cioè , che se la confiscazione non nasca da legge comune , mà da legge particolare di quel luogo , ò prouincia , doue sia seguita, in tal caso non abbracci li beni fuori del territorio , ò della giurisdizione del medesimo giudice ; In caso poi che segua per legge comune debba abbracciare tutti i beni , ouunque siano , ancorche fuori del territorio , ò giurisdizione , purchè però ciascuno consista nel suo ; E quindi si suole inferire , che quando si tratti di confiscazione per il detto delitto di lesa Maestà diuina , ò vmana , in maniera che entri la confiscazione per legge comune , sia luogo à quella di tutti i beni , ouun-

que siano, à fauore di ciascun fisco del proprio luogo rispettiuamente.

Questa distinzione, così generale, viene acutamente impugnata, anco da vecchi, atteso che, essendo ciò effetto della giurisdizione, non pare che questa possa stenderli fuori del proprio territorio; Che però per togliere questa difficoltà si fuol dare vn' altra distinzione, cioè, che se la condanna risulta dalla pena capitale, vera, & effettua, e non contumaciale, contro il reo confesso, ò conuinto, in tal caso camini detta distinzione generale, ma non già nell' altro caso, nel quale la condanna sia finta, e contumaciale contro vn' assente; Assegnandosene la ragione della differenza, che nel primo caso, il reo, ouero delinquente, diuenta seruo della pena, e conseguentemente incapace, così di dominio, e di possesso, come anco di eredità, e di successione, per il che il fisco dell' altro luogo, diuerso da quello della condanna, confischerà i beni esistenti nel suo territorio, non in ragione di giurisdizione, ma in ragione di beni vacanti, il che non segue nell' altro caso della condanna finta, ò contumaciale, che secondo li diuersi stili fuol risultare dal bando capitale, atteso che non produce questi effetti, fuori del territorio, ò della giurisdizione di quello, che dia il bādo.

Mà parimente questa distinzione (ancorche appresso alcuni habbia riceuuto gran plauso) non si cre-

si crede fondata, e la pratica insegna il contrario, almeno dentro il medesimo principato, ancorche diuiso in diuerse prouincie, ò gouerni, attesoche restringendosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge comune, alli soli casi di lesa Maestà diuina, & vmana; Quando vno di questi casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto, ancorche ciò sia in contumacia, tuttauia, di fatto si procede alla confiscazione de' beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe, di cui il delinquente sia ribelle, ancorche le robbe siano in diuerse prouincie dell' istesso principato, e che habbiano le borse fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d' vna prouincia.

Anzi quando si dia il caso, che vn medesimo Principe sia possessore di più Regni, ò Principati, trà loro totalmente distinti, & indipendenti, & in quali faccia figura diuersa di più Principi, e possessori per diuersi titoli, con quella moltiplicazione di diuerse persone formali, che la legge finge in vna persona materiale, in maniera che quando si tratti di delitti priuati, il delinquente in vn regno, ò principato dell' istesso Principe, non sia punibile nell' altro regno; Come per esempio habbiamo del Rè di Spagna, il quale con diuersi titoli nella medesima Spagna possiede diuersi Regni trà se indipendenti, & altri in Italia & Isole adiacenti; Nondimeno, quando si tratti

di delitto di lesa Maestà di prima classe, nella persona dell' istesso Principe per causa di stato, in tal caso, ancorche il delinquente, il quale si sia posto in salvo, fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni, questa entra in tutte le robbe, ouunque siano sotto l' istesso dominio, e monarchia, benchè li principati siano tra loro diuersi; E se vn reo di lesa Maestà diuina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in vn principato, ò dominio, ancor questa abbraccia tutti i beni, ouunque siano.

Et all' incontro, se in vna prouincia, ò prefidato segua la confiscazione per legge particolare, con la condanna capitale del reo, vera, & effectiua, in maniera che diuenti seruo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima distinzione generale, non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio, ancorche del medesimo principato, mentre nõ nasce da legge comune, mà dalla particolare; Dunque la detta distinzione trà la condanna vera, & effectiua, e la contumaciale, non è considerabile in altro, che nè delitti priuati, rispetto alle robbe, le quali siano in vn medesimo regno, ò principato distribuito in diuersi prouincie, ò territorij.

Mà quando si dia il caso che si verifichi l' vn' e l'altra distinzione, cioè che la confiscazione segua,
non

non finta, e contumaciale; ma vera, & effettiuua e non per disposizione di legge particolare, mà comune; In tal caso per la gran varietà d'opinioni, e de' stili non può daruifi regola ferma, e generale, che però entra quel che si è già protestato nel Proemio, cioè che si discorre della propria opinione, tale quale sia; E secondo questa, si crede verissima la distinzione, la quale più giudiziosamente vien data da moderni, cioè che, ò si tratti di vn medesimo principato, diuiso in più prouincie, ò presidati, ciascuno de quali habbia il suo fisco distinto; Et in tal caso, se la confiscazione dipende da quella legge, la quale sia comune à tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente, fuggendo dalla sua prouincia, ò patria, e ricouerandosi in vn'altra prouincia, ò presidato, ancor' iui sia punibile, e possa dirsi seruo della pena per quel modo di dire, che in ciò si vfa dà Giuristi, debba entrare la confiscazione generale di tutti i beni, ouunque siano in quel principato, ancorche fuori del territorio del giudice, il quale hà fatto la condanna, con la sola differenza dell'applicazione, cioè, che ogni fisco applichi à se quello, ch' è nel suo territorio.

Ben sì che ciò non nasce dalla ragione territoriale, ò respettiuamente da quella de' beni vacanti, ò perche il reo sia fatto seruo della pena, come alcuni malamente credono, mà perche essendo la

confiscazione generale di ragion reale , e per conseguenza spettando al fisco del Principe sovrano , il quale abitualmente è vnico ; Quindi nasce , che il detto fisco generalmente piglia il tutto , mà poi lo distribuisce trà diuerse borse fiscali , trà le quali per la distinzione delle prouincie , ò de' territorij per priuileggio implicito , ò esplicito del medesimo Principe , ò per vso , sia diuiso l'esercizio , ouero siano diuisi gli emolumenti , & amministrazione dell' vnico fisco del Principe .

○ Et in ciò i Dottori danno il simile di più tutori di vn' istesso pupillo , il quale habbia robbe in diuerse prouincie , ò territorij , atteso che in sostanza , & habitualmente la tutela è vnica , & indiuisa , come regolata dall' vnica , & indiuidua persona del pupillo , ancorchè l' esercizio sia diuiso in più tutori , secondo la diuisione delle prouincie , ò territorij .

Se poi li principati siano diuersi , e totalmente indipendenti , con la vera diuersità defatto , perche ciascuno habbia il suo Principe ; Et in tal caso si crede falso , ò equiuoco l'affonto del volgo , che per la confiscazione occorsa in vn principato , si possano confiscare tutti i beni , che il delinquente possedesse in altri principati totalmente diuersi , & indipendenti ; Come per esempio , sono li Regni , ò Monarchie , di Spagna , Francia , Polonia , & simili ; Attesoche in tal caso , si dicono tanti

mon-

Mondi, ò tanti Imperij, quanti sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge à tutti comune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per il delitto di lesa Maestà vmana, segua la confiscazione per vna legge, la quale sia comune all' vno e l'altro principato, mentre ogn' vno si regge, e si gouerna con le sue leggi, in maniera che il delinquente si fingé rappresentare più e diuerse persone, con tanti diuersi patrimonij, & anco con diuerso stato personale.

In proua di che si considera giudiziosamente
 22 qualche habbiamo ne' serui veri, posciache vna medesima persona farà serua nel principato nemico, e farà libera nel proprio, nè la qualità seruile, la quale si contrae in vn' Impero, influisce all' altro Impero.

Così prouandolo anco il comun' vso, atteso che
 23 ordinariamente, li Signori, e li nobili, per lo più soggetti à questo delitto di lesa Maestà, procurano d'acquistare Stati, e feudi, & anche beni indifferenti in diuersi principati, acciò in occorrenza di queste disgratie, possano per se, e per li loro discendenti hauere vn conueniente ricouero, nel quale si mantengano nel grado loro, & anco in tal modo possano recuperare il perduto, con la reintegrazione del primiero stato, conforme dall' antiche, e moderne historie prouano i casi frequenti.

E ben-

E benchè la legge ciuile de' Romani, volgarmente si dica comune; Nondimeno questo è vn modo di parlare per distinguerla dalli statuti, e dalle
 24 leggi particolari, mà in sostanza non è comune à tutti i regni, e prouincie, per vna sola autorità imperiale, com' era à tempo dell' antico Imperio Romano, quando in ogni prouincia, ò principato, le leggi ciuili de Romani haueuano forza di leggi per vn' istessa autorità dell' Imperadore, il qual' era sourano di tutti; Poiche nelli principati indipendenti, ancorche le dette leggi ciuili siano riceuute, e si dicano leggi comuni; Nondimeno, conforme l' istoria legale narrata nel Proemio, ciò nasce per vna volontaria accettazione, & vso de' popoli; ò de loro Principi, in maniera che in ogni principato, queste leggi si dicono proprie, e particolari, per l' autorità del Principe proprio, non già comuni per l' autorità del legislatore, il quale fusse à tutti superiore; Et in ciò consiste l' equiuoco chiaro de' legulei nell' intendere le sudette leggi ciuili nel modo che furono fatte, poiche non hauendo per esempio la Republica di Venezia dentro l' istessa Città, & in alcuni luoghi del suo dominio accettato l' vso di queste leggi, di esse non si hà ragione alcuna come se non fossero nel mondo, e l' istesso insegna la pratica in diuersi altri principati; Dunque non è legge comune.

Que-

Questa distinzione però de' principati, e de dominij, ancorche indipendenti, non camina nella confiscazione che segua per delitto di lesa maestà diuina, per la chiara ragione di differenza, che
 25 questo delitto in tutto il mondo cristiano, ò rispettiuamente cattolico, sia egualmente punibile, essendo offeso Dio, e la religione, la qual' è inuidua; Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, ancorche di diuersissimo principato, fosse arrestato, potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell' altro delitto di lesa maestà vmana; Atteso che, se il delinquente, fuggèdo, si ricouererà in vn' altro principato indipendente, non potrà iui esser punito nella persona, dunque molto meno nella robba, conforme più distintamente si discorre nel teatro. I

I
 Di ciò si discorre, pienamente nel supplemento in questo medesimo titolo.

Al Fisco penale di ragion regale, spettano anche quelle robbe, le quali si tolgano al possessore come indegno per l' illecito, e peccaminoso modo, col quale si siano acquistate; Come a dire, se l' erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, & de quali casi si tratta nel libro xj. delle successioni, doue si discorre della differenza, trà l' incapace e l' indegno, atteso che l' incapace è proibito acquistare, per lo che si fa luogo agli altri chiamati doppo lui, mà l' indegno acquista, e doppo acquistato, il fisco ce lo toglie come vn' nial' acquisto; E da ciò na-

fce, che il fisco del Papa, il quale comunemente si esplica col vocabolo della Camera Apostolica, fa lo spoglio à chierici degli acquisti per illecita negoziazione, ò per àltro modo proibito.

Quando poi si tratti di confiscazione formale dell' vniuersità de' beni esistenti in quel principato, ò territorio, mà di multe, e pene particolari, prouenienti da condanna vera, e contumacia, fatta dal giudice per qualche inquisizione, ouero per contrauentione di leggi, ò di bandimenti; Queste pene non sono effetto della regalia, mà della giurisdizione, e per conseguenza spettano al giudice, ouero al Signore del luogo, ancorche non habbia i regali, atteso che queste pene si dicono prouenti, ò frutti della signoria, ò della giurisdizione. L

L
Nel detto disc.
160. 15^a anco
nel disc. 124.

Tanto nel caso della confiscazione che si fa per il fisco in ragione di regalia, quanto nell' altro di pene, e multe priuate, cadono diuerse questioni trà li giudici, & altri ufficiali, per la loro partecipazione; O' pure trà gli appaltatori delle pene, e confiscazioni, se in ciò si debba attendere il tempo del delitto, ò quello della condanna, ò pure l' altro dell' esecuzione & effettuazione, all' effetto, se spettino al predecessore, ò al successore; Come anche, se si debba attendere illuogo del delitto, ouero quello doue si sia fatto il processo, opure l' altro, nel quale sia seguita la condanna per l' introduzione del-

la

la causa per appellazione, ò ricorso, ò elezione di foro; E di ciò si tratta al libro decimo quinto de giudizij, doue si discorre de i delitti, edelle pene; **M** Bensì che per la gran diuersità delle leggi, e de' stili de' Principati, nõ può in ciò cadere vna regola certa, e generale, mà quando vi sia l' vso del luogo, si deue à questo deferire.

M
Se ne parla in
cora nella de-
ti discorsi 124
15º 16º.

Questo fisco penale (come si è accennato) non è priuilegiato nella maniera, che è l' altro fisco cre-
26 ditore; E si stima com' erede del delinquente, per l' obbligo, che hà di pagare li suoi debiti legitimamente contratti, mà non già li legati, e le altre volontarie disposizioni; Anzi ne anco quei debiti e pesi corrispettiui, li quali si sia siano fraudolentemente simulati dopò il delitto, & anche prima, se apparisse, che ciò fosse fatto premeditatamente per fraudare il fisco, perche hauesse in animo di far' il delitto. **N**

N
Nel detto disc.
16º.

Bensì, che minori ragioni spettano al fisco, quando per annichilazione del delinquente si dice suo e-
27 rede anomalo, di quelle, che competano all' erede vero, per testamento, ò per successione ab intestato; Attesoche à questo si trasmettono li fidecõmissi, e li legati già purificati, ancorche non agniti, et anco in molti casi li non purificati, ouero le successioni & eredità nõ agnite, cõforme si discorre nel le loro materie, nel libro nono nel titolo dell' eredità, e nel decimo de fidecommisfi, & nell' vnde-

cimo delle successioni; Ilche, secondo vn' opinione, la qual si crede più probabile, nõ si concede al fisco ancorche l'altra opinione à suo fauore habbia molti seguaci, che però bisognerà attendere quell' opinione che nel paese sia riceuuta; O Come anco à questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici, ancorche ereditarij, con le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de padronati. P

O
Nel disc. 123

P
Nellib. 13 delli
padronati nel
disc. 39.

28 Disputano li Dottori, se questa confiscazione
29 si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe, ordinando la caducità, ouero quel fidecommisso, il quale si dice penale, à fauore d' altri, in caso di delitto, per il quale cadesse la confiscazione; E molti han creduto, che ciò non si possa fare in frode del fisco; Mà la più vera, e riceuuta opinione è in contrario, non solamente quando vi si assegna la ragione di conseruare li beni nella fameglia, ò altro genere chiamato, mà quando anco ciò nõ si esprima, attesoche in dubbio nõ si deue presumere la fraude, mà più tosto l'atto si deue riferire al motiuo giusto, e ragioneuole; Bensì che, se si prouasse non esserui stato altro motiuo, che quello di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge, cede alla verità del fatto.

Molto rari però sono li casi, in quali ciò si verifichi in pratica; Attesoche la probabile ragione di dubitare, cade in quella sostituzione la quale si facesse nel-

le

le sue robbe dal medesimo delinquente per li suoi futuri e passati delitti; Et anco cade il dubbio quãdo si sia generalmente proibita l'alienazione, con la sostituzione in questo caso, se sotto tal proibizione generale venga la confiscazione, nelche bisogna deferire all'osservanza; Non già quando sia proibizione, e sostituzione espressa, e speciale in questo caso. Q

30 Anzi, ancorche la legge proibisca al padre, ò ad altro ascēdente, ò descēdente debitore della legitima douuta al figlio, e descēdente, ò ascēdente rispettivamente, di grauarlo di peso di fidecommisso, douendo essere la legitima libera da ogni peso, e condizione; Nondimeno (secondo la più comune, e riceuta opinione) ragioneuolmente, questo peso può apporsi in caso di delitto, e di confiscazione, attesoche non si stima grauame, mà più tosto fauore; Maggiormente quando la medesima disposizione contenga la reintegrazione del grauato, in caso che sia restituito in grazia, in maniera, che il sostituito sia obligato di nuouo restituirgli la robba, nella quale in vigore della sostituzione sia succeduto. R

31 Hanno creduto alcuni, che ciò non camini, quando si tratti di quella confiscazione la qual risulta dalli graui delitti di lesa maestà diuina, ò vmana, quasi che questi habbiano vna ragione particolare, e non vengano sotto la generalità; Mà l'opi-

Q
Nel detto disc.
160. e nel lib.
9. nel titolo
della legitima
nelli disc. 13.
¶ 14.

R
Nelli detti di
sc. 13. ¶ 14.
del lib. 9. nel
titolo della le-
gitima, e nel
detto disc. 160
di questo lib.

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; Quando però non osti qualche legge particolare del paese; Còforme occorre in Spagna in quei maioraschi, quādo però habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò siano fondati con robbe donate in maiorasco dal medesimo Rè, come occorre in quelle Città, terre, e ville, che si danno à benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l' vso de feudi, mà quella figura, che fanno in Italia li feudi, e le Baronie, iui fanno questi maioraschi); Ouero che siano eretti con beni proprij del fondatore, mà con autorità, e priuilegio regio, il quale è solito ottenerfi per molti effetti, e preminenze, che da esso risultano, mentre nel priuilegio, il quale sopra ciò si spedisce, è solito metterfi questa clausola, ò condizione; Mà non già quando queste circostanze non vi concorrano, e particolarmente, che il priuilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positua, come per vna specie di contratto corresponsiuo, e di conuenzione, non già per via di semplici preferuatiue generali, e fuori di quei pacsi, e stili attesoche in tal caso si camina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più distintamente si discorre nel teatro. S

S
Nel supplemento di questo stesso libro sopra questa materia di confisazione.

32 Quando poi la confisazione sia già seguita in contu-

contumacia, e per via di bando capitale dell' assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione, se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, & allo stato antico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorcheli Dottori, con qualche varietà d'opinioni, s' intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in poter de terzi per causa lucratiua, ouero per onerosa, e corrispettiua, con altre distinzioni solite darli. T

T
Nel detto disc
160.

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità ò d'ingiustizia della condanna, ouero del bando; O pure sia concepita per via di mera grazia; Attesoche nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto resta indubitata, ancorche le robbe fossero alienate, mentre non è restituire, mà dichiarare che mai sia decaduto, con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito; Mà quando la restituzione sia graziosa, in effetto la questione è più di volontà, chedi legge, cioè quel che habbia inteso di voler il Principe; Quando però questo sia sovrano, il quale habbia facoltà di togliere le ragioni del terzo, non già quando sia sud-

fuddito, à cui tal facultà non competà, menrre potrà giouare la restituzione per le robbe da lui confiscate, e possedute, ò da altri, à quali egli possa pregiudicare, non già quando siano passate validamente in mano del terzo, à chi se ne sia acquistato il dominio; Atteso, che quando quest' acquisto non sia condizionato, e non contenga questa condizione implicita, nõ se gli può pregiudicare; Come anco se il terzo habbia la robba per causa lucretiua in vigore della sostituzione, che nasce da esso bando, ò condanna, poiche all' ora la restituzione gli pregiudica, non già quando sia per contratto corrispettiuo, & oneroso, perche habbia comprato le robbe dal fisco, ò altro à chi spettassero con altre distinzioni e dichiarazioni contenute nel teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de regali, e confiscazione V; Non essendo possibile in ciò dar' vna regola certa, e generale, per la più volte accennata ragione, della tanto gran' diuersità de' principati; e consequentemente per la diuersità delle leggi, e de' stili particolari, la quale in ciò bene spesso si scorge, anco in più prouincie di vn medesimo principato, maggiormente in questa materia di confiscazioni, e ragioni fiscali, nelle quali pare che faccia il tutto l' offeruanza, alla quale si deue deferire.

- 33 Sotto questa materia di cõfiscazione caderebbe il discorrere dell' vsāza d'alcuni principati di darne al

li giudici qualche partecipazione per via di cota, come à dire la quarta, ò la decima), Mà perche di questa materia si tratta nel libro decimo quinto in occasione di discorrere generalmente delle propine, e sportule, però non conuenendo ripeter più volte l'istesse cose, si potrà iui vedere.

E bêche sotto questa materia del fisco, e delle ragioni fiscali nel teatro si sia anco trattata la materia dell' annona publica; Nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo

decimo terzo, nel quale si tratta della

podestà di proibire la compra,

e la vendita de' vittuali, e

di hauerne qualche

ragione prua-

tua.

* * *



CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, ò in altro modo derelitti, quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, ò al fisco, ouero à chi spettino.

S O M M A R I O

- 1 **D** Elle varie sorti di beni vacanti.
- 2 **A** qual fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.
- 3 Questa successione non camina ne beni feudali ò ensi-teotici ò liuellarij.
- 4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone,
- 5 Se detta successione del fisco camini ne beni dè chierici, ò pure chi vi succeda,
- 6 Quando il fisco succeda anche ne beni dè chierici.
- 7 Qual consuetudine vi si ricerchi.
- 8 In quali altri casi il fisco non succeda, ma succeda l' Ospedale, ouero il Collegio, ò la Congregazione, ò la Religione.

Delli

- 9 *Delli figliuoli adottini e spirituali; Del tutore; Del
socero e genero, e simili, se escludano il fisco.*
- 10 *Se le robbe siano in più principati chi succeda*
- 11 *Degli altri beni vacanti spettanti al fisco perche
non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.*
- 12 *Delli beni che si tolgono all' indegno.*
- 13 *Delli beni naufragati, ò delli ritrouati in altro
modo, siche non se ne sappia il padrone.*

C A P. VIII.



I **S**I distingue questo capitolo per maggior chiarezza in più ispezioni; Primieramente, in quei beni vacanti, li quali per disposizione di legge si dicono quei che diuentano tali per l'incapacità del possessore di hauerli, di non hauer' in essi successore, per causa che sia per delitto, e per condanna fatto seruo della pena, e di questa specie non occorre trattare nel presente capitolo, per essersene già parlato nel precedente, in occasione di trattare della confiscazione de' beni per causa di delitto.

2 **S**ecòndariamente in quei beni, li quali si dicono vacanti, perche il loro padrone, ò possessore sia morto senza legitimo erede, ilche occorre, quando non abbia erede testaméntario, nè parenti congiunti dentro il decimo grado ciuile, nè meno

moglie, ò marito respettiua mente ; Et in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice crede, che però questa successione si stima di ragione regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sourano, ò ad' altro signore, à cui competano li regali, e che habbia il fisco vero, non già alli Baroni, & altri signori inferiori, e sudditi, li quali non hanno fisco, nè regali; E quando, però non habbiano priuilegio esplicito, ouero quell' implicito, che risulta dall' antico possesso immemorabile, ò centenario, del quale non apparisca principio vizioso; Poiche se bene trà Dottori si scorge qualche diuersità d' opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, & altri signori inferiori, & alcuni tégano le loro parti; Nò dimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quãdo la legge, ò la consuetudine del luogo, ò la qualità dell' inuestitura, ouero l' accennato priuilegio esplicito, ò implicito, non disponga altrimenti. A

A
Nel lib. 1. de
feudi nel disc.
72.

3 Questa regola riceue più limitazioni, oltre la già accennata nelli Baroni, ò altri signori inferiori; Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, mà che questo ne abbia solamente il dominio vtile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di feudi, ò enfiteusi, ò di liuello, in maniera che il dominio diretto sia d' vn' altro, anco quando
tal'

tal dominio vtile fusse (comé li Giuristi dicono)
 putamente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede
 ancorche estraneo, poiche ciò nõ ostate si crede più
 probabile, & epìu comuneméte riceuto, che nõ ca
 da sotto questa specie di successione, come in beni
 vacanti per difetto d' erede, mà che in essi sia pre-
 ferito il padrone diretto. B

B
*Nel detto disc.
 72. de feudi.*

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che
 tal successione appartenga al Barone, ò signore
 4 del luogo, ancorche inferiore, al quale nõ ispetti la
 vera ragione di fisco, attesoche alcuni luoghi so-
 no del totale, & vniuersal dominio del Barone, nõ
 solaméte nella giurisdizione, & in quella ragione,
 che li Giuristi dicono territoriale, mà anco nel do-
 minio priuato di tutto il territorio, il quale da lui
 si cõcede à vassalli, & agli abitatori con detto titolo
 di feudo, ò di enfiteusi, ò di liuello, ò di colonia, ò di
 censuazione, secondo le varie vfanze de luoghi,
 e per consequenza ne risulta quest' effetto. C

C
*Nell' istesso di-
 sc. 72. de feu-
 di, e nel disc.
 146. & 160 di
 questo libro.*

La seconda limitazione) secondo la più vera
 opinione) si stima quando il morto sia chierico,
 5 ò in altro modo persona ecclesiastica, attesoche in
 questo caso succederà la Chiesa, alla quale il mor-
 to era ascritto, e non essendo ascritto à Chiesa pat-
 ricolare, succederà la Chiesa vniuersale della dioce-
 se, cioè, che à disposizione ben regolata del Ve-
 scouo, la robba si applicherà alla Chiesa cattedra-
 le, ò ad altre Chiese, ouero ad opere pie, secondo

l' vfo.

l' uso del paese, ò pure in quell' altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l' arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato ecclesiastico del luogo dourà essere regolato.

Attesoche se bene sopra ciò, trà Dottori si scorre varietà d' opinioni, volendo alcuni, che ciò camini nelli beni mobili, e nè crediti, & in altre cose, ò ragioni, che (come li Giuristi dicono), non si circoscrivono dal luogo, ò dalla situazione del territorio, mà aderiscono alla persona, mà non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, ò situazione, per la ragione che, essendo già annientata la persona, per causa della quale li beni accessoriamente aucano l' esenzione dal Principe, ò signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore, di quel territorio, dal quale sono circoscritti; Come sono li beni stabili, & anche (secondo l' opinione più riceuuta) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi di monti, e ragioni simili.

6 Nòdimeno la più vera opinione è in contrario, che generalmète le robbe dè chierici, e di altri ecclesiastici vadano regolate nel modo che si è detto di sopra; Eccettuazione due casi; Il primo quando la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, mà soggetta al dominio diretto, & vniuersale del Principe, ò altro signore del luogo, siche il morto la possieda con titolo di feudo, ò di enfiteusi,

teusi, ò colonia, poiche in tal caso, il dominio vtile si consolidà col diretto; Et il secondo, quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile, ò almeno centenaria ben prouata, senza che costi di principio infetto in contrario, in maniera che, secondo la regola generale si possa allegare priuilegio Apostolico, senza necessità di prouarlo.

Ben si che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni, ò dà Concilij, in maniera che si possa dire d'esserui certa loro resistenza, anzi essendo questione dubbia trà Dottori, cò varietà di opinioni; Quindi si crede probabile, che quãdo in còtrario vi fusse vna lunga pacifica & vniforme offeruanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l' offeruanza non si possa dire equiuoca, nè meno si possa referire à principio, ò causa viziosa, in tal caso nõ pare che vi si ricerchi la necessità della proua rigorosa della còsuetudine immemorabile, ò centenaria, mà che basti tal' offeruanza, come interpretatiua di articolo dubbio, ouero che non sia consuetudine direttamente contro vna legge espressa; Non può però darfi in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità, e li requisiti di detta consuetudine; Maggiormente quando questa sia generale in quella prouincia, ò principato, e che tale sia la comune

D
*Nel dif. 149.
 di questo lib.*

opinione del popolo. D

8 La terza limitazione, per la quale non hà luogo questa regalia della successione in defetto di erede legitimo, entra quando il morto sia ascritto à qualche colleggio, ò comunità, o pure à qualche congregazione, ouero che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

Bensì che ciò v'è inteso con molta circospezzione, cioè quando si tratti di quei ospedali, nè quali sia stato riceuuto per douerui menar tutta la vita, & esser' iui mantenuto, ancorche in stato di sanità; Come per esemplo è l'ospedale di S. Sisto di Roma, doue sono riceuuti i vecchi bisognosi, ò in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; ouero è l'ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano riceuuti li fanciulli esposti, con casi simili; Mà non già quando alcuno viuendo in casa sua, accidentalmentè, e per curarsi dall'infermità, che gli soprauenga, si ricoueri nell'ospedale, doue poi muoia, attesoche questo hauerà le robbe che l'infermo porta seco, secondo il più comune e più praticato vso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diuerso, mà non farà legitimo erede, e successore degli altri beni in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso. E

E
*Nel detto dif.
 149.*

Con l'istessa distinzione si camina, ne i collegij, ouero nelle congregazioni, e comunie, alle qua-

li sia ascritto, attesoche s'intende, d'vn' ascrizione totale, menando iui la vita in comunione, & in forma collegiatiua, ancorche senza voto, ò altro vincolo, vi fosse la libertà d'uscirne à suo piacere; Come per esemplo è la Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e sono altre Congregazioni simili; Ouero sono alcuni Conseruatorij di donne, che in forma d'oblato, con qualche pio istituto viuono assieme con la medesima libertà; Come per esemplo, in Roma è il Monastero di Torre de' Specchi; Ouero sono alcune milizie spirituali, ò ecclesiastiche, le quali volgarmente si dicono Religioni di Cavalieri, mà in effetto non sono tali, nè vi si fa la professione formale, mà solamete si promette vna certa obediencia; Come per esemplo è la Religione de' Cavalieri di S. Stefano; Attesoche queste, ò simili comunie, ò adunanze succederanno in esclusione del fisco, mà non già quelle pie confraternite, ò congregazioni, à quali per motiuo di pietà, e per acquistar merito, e partecipare dell' indulgèze, ouero in quei collegij di professioni, ò arti, à quali per alcuni priuilegij, e prerogatiue, sieno ascritti coloro, li quali per altro viuono nelle case loro, in maniera che sia vn' ascrizione accidentale, e non fissa, nè di tutta la vita, com' è l' altra di sopra esemplificata; Che però se bene alli nouizij li quali muouono nella Religione prima di far la solenne,

valida professione, non succeda la Religione, ò Monasterio, mà succedono li loro parenti, come se fusse vn secolare, conforme si discorre nel lib. xj. nel titolo delle successioni ab intestato; Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le sudette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder il Monasterio, ò la Religione, che il fisco. F

F
N. ch' illeffo
d'isc. 149.

9 E la quarta limitazione cade à fauore de' figli adottati, quando vi concorra l'adozione legitima con li suoi requisiti; Il che però oggidì è molto raro, come all' incontro appresso gli antichi Romani era frequente; E se bene alcuni Dottori, à somiglianza degli adottui, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistano, come volgarmente si dice, per compatratico di battesimo, ò di cresima; Nondimeno questa opinione non è riceuuta in pratica; Come ancora non è riceuuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupilli, & à casi simili; Come per esempio, al focero, ò al genero, poiche ciò non è riceuuto, mentre quello che non si troua in ciò disposto dalla legge, non si deue attendere.

10 Quando poi le robbe del morto siano in diuersi principati, ò territorij, in tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, ò per finzione di legge in maniera che riceuano la circoscrizione dal luogo, ò situazione, spettano al Signore di quel ter-
rito-

ritorio, e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente, che ogni fisco succede nel suo; Se poi si tratti di mobili, ò di quelle ragioni, che seguitano la persona, vi succede il Signore, sotto il dominio di cui fusse la detta persona; Quando non osti l'osservanza in contrario, alla quale in eio v'è molto deferito.

L'altra ispezione di beni vacanti, cade sopra quei beni, de' quali sia ignoto, & incerto il padrone; Come sono animali dispersi, ouero denari, e robbe nascoste, le quali casualmente si ritrouino senza che si sappia di chi siano, còforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana, doue si tiene gran quantità di grani nè pozzi, e nè fossi, in maniera che non si conosca doue siano, siche sono cogniti solamente alli padroni, & alli pozzari; Atteso che da ciò segue, che morendo i padroni, e li pozzari, se ne perde la memoria, e si ritrouano à caso; Il che anche alle volte è occorso di cisterne e pozzi d'oglio nella Puglia boscosa; E succede anche in quella terra, la quale per qualche tempesta, ò per ritirata, ouero per altro accidente si trouasse al lido del mare, ò nella ripa, ouero nel letto del fiume, & in altri casi, in quali la ragion comune le stima robbe di nessuno, e le còcede al primo occupante, poiche per la reuoluzione delle cose del Mondo, la qual' è seguita doppo la dissoluzione dell'Im-

perio Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, ò quelle Città, le quali habbiano ragione di fisco, hanno prescrite, ouero (come altri dicono) si sono vsurpate queste forti di robbe; Entrandoui le medesime distinzioni di sopra accennate trà i Baroni, e sudditi, & i loro Principi sourani, se spettino à gli vni, ò a gli altri, & in ciò uà descritto molto alle leggi, & agli stili de' paesi, e principati, G

G
Nel disc. 160.

L'altra ispezzione ò specie di beni vacanti spettanti al fisco, è la già accennata nel capitolo precedente, di quelli che habbiano il loro legitimo padrone e possessore, il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'iuu accennata distinzione, trà l' indegno, e l'incapace.

E l'altra sorte de' beni, li quali cadono sotto questa regalia de' beni vacanti, sono quelli che si dicono naufragati, cioè che essendo per tempesta buttati in mare, ouero che in altro modo andando à male qualche vascello, siano ritrouati, senza che se ne sappia il padrone; Il che parimente si suole verificare in quei beni, li quali si ritrouano nelli ripostigli de' banditi, e de' ladroni, li quali sono presi, ò posti in fuga, oueramente de' corsari, e casi simili; Poiche se bene molti Dottori, e particolarmente li Canonisti, e li Morali, sono di senso che queste robbe, e l'altre come sopra nascoste, e casualmente ritrouate, deuono essere
distri-

distribuite à poueri, ouero applicate à luoghi, & ad
 vfi pij ad arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato,
 nondimeno pare, che l' vfo più comune de fatto
 porti il contrario; Mà quando questo non vi sia,
 e che l' vfo più tosto assista alla detta opinio-
 ne, in tal caso non resta ragione di dubitar-
 ne, mentre tal regalia non si ritroua
 espressamente disposta in legge,
 ma nasce dall' vfo, ouero
 da vna prescri-
 zione.

*



CAPITOLO NONO:

Delle Monete.

SOMMARIO.

- 1 **A** Chi spetti il batter moneta.
- 2 Che utile importi tal facoltà.
- 3 Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega, e darle maggior prezzo.
- 4 Delli danni che da ciò risultino, e che ciò importi gabella.
- 5 A che fine di ciò si soglia disputare.
- 6 A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.
- 7 Che cosa in ciò riguardi la regalìa.
- 8 Da chi debba esser punito quello, il quale habbia facoltà di fabricar moneta, e la fabrichi male.
- 9 Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in moneta già riprouata.
- 10 Se sia lecito spender la moneta quando si sappia che già se ne sia destinata la riprouazione.

C A P. I X.



TRà quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete à Baroni, & à Signori, ouero à Città suddite, ma solaméte à quelli, li quali habbiano ragione di principato; Quando però non vi sia speciale priuilegio del Principe sourano, conforme in Italia si vede, & anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccoli feudi Imperiali, à quali dall'Imperadore si sia cōcessa questa facoltà.

Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta, sia di grand' vtile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore, che gli piaccia; Mà ciò contiene vn'error manifesto, poiche se bene il Principe, ò altro signore assoluto, può con li suoi sudditi ordinare de fatto qualche gli piace; Non dimeno, oltre l' obbligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendoinene à Teologi, & ad altri professori di quel foro.

Anco

3 Anco da professori del foro esterno, secondo le regole dell' vna, e dell' altra legge, ciuile, e canonica, si richiede, che la moneta si debba fabricare di buona lega, e di giusto valore, nella sua natural bontà, in maniera che habbia il giusto prezzo intrinseco dapertutto, anche fuori del principato, per la comodità, e per l' vso del commercio in altri paesi; Quando però qualche particolare vrgenza non obligasse altrimenti, in maniera, che per la necessità, ò per l' vtilità publica, bisognasse in ciò prendere qualche prouisione à tempo, mà col suo rimedio opportuno, cioè che cessata l' vrgenza, si ritratti, e si proueda all' indennità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. A

A
Di questa
materia si
tratta nel dis.
126. e due se-
guenti.

4 Dell' istesso senso sono i Politici, per buon gouerno de' sudditi, e del principato, poichè altrimenti, (com' essi dicono) ne risultano molti danni, e particolarmente che li negozianti forastieri, in questo modo dissanguano il principato, cauàdone per mezzo di tal moneta cattiuu, tutto l' oro, e l' argento, & altre cose preziose; Et anche perche à sudditi s' impedisce in vn certo modo il commercio con altri paesi; O pure, che per hauerlo, si renda molto peggiore la loro condizione, bisognando in tal modo dare il doppio, & alle volte più di qualche importi la moneta, che altroue corra, con altri simili inconuenienti; In maniera che
pare

pare si possa fondatamente dire, che il batter moneta d' inferior valore, importi vna specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; Nell' istesso modo à punto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco, si vende dal Principe à molto maggior prezzo, cioè, che quell' aumento, il quale si dice valore estrinseco, ouero accidentale, e che nasce dalla ragion priuatiua del Principe, in sostanza, sia vna gabella, che però à rispetto degli esenti pare ch' entrino l' istesse considerazioni, le quali possono entrar nel sale, cadendoui l' istessa ragione. B

B
Di ciò si parla
nel lib. 14.
nel Miscellaneo
ecclesi.
nel d. 4.

Ancorche però, anco da professori del foro esterno, di ciò si tratti, nondimeno, si crede che à questi sia incongruo di trattare di tal materia ne Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria, atteso che nessun giudice in ciò metterà le mani, e dirà il contrario di qualche dal proprio Principe si faccia; Giouando bene queste teoriche, per le cause, le quali si trattino in tribunali indipendenti dal medesimo Principe, ouero cò persone esenti dalla sua giurisdizione, come particolarmente sono gli ecclesiastici, se deuono, ò no riceuere tali monete; Nel che però si lascia il suo luogo allà verità, che per lo più dipède dalle particolari circostanze del fatto, e sopra tutto dall' osservanza, e stile de paesi, e principati; Et anco in

alcuni principati nasce da rispetti politici, ò prudenziali per i quali conuenga tollerare, e dissimulare.

Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non risguardano la regalia, la quale consiste solamente nell'autorità di fabricarla, mà negl' interessi priuati, che risultano dall'alterazione della moneta, se & à danno, ò commodo di chi questa debba caminare, e se si debba attendere il valore, ò qualità della moneta nel tempo del contratto, ò pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altroue. C

Atteso che ciò non spetta alla materia de' regali, la quale riguarda per lo più la cognizione de delitti, nel fabricar moneta falsa, ò nel tofarla, siche per detta qualità de regalia, la cognizione ne spetti al Principe sourano, ò à quello, di chi sia tal regalia, anco con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fussero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

Quando poi quelli, à quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore, in tal caso sogliono cadere l'ispezioni sopra il loro gastigo, perche si abusino di tal facultà, fabricado moneta di lega cattiuà, ò in altro modo ingiusta; Mà per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, siche non facilmente cade sotto la cognizione de' giuristi nel foro giudiziario.

In

C
Di ciò si parla in questo libro nell' di detti disc. 126. e seguenti nel lib. 8. nel disc. 92. & 140. e nel lib. 13. delle pensioni nell' disc. 34. v' segg.

9 In questo proposito di monete, vogliono i Giuristi, che se vn' appaltatore di gabelle, ò di altre ragioni publiche dell'istesso Principe ò Signore, à chi spetta il batter moneta, & anco il proibire la poco buona, esiga le gabelle, ò altre grauezze in moneta corrente, la qual poi dall'istesso Principe locatore sia proibita, ò riformata, in tal casodeu' esser di giustizia amesso à pagar'la pigione ouero il censo decorso fino al tempo della proibizione, ò riforma in quell' istessa moneta àcorche riprouata, per doppia ragione; Vna cioè, che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore il quale ancorche non colposo, non deue giouare à lui, e pregiudicare al conduttore, conforme si discorre altroue in occasione del defalco, ouero del ristoro douuto agli appaltatori delle gabelle, ouero delle saline, ò delle dogane; E l'altra che può, e deue dirsi in colpa l'istesso locatore, permettendo l' vso di quella moneta, che non hauea la douuta bontà, & il suo valore intrinseco, siche à rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito, come si può dire trà priuati, in maniera ch' entrino solamente li termini del danno intollerabile.

Si suol disputare ancora, se si possa lecitamente spèdere la moneta, la quale si sia già destinato di riprouare, da quello il quale, come consigliero, 10 ouero ufficiale del Principe, à chi spetta riprouarla, o pure in altro modo, ne hauesse notizia;

Mà questa disputa cade più tosto trà morali, e professori del foro della coscienza, del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare; Nel foro estérno però è cosa difficile à ridursi alla pratica per la difficoltà della proua di tal scienza, mètre queste nouità sogliono cammar secrete finche si publicchino à tutti, siche nõ cõcorrédoui la proua ben' cõcludente, si dourà attribuire al caso, il quale corre à pericolo di quello, che in quel tempo si ritroua padrone della moneta, per la ragione, che il pericolo si dice seguela del dominio, e che basta hauer' dato la moneta in répo ch'era buona, e spendibile; Mà quãdo seguisse questa proua, in tal caso entrerà il dolo, il quale annulla l'atto; E l'istesso camina nella vedita de grani, e di altri vittuali, quando si sappia la futura tasa del prezzo; Ouero nelle vendite de' luoghi de' monti, quando si sappia la destinata estrazione, con casi simili.

* * *

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e mercati; Edelli pesi,
e misure.

S O M M A R I O.

- 1 **I**L dare facoltà di far le Fiere, e mercati publici si stima de' Regali spettanti al Principe, e per qual ragione.
- 2 Che vi sia necessario il privilegio, o la prescrizione, e quale.
- 3 Si dichiarano le sorti di fiere, e de' mercati.
- 4 Se li compratori in fiera siano sicuri.
- 5 Quali franchizie si diano alle fiere.
- 6 Delle fiere che fanno le Chiese.
- 7 Della giurisdizione in fiera.
- 8 Se questa facoltà si perda per non uso, e se si possa mutare il luogo.
- 9 Se li pesi, e misure siano di ragione regale, e per qual ragione col' di più in questa materia.

C A P. X.



PER regola generale, stà fermamente stabilito, che il concedere il priuilegio, ò la facultà di far le fiere, e li mercati publici, sia di ragion regale, si che spetti al Principe souano, ouero à quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che à lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facultà viene stimata di ragion regale, per le franchizie, che dà questi pesi publici porta la qualità di fiera, ò di mercato publico, come anche per altri priuilegij, li quali contro le leggi comuni, ò particolari non si possono dare, se non dà chi hà podestà di dispensare à quelle; Come sono alle volte, l'assicurare li debitori, ò inquisiti di leggieri delitti, & anco il trattar le cause ciuili, ò criminali, in vna forma esecutua e sommaria, mediante quell' ordine giudiziario, che la legge prescriue, con casi simili.

Quindi siegue che vi sia necessario il priuilegio del Principe esplicito, ò almeno quell' implicito, che porta seco vn pacifico possesso, & osseruanza di tempo immemorabile, ò centenario; O' pure (secondo vn' opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congiunta col titolo

tolo colorato di buona fede, si stima sufficiente anco nella prescrizione, ò proua di priuilegio, ouero, in queste materie di ragion regale, che si dice minore, ouero del second' ordine.

3 Nò caminano però le cose sudette in quei mercati priuati, li quali in occasione di alcune feste, o vero, (secondo la qualità de i paesi), per maggior comodità de vittuali e di altre cose vsuali, in ciascun mese, ò settimana, ò in altri tempi, si facciano, senza figura, di fiera publica, e senza detti priuilegij, e particolarmente quello della franchizia dalle dogane, e de altri pesi, atteso che cessando le suddette ragioni, cessa per conseguenza la qualità regale, sicche ad ogni legitimo superiore compete tal facultà; Restando solamente quella proibizione generale, la quale dalla ragion comune risulta di far publiche adunanze, senza saputa, e consenso de superiori, per ouiare à quelle, che li Giuristi dicono conuenticole, le quali producono de scandali, & inconuenienti. A

A
Di tutto ciò si tratta nell' di scorsi 13 r. & 132. di questo libro.

Sotto questa materia di fiere, e di mercati, cadono diuerse questioni, le quali però non riguardano questa materia de regali, mà si trattano con li termini generali, & indifferenti della ragion comune.

4 E particolarmente, se la qualità di esser fiera, ò mercato publico, renda sicuri quelli, li quali comprino, ò in altro modo contrattino animali, e mercan-

canzie, ò altre robbe, ancorche fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero; Et in ciò per istretti e rigorosi termini della ragion comune, con li quali caminano alcuni Dottori, pare che tal' circostanza non tolga al padrone il poter ricuperare la robba sua dà quelle mani, nelle quali la ritrova, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, ouero hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell' vso, e commercio vmano, pare che persuada diuersamente, e che questa ragione, come riguardante il ben publico, debba preualere al bene, ò dominio priuato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, ouero il sèzo dè Dottori, come à basso si discorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne porti publici di mare, ò di fiumi grandi nauigabili; Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l' vso, e l' offeruanza dè paesi. B

B
Nel d. se. 129
di questo lib.

La frâchizia dalle gabelle, e dogane, la quale à queste fiere, e mercati publici si stima connaturale, vien conceduta, in riguardo solamente di quelle gabelle, che per altro douerebbono pagarsi per la cõtrattazione di quelle mercâzie, ò robbe in quel luogo, e territorio, nõ già per quelle, che sono douute per ragione di passo, le quali dà Giuristi si dicono pedagij; Ouero che per estrazione ò in altro modo

vada-

vadano pagate in altri luoghi, e territorij per doue passino, per l' accesso, ò riceffo, delle fiere.

Et ancorche, quando il caso porti (come l' vfo frequente dell' Italia insegna), che le fiere introdotte per occasione di feste, ò solennità de Santi, spettino alle medesime Chiese, & alli loro Prelati, per cõcessione però del Principelaico, si foglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s' introducano, debba hauer luogo l' immunità ecclesiastica da pertutto, anco per viaggio; Nondimeno, ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale ò di sua natura ecclesiastico, mà dipende da concessione del Principe laico; Et anco, perchè (come si è detto), queste franchizie riguardano il luogo particolare, doue si fa la fiera, non già gli altri, perdoue le mercanzie passino, ouero donde s' estraano. C

7 Nascono ancora le questioni, sopra la giurisdizione, tra quello, il quale sia il superiore ò maestro della fiera, & il giudice ordinario del luogo; Come anco sopra il modo di procedere; Mà ciò parimente non riguarda questa materia de regali, attesoche in ciò si camina con le regole generali della ragion comune, e parimente; vi hà gran' parte l' offeruanza.

8 Dalle medesime regole della ragion' comune; più che dalla particolar natura de regali, dipendono le altre questioni, le quali sopra ciò sogliono

cadere, se questo priuilegio di fiera, ò di mercato si perda per il non vso di lungo tēpo; Et in ciò la regola è negatiua mentre l'atto è facultatiuo; quando le circostanze del fatto non persuadano altrimenti; Ouero se in pregiudizio degl'interessati, si possa mutare il luogo, & il tēpo solito, nelche non si può dar' regola certa e générale; dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolari de' casi.

D
Nel disc. 132.

Il prescriuere li pesi, e le misure, vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor sourano, attesochè, se bene pare, che ogni luogo, e popolo possa in ciò hauere li suoi pesi, e misure particolari, prescritti da quel publico, ò dal proprio superiore locale; Nondimeno portando ciò qualche pregiudizio al publico commercio, & à quella comunicazione con altri paesi, ch'è tanto al medesimo commercio necessaria & opportuna; Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, ouero per tutta la prouincia li pesi, e le misure debbano essere vniformi, e cōseguetemente il prescriuerli, spetti al Principe, la podestà del quale si stēda à tutto il principato, e che al medesimo appar tenga il concederne ad alcuni solamente l'vso, ò facultà priuatiua; E ben' vero però, che non essendo questa regalia di quelle maggiori, che sōno più annesse e connaturali al principato; mà dell' altre inferiori, e del second' ordine, in maniera che fa-

cilmente possono conuenire à signori, ouero à comunità suddite, à quali dal sourano si sogliono cōcedere; Quindi segue chesi dà frequētemēte il caso, che ad alcune comunità, o signori spetti questa giurisdizione e podestà, in vigor di priuilegio, ouero d' antico possesso, il qual equiuaglia al priuilegio. E

E
Nel disc-130

Dell' altre questioni sopra li pesi, e le misure nē contratti priuati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti più tosto la materia della compra, e vendita, ò di altri contratti trà particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e

vendita, & incidentemente sotto altre materie con li termini generali della

ragion comune, senza con-

nessione alcuna della re-

galia.



CAPITOLO VNDECIMO.

Delle tratte, ò estrazioni; E
delle represaglie.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella proibizione della tratta de' vittuali, e di altre robbe donde nasca, e che sia di ragion regale, e della ragione perche.
- 2 Inche consista detta proibizione, e per quali paesi ò luoghi.
- 3 Delle forme di concedere la tratta.
- 4 Se non essendo fatta in vn'anno, si possa far nell'altro.
- 5 Quando cessi, e che la facoltà resti reuocata, ò si possa reuocare.
- 6 In quali robbe entri la proibizione.
- 7 Quando si dica fatto il contrabando.
- 8 Se si possa caminare per inquisizione.
- 9 Se queste proibizioni abbraccino gli ecclesiastici, si accenna solamente.
- 10 Delle represaglie, in che consistano, e chi le possa fare.
- 11 Che non sia materia de' legisti, e perche essi in ciò si adoprinno.

12 *Se si possa dare da Magistrati e da Vicarij del Principe.*

13 *Di certa specie di represaglia impropria.*

C A P. XI.



QUELLA proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica, di non potere estrarre, li vettuali, & altre merci, senza licenza del Principe sourano, ò de suoi officiali à ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune de' Romani, che diciamo ciuile; Eccetto quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, mà è stata introdotta dall' vso, il quale però hà vna probabil ragione, la quale non caminaua in quei tempi, che furono fatte le leggi, attesoche era vn solo Imperio, & vn principato, quasi di tutto il mondo, siche non entraua quella ragione, la quale per la diuersità e molteplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna; Eciò hà cagionato tal proibizione, la quale così da Giuristi, come da politici, comunemente viene approuata, e lodata come ragioneuole, anzi necessaria, per il buon gouerno del principato, e de proprij sudditi, acciò l' auarizia de' mercanti non spoghi, il paese di quei beni, che la natura vi produce,

ce, & non ne cagioni à paesani la priuazione, contro la legge, o la ragione di natura.

Come anco, acciò il Principe sappia, per quali paesi, ò vfi, li vittuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino à suoi amici, ò male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni, dunque dà pertutto, o per cōsuetudine, o per leggi particolari in pratica è riccuuto, che il dar le licenze per fare simili estrazioni fuori del principato, solito applicarse col termine, e vocabolo di tratte, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata, di quelle di prima classe, spettante al Principe sourano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, & altri signori, ò Città suddite, quando, nell'istessa maniera, che si è detto di sopra nell' altre regalie, non assista loro il priuilegio espresso dell' istesso Principe sourano, ouero vn' antico pacifico possesso immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di principio vitioso, in vigor del quale, si possa giuridicamente allegare il priuilegio; Ouero che si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facultà di proibire la vendita, ò compra de vittuali, con cose simili.

Questa proibizione, per lo più riguarda l' estrazione dà tutto il Regno, ò principato, dentro il qua-

quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il commercio resta libero; Quando però l' uso particolare del principato, non porti diuersamente come particolarmente insegna la pratica nello stato ecclesiastico, nel quale, secondo il diuerso stile delle prouincie, caminà la detta proibizione, anco da vna prouincia all' altra, ouero da vn gouerno all' altro, anzi in alcune parti, dà luogo à luogo, nel che non può darfi regola, mà si deue deferire all' uso de pacfi.

Queste licenze d' estrazioni, le quali volgarmente si dicono tratte, si sogliono concedere in due maniere; Vna più particolare, à persona certa, e per quantità determinata, per lo più esprimendo il luogo, per doue la robba si deue estrarre, con la determinazione di certo tempo, dentro il quale l' estrazione si debba fare, per ouuiare alle fraudi. E l' altra più generale, per la qual' suole cōcedersi in uilegio à Baroni, ò comunità, e più frequente ad appaltatori, ò arrendatori degl' effetti fiscali, ò camerali d' alcuna prouincia, ò luogo per certa quantità in ciascun anno, durante l' appalto.

Et in questo caso, sogliono cadere più questioni, e particolarmente, se la tratta non fatta in vn anno, si possa cumular nell' altro, ò pure resti spirata per quell' anno; Et in ciò pare che la decisione dependa dalle parole della concessione, ouero dell' offeruanza, nõ potendosi in ciò dare vna certa regola,

gola, certa per li diuersi stili de principati, ò gouerni.
 Bensi, che tanto nell' vno, quanto nell' altr
 forte de licenze, e facultà, queste ancorche conce-
 dute, non si potranno, ne douranno essercitare, an-
 5 zì l' istesso che l' hà concedute, giustamente potrà
 negarne per esercizio, quãdo per carestia, ò per altro
 accidente sopragiunto, il medesimo paese ne hab-
 bi dibisogno, in maniera che l' estrazione sareb-
 be per apportar' pregiuditio considerabile al paese,
 verisimilmente non pensato, quando fù concessa
 la licenza, ò la facultà. A

A
 Di tutto ciò si
 parla nel disc.
 133.

6 Le pene per li contrabandi, in dette estrazioni,
 non entrano per le robbe, che non sianò nel pac-
 se, ò nel principato. mà si portino dà fuora per pas-
 saggio; Bensi che secòdo le leggi, o gli stili de paesi,
 anco queste robbe cascano alle volte sotto questa
 proibitione, ad effetto, che vi sia necessaria la li cen-
 za, per toglier le fraudi, le quali in questa occa-
 sione sogliono farsi sotto questo pretesto, che però
 si dourà deferire alle leggi, ò alli stili particolari.
 Come anco, si suol' disputare, se per il contra-
 bando, basti il trouare le robbe per strada, dentro
 però il territorio del medesimo Regno, ò princi-
 pato, ò luogo proprio, ancorche verso li confini, e
 che il camino siadirizzato per tal' effetto; Et incìò la
 regola, dispone che non basti, per la ragione, che sia
 àncora à tempo di pentirsi, e di ritornare in dietro,
 siche il delitto non si possi dire consumato; Sono
 però

però molto rare queste dispute, che li Dottori, fanno in termini generali di legge comune, atteso che, forse in tutti li dominij, e principati, sopra ciò sono stabiliti li luoghi, ò termini, il passaggio, de quali, senza le douute licenze, e spedizioni, par-torisce quest' effetto, siche si dourà parimente deferire alle leggi, ò stili particolari del principato.

8 Si disputa parimente, se sia necessario, che gli estraenti siano ritrouati in fragante, ò pure che si possa prouare in altro modo l' estrazione, ò contrabando, siche si possa caminare per inquisizione; E benchè li Dottori sopra ciò caminino con la solita varietà d' opinioni; Nondimeno, parimente dourà deferirsi alle leggi, ò stili di qualsiuoglia dominio, ò principato, abbracciando l' opinione iui riceuuta.

9 Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione, se queste proibizioni fatte da Principi secolari oblighino gli ecclesiastici, e gli altri esenti, e se non obligandoli rispetto all' altre pene corporali, ò pecuniarie, si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, ò mercanzie, che si estraono; Mà in ciò v'è detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente, cioè che volendo ciascuna podestà, che si scriua à suo modo, se nè deue lasciare la verità

al suo luogo, hauendo in questo proposito, gran parte l' offeruanza.

Circa le repressaglie; Questo termine, per comun' vso di parlare, significa quell' escuzioni, le quali per debiti pubblici delle comunità, ò per pubbliche grauezze, si facciano ne beni de' cittadini particolari; Questa però è vna repressaglia impropria, la quale (come si è accennato) vien così detta, per vn cert' vso di parlare, poiche legalmente, la vera repressaglia, la quale viene stimata di ragione regale, che cade sotto questa materia, è quella, che si faccia nelli beni, che siano nel proprio principato, posseduti da sudditi di vn altro Principe, col quale si habbia guerra, ò altra pretensione, così in direttamente vendicandosi, ò rinfrancandosi di qualche si pretende con la robba d' altri che del debitore; Ouero in questo modo sforzando il Principe, ò altro comandante à rimediare al danno de' suoi sudditi, & à cedere à qualche punto di che si tratti, ò pure à dar' altra sodisfazione, con casi simili.

Questa specie di repressaglie senza dubbio è di ragione regale, anzi della prima sorte, ò sfera; non spettante se non al sovrano, in chi risieda l' altra maggior regalìa di far guerra publica, e di formar esercito; A' segno che alcuni Dottori credono, che tal facultà non spetti alli feudatarij, anco regali, e di dignità, ancorche habbiano prerogatiua di principato

cipato sourano, mentre riconoscono vn' altro sou-
rano; Però quest' opinione non è riceuuta.

Oltre che tal materia, dipédedo più da ragion po-
litica, e di stato, che dà dispute giudiziarie auanti
giudici ordinarij, resta quella poco congrua à Le-
gisti; Che però si crede, che sia manifesta inezzia ò
pazzia di quei legulei, li quali con li puri termini,
legali, ò con alcune dottrine, si affaticano à trattar-
ne, se pure (come si offerua nel proemio) non vo-
gliamo dire, che le regole, e le proposizioni de' Giu-
risti, si adoprina da Principi in queste materie
(in quali realmente il tutto fa la forza, congiun-
ta con la ragion di stato) per colorire, e coone-
stare l' atto appresso il volgo,

Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei
regni, ò principati, li quali, per l' assenza del Prin-
cipe, cò titolo di ViceRè, ò gouernatore, siano go-
uernati da vn Vicario, ò altro magistrato, possa
questo conceder tal represaglia; Et in ciò li Giuri-
sti, per l' istessa accennata sciocchezza, di assumer
queste dispute, vanno molto variando; Mà la ve-
ra decisione si crede quella, che si debba deferire
all' vso, come interprete della volontà del Princi-
pe, dalla quale dipende la facultà del suo magistra-
to, ò gouernatore; Et anche perche, dall' hauerlo
il Principe per rato, ouero dal riprouarlo, per lo
più nasce la determinazione.

Sogliono anche li Tribunali grandi assumerfi

per vn' equità non scritta, la podestà' d' vn' imagine di queste repressaglie; Cioè, che se in essi si disputi di successione, ò di altra ragione, sopra robba, che sia in diuerso dominio, ò principato, doue la sentenza di quel Tribunale non possa hauere la sua esecuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si eseguisce nell' equiualente in altre robbe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, ò principato, cosi facendo, vn' esecuzione indiretta, come per specie di repressaglie; Ilche, se si debba fare, ò nò, e se sia bene, ò mal fatto; non riceue certa regola, mà dipende dalle circostanze del fatto.

B

* *
*

B
Si accena nel
caso del qual
si tratta nel
disc. 55. & 56
del lib. 1. de
feudi.

CAPITOLO DVODECIMO.

Delle Peschiere, e pescagioni; E delle
Caccie riseruate, ò proibizioni
della caccia, e pesca.

S O M M A R I O

- 1 **D**ella parola Peschiere, &c.
- 2 Perche causa si siano fatte di ragion regale.
- 3 In che consista la regalità.
- 4 E de' luoghi di caccia, quando siano di ragione regale, ò no.
- 5 Quando la caccia, ò pesca si possa proibire.
- 6 Della ragione, per la quale desta proibizione ragionevolmente si faccia.
- 7 Che la caccia sia perniciososa.
- 8 Si risponde che la caccia sia approuata dalla sacra Scrittura.
- 9 Perche causa contro le proibizioni del Principe non si richiamino gli ecclesiastici.
- 10 Della podestà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprij sudditi.
- 11 In quali casi anche da Magistrati si proibisca la caccia, ò pesca.

Quan-

12 Quando si proibisca anco à gli ecclesiastici .

C A P. XII.



Nnoucrandosi trà li regali, (secondo vna lettura) le peschiere , e secondo l'altra gli emolumenti delle pescagioni ; Nasce però disputa trà scrittori , sopra la significazione di queste parole , e sopra qualche realmente importi tal regalia ; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni ; Poiche alcuni credono , che sia error di stampa di quei libri , in quali si vsi la parola *pischerie* , e che in cambio di dir *pischerie* , volesse dir *pescarie* , cioè quelle selue, doue si faccia la pece in gran quantità ; Et altri vogliono , che ciò significhi il luogo doue si vende il pesce , in occasione della gabella , ò altro peso , che al Principe si paghi , per tal vittuale , con altri simili variazioni ; La più probabile però , e più riceuuta opinione , pare che sia quella , che ciò significhi que' luoghi di mare , ò di fiumi , ò di laghi , ò uero di altr' acque stagnanti ; così dolci come marine , in quali , la natura , con insolita , e straordinaria fecondità , produca gran quantità di pesce , in maniera che la pesca , non importi quell' incerta , e faticosa industria , che in gran parte dipende dall' eueto ò dalla fortuna , come generalmente occorre nel

nel mare, ò ne' fiumi, mà vn' vtil' certo, e grande, in manierache portarebbe confusione l' esser comune à ciascuno; Et anco perche si stima disordine, che ogni vagabondo vi si potesse arricchire senza fatica.

Quindi (come anco nel principio di questo libro si accenna) ragioneuolmente li Principi, ò le

2 Republiche, hanno à se applicato questa sorte di luoghi, così priuilegiati dalla natura, acciò in questo modo ne possano participar tutti indifferente-
 3 mente, per mezzo della borsa publica; Atteso che potendosi in questo modo foueuire alle spese, & alli bisogni publici, si rendano perciò minori le collette, e le contribuzioni, che da tutti si douerebbono fare, sicche in questo modo ridondano in publica, e comune vtilità; E per conseguenza restano inttee le tante fatiche fatte dalli scrittori sopra la questione, se si tratti d'acque marine ò dolci, ò se esendoui mistura dell' vna, e dell' altra specie, qual preuaglia, ad effetto di vedere s'entri la ragion publica, ò nò, poiche la forza non stà nella qualità dell' acqua, ò in quella ragion publica, che nasce dal mare, mà nella suddetta ragione d' vn grande, & straordinario beneficio della natura, che così deue redondare in publica vtilità. A

A
*Nel disc. 134
 Et anco nel
 disc. 2. del 1.
 lib. de' feudi.*

4 Dalla medesima ragione risulta, che anco alcune selue molto feraci di animali seluatici, ò di uccelli

uccelli, fogliono esser di ragion publica, e regale senza che venga violata quella facoltà naturale, che vien considerata nella caccia, ò pescagione, per la detta ragione, la qual' entra nell'vno, e nell'altro caso; Poiche se bene vi sono, anche ne' priuati poderi de' stagni, ò fossi, ò lagune fertilissime di pesci, ouero seluette priuate fertilissime di seluaticine, e di uccelli, il che non toglie la ragion priuata; Nondimeno la regalia per lo più camina nel mare, ò ne' fiumi, e laghi, ò rispettiuamente nelle selue grandi, in quali non si possa dire che tal fertilità, in tutto, ouero in parte sia nata dall' vmana industria, ò dal caso, mà principalmente nasca dalla natura, ancorche vi si ricerchi qualche industria per maggiore, ò migliore godimento di tal beneficio.

E quanto all' altro intelletto, che questa regalia si possa referire alla gabella, che in occasion di tal vittuale si esige; Quello non si stima probabile, poiche ciò cade sotto l' altra specie di regalia d'imporre gabelle, & altri pesi, della quale si tratta di sopra.

Quanto poi alla podestà di proibir la caccia, e la pescagione; Quando ciò non segua per la suddetta ragione, mà per propria dilettazone, ò spaffo, ò per gratificare altri, in tal caso alcuni legulei, li quali caminano con la solita lettura delle leggi, senza penetrar più à dentro, col fondamento, che

che , per alcune leggi ciuili si dica , che la caccia , ò pescagione sia di legge di natura , han creduto , che ne anco dal Principe sourano quella si possa proibire, attesoche la podestà di questo nõ si debba stendere à dispensare alle leggi di natura , ne' à toglier quello , che da queste si concede .

Quest' opinione però (ciò che sia nel foro interno,) per quel che spetta all' esterno , e giudiziario , contiene vna semplicità troppo grande , poiche , posta la qualità di sourano , e presupposta la sua determinata volontà , non si sà vedere , qual giudice, nel principato del medesimo, e con li suoi sudditi , sia per canonizare tal difetto di podestà , della quale parè , che in detto caso , rispetto à secolari soggetti à quel Principe , caschi solamente l' ispezzione de' Giuristi, per consigliare all' istesso Principe ad' astenersene, ouero a consigliarne al successore la reuocazione , poiche rispetto à gli essenti dalla sua giurisdizione , e podestà , (come per esempio sono gli ecclesiastici ,) tal difetto entra , per diuersa ragione di mancanza di giurisdizione con le persone .

Mà quando anco, douesse tal punto esaminarsi , con li rigorosi termini giuridici; Tuttauia questa opinione non hà fondamento alcuno , mentre non si troua scritta questa legge di natura, la qual dia tal facoltà , mentre l' assunto sudetto nasce da vna tradizione della legge ciuile , che suol vfa-

re questi termini per vn modo di parlare, e per contraddistinguere quello che essa legge ciuile ordina, inerèdo all' vso comune regolato da vn' istinto naturale, da qualche la medesima legge positua ordini tòtalmète di nouo, per sua mera volòtà, come si offerua nel libro nono, & àco nel libro decimo, in proposito di quella legge di natura, che da Giuristi si considera sopra la facultà di testare, e di disporre delle sue robbe; Ouero sopra la legitima douuta alli figli, & in altri casi simili.

Et in oltre, conforme li sacri Canonì han possuto proibire à chierici, & ad altri ecclesiastici la caccia, per la ragione di non diuertirli dà diuini officij, ouero per l'altra ragione del pericolo, che quella seco porta; Così non pare, che debba esser proibito al Principe, per buon gouerno del suo principato, e della republica il proibirlo à suoi sudditi, per la medesima causa d'ouuiare à pericoli; Et anco per l'altra ragione di non diuertirli dalla cultura de' terreni, e dall' industrie, e negoziazioni, mentre la pratica v` insegnando, che la caccia operi quest' effetto pernicioso al publico per la sua molta dilettazone, in maniera che, in quei paesi, li quali dalla natura son stati più arricchiti de' suoi doni, si scorgono più poveri, e più miserabili gli habitatori.

Maggiormente che, quella ragione del vitto umano, che in tempi antichi si procacciaua con la

caccia la ò pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facultà prouenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile; Atteso che da per tutto si è introdotta la vita ciuile in Città ò luoghi abitati, con opportuna prouisione de' vittuali, mediante l'opera di coloro che, per mestiero, ò per esercizio particolare, habbiano quest'insumbenza, secondo le opportune prouisioni del principato, ò della republica, che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell' introduzione della vita ciuile, che oggidì habbiamo.

8 E benchè alcuni Morali, e forse anco de' Canonisti, in proua che la caccia sia di legge di natura, vadano considerando che si ritroui permessa nella sacra Scrittura del vecchio Testamento, & in consequenza per legge diuina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarui; Nondimeno ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre nella sacra Scrittura ciò non si cõtiene per precetto, mà solamete si àccenna come per cosa permessa, e non proibita, e non per ciò comandata.

9 Come anco, se bene nel Principe, ancorche sourano, entri il defetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici; Non dimeno, rare volte, e forse mai, si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario, atteso che

non facilmente contro li Principi foverani si muovono nel loro dominio tali pretensioni anco da quelli, li quali fiano efenti dalla fua giurifdizione, fiche refta ciò più tofto fotto le regole della prudenza, ò del politico, che fotto le regole legali del foro, convenendo tal notizia, ò alli regolatori del foro interno, ò alli configlieri del medefimo Principe per perfuadergli ad aftenerfene, quando qualche giufta caufa non lo ricerchi.

Le maggiori dūque, e le più frequenti queftioni le quali fopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che fi facciano da Baroni ò Signori inferiori, li quali non habbiano ragione di Principe foverano, nè facultà di difpensare alle leggi, mà ftiano foggetti ad vn' altro fuperiore, auanti del quale conuenga con regole legali difputare di tal poteftà; Et in ciò cadono due ifpezioni; Vna, cioè con li proprij vaffalli, ò fudditi; E l'altra con li non fudditi, e particolarmente con gli ecclefiaftici.

Per quel che fi appartiene alla prima parte con li proprij fudditi, ò vaffalli; Quando fi tratti di proibizione generale di caccia e pefca in tutto il territorio; In tal cafo, la regola è certamente negatiua, poiche difponendo la legge ciuile, la quale anco afferifce, che ciò fia di ragion di natura, che quefta facultà fia comune à tutti, e di ragion publica (ancorche veramente, come fi è

accennato, nasce da legge positiva, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia sovrano, e non habbia la potestà di far', e disfar le leggi, non possa toglierla; E per conseguenza questa potestà di proibire la caccia, è pesca, comunemente viene stimata di ragion regale; Quando però al Barone, o altro signore inferiore, non assista il privilegio del sovrano, ouero l'antica pacifica consuetudine inmemorabile, è centenaria, della quale non apparisca principio vitioso, onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar privilegio, & ogn'altro titolo migliore senza necessità di provarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito suol' essere, nel verificare questo possesso legittimo, e non interrotto, il quale non habbia principio vizioso, ouero che non gli osti la cattiva presunzione di forza, e di concussione de' vassalli, o la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubitare nel regno di Napoli, per quelle leggi, e pramatiche, sicche sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni paese dipendendo il tutto, dalle circostanze del fatto. o dalle leggi, e stili de' paesi.

Si permette bensì alli Baroni, & ad altri signori inferiori, di fare qualche moderata riserva d' alcuna parte del territorio, o del fiume; o del lago re-
spet-

spettiuamente per sua commodità , ò recreazione , in maniera però che non impedisca l' vso degli habitanti , Et in ciò parimente non può darli regola certa , e generale , dipendendo il tutto , ò da stili , e leggi generali del principato , ouero dall' vso particolare del paese .

Come à che si possono proibire alcune sorte di caccie , come destruttiue del genere degli animali che sono nel territorio ; Come per esemplo è la ¹¹ caccia de' lepri , e di altri animali quadrupedi con le reti ; Ouero in pescagione con acque venenate ; O pure in quei mesi , nei quali gli animali e particolarmente lepri , siano grauidi ; O proibendo l' vso di alcune arme , dal qual vso possono nascere altri disordini , con casi simili , secondo l' vso e la qualità de' paesi , e delle caccie .

Circa l' altra ispezione degli esenti , e particolarmente degli ecclesiastici ; Certa cosa è , che se ¹² ciò non è lecito in ragione giurisdizionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe sourano , molto meno sarà lecito al Barone , ò ad altro signore inferiore ; Eccetto il caso , nel quale la proibizione , ouero la facultà di proibire (conforme li Giuristi dicono) sia meramente reale , cioè che si tratti di vn podere , ò selua , ò lago , ò stagno particolare , nel quale , la caccia , ò pesca sia in frutto , & in quella consista la rendita , ò in tutto , ò in parte ; A somiglianza di quello che
 si è

si è detto di sopra di questa regalia, poiche in tal caso, ad ogni priuato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l'ingresso nel proprio podere à raccogliere i frutti; In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, ò giurisdizione baronale, mà dalla detta circostanza, e ragione priuata per la percezzione de' frutti.

Bensi, che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, ò l'vso della caccia con sola ragion priuata, mà non già in ragione giurisdizionale, in quell' istesso modo, che ogni priuato puol proibire l'ingresso nel suo podere, ò discacciarne quelli, che vi siano entrati; Mà in quel modo, che si puol praticare, senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizione alcuna con loro, in esiger pene ò in far' altr' atto simile, douendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficultà consiste in quella proibizione, che al Barone ò signore si permette in alcuna parte del territorio, ouero in qualche tempo, ò modo, conforme di sopra si è accenato, mentre ciò non nasce dalla ragion priuata, come nel caso antecedente, mà dalla sola prerogatiua baronale, e giurisdizionale;

Et

E sopra di ciò si troua gran varietà d'opinioni trà ecclesiastici, e secolari, che però se ne lascia il luogo alla verità; Bensì che, quando anche si debba amettere per più vera e più fondata l'opinione negatiua degli ecclesiastici; Nondimeno deuno li superiori ecclesiastici prouedere, che da chierici non si vsino queste indiscretezze, produttiue di molti disordini, li quali sono frequentemente pregiudiziali all'istessa libertà e giurisdizione ecclesiastica, quando la proibizione sia discreta, e ben regolata dalla ragione; Che però in ciò parimente non puol darli regola certa, e generale, mentre pare che questa entri solamēte, quando la proibizione sia generale per tutto il territorio.

B

B
 Di tutto ciò si discorre qualche cosa nel lib. 14. nel disc. 41. et anco in occasione della ragione priuatiua di pescare nel lib. 1. de' frudi nel disc. 40. et in questo lib. de' regali nel disc. 134.



9 *Se l'annona sia l'istesso che il fisco, e goda le franchizie fiscali:*

C A P. XIIII.



1

VELLE proibizioni, che si facciano de monopolij, li quali da Giuristi si dicono dardanari; cioè, che vno, ò più mercâti potenti procurino in tēpo di raccolta, ouero in altre occasioni, di cōprare tutti li vittuali, ò altre robbe necessarie alli vso vmano, per indurne penuria, e venderli à quel più alterato prezzo, che à loro piacerà, non cadono sotto la regalia, potendosi, e douendosi ciò fare da ogni giudice, ò magistrato, mentre tal proibizione nasce dalla legge, insegnando anco l'istorie, che appresso tutte le nazioni, & in tutte le altre repubbliche, ò monarchie prima della Romana, questi monopolij, veramente perniciosi al publico, si proibissero. A

A
Nel disc. 177

2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato ecclesiastico, generalmente è proibito il comprar grano & altri vittuali per mercanzia, più dell' vso proprio, che volgarmente si dice incettare, essendo solito tal facultà concedersi gli Appaltatori camerali per priuilegio, ò per solliciuo del censo che si paghi alla Camera del Principe; Che però quando tal proibizione sia fat-

ta

ta per legge del Principe, fourano, in tal caso, ogni signore, bêche sudditto, āzi ogni giudice, ò magistra to, ācorche inferiore potrà ordinarne l'offeruanza .

Mà quando , non si tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune, sicche sia luogo à quella libertà , che la medesima
 3 ragion' comune concede à ciascuno , di comprar' , e vendere, secondo l' vmano commercio ; In tal caso, il fare dette proibizioni si dice di ragion regale , la qual spetta solamente al Principe fourano , e per consequenza , non può farsi dà Baroni , e signori inferiori , se non quando (come nell' altre regalie più volte si accenna) , vi sia priuilegio del Principe, esplicito, ouero quell' implicito , che risulta dal pacifico possesso immemorabile , ò centenario non vizioso . B

B
 Se ne accenna
 qualche cosa
 nel disc. 133.
 Et anco nel
 disc. 125. Et
 44. trattando
 dell' annona .

Parimente di ragion regale viene stimata la fa-
 4 coltà di proibire la libertà di fabricar forni , ò molini , ò di aprir macelli , & altre botteghe per la vendita dè vittuali, ouero aprir' osterie, & alberghi, inducendo là ragion priuatiua, con l' espressa, o virtual forza degli habitanti , ò dè passagieri à douer' andar' à detti molini, ò forpi, ò macelli, ò osterie, ò pezzicarie , e cose simili , poiche essendo tutto ciò contro quella natural libertà , che dalla legge si concede à ciascuno , e cagionando per consequenza il monopolio, & altri inconuenienti, quindi nasce , che ciò sia stimato di ragion regale , e non

C
Nelli discorsi
143. e più fe-
guenti .

spetti à Baroni, ò Signori, li quali non habbiano ragione di Principe sourano, ò priuilegio come di sopra. C

Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, ò altre cose simili possedute dal feudatario, così del prim' ordine regale; come dell' altro più subordinato, si presumono feudali, & annessi al feudo, quando habbiano tal prerogatiua giurisdizionale. per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diuerso, ad effetto di vedere, se, & à chi spetti il giustificare, se siano feudali ò allodiali, tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di deuoluzione, quanto col successore indipendente del feudo, è l'erede del feudatario morto. D

D
Nel lib. 1. de
feudi nel d. 3.

In caso poi che, tal facultà priuatiua, de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore del luogo, ò dalla Comunità, ò anche dal medesimo Principe sourano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; Così nella facultà di fabricare nuoui molini, ò forni, e cose simili, à quali non si possa proibire l' accesso à secolari; Come ancora circa le loro libertà, di andare ad altri molini, ò forni fuori del territorio; Et in ciò non può darli facilmente vna regola generale, e certa, per la capacità d' ognuno che non sia più che versato professore nella facultà legale, scorgendouisi molta varietà d' opinioni, e dipendendo la determinazione

zione da diuerse distinzioni, che si deducono nel teatro in questo medesimo libro E & anco nella materia delle seruitù F sotto il genere delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d' andare à proprij forni, e molini.

E
Nell' *idiscorsi*
143. e seguenti.

F
Nel *disc.* 30.
del *libro* 4.

7 Si può dare il caso d'indurre questa ragion priuatiua, & obligo rispettiuamente di forni, e de molini, e cose simili, anco in chi non habbia la ragion regale, cioè nelle Comunità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (còforme si dice nella detta materia delle seruitù) si possono li medesimi cittadini priuare della facultà di pasce- re in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi publici, li quali bisognerebbe suplire per via di collette, e di altri pesi de medesimi.

Bensì che ciò non potrà obligare gli ecclesiastici, anzi nemeno gli altri, li quali non siano sud- diti della comunità, ouero che siano esenti da detti pesi, che però è cosa difficile à praticare; Pure si deue deferire agli stili & alla pratica de paesi, ò de luoghi.

8 Alcuni credono, che il gouerno dell' abondanza publica, solito esplicarsi da Giuristi col termine, ò vocabolo d' Annona, sia di ragion regale, e di cosa riseruata al Principe, sourano; Ma non pare, che ciò habbia sussistenza, poiche se bene il Prin-

Principe, come padre de' sudditi, e come marito della republica, hà peso d' inuigilarui, & à lui spetta il dare sopra ciò le prouisioni opportune; Nondimeno non si toglie la facultà à Baroni, e signori inferiori, & anco à magistrati, & alle medesime Comunità, secondo le diuerse vsanze de' paesi, alle quali si deue deferire, d' inuigilarui, e di prender le opportune prouisioni; Et anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali habbiano grano, & altri vittuali, à douerli vendere, tassandone il prezzo moderato, per osseruanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe sourano, per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G
Nella disc. 44
G 125.

E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle gabelle, e delle dogane, se
 9 li grani, e gli altri vittuali, che si prouedono per seruizio dell' annona publica, in tempo di carestia, dal Principe sourano, ò da ministri della sua Camera, debbano godere l' esenzione, come robba del Principe, ò del suo fisco; Attesoche si dirà tale solaméte, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ouero à minor prezzo, facendo così le parti di padre de' suoi sudditi; Mà nõ già quãdo sia vn' economica prudente prouisione, per rimborsarsi con la vendita del medesimo grano, ò
 del

del pane, di qualche si sia speso. H

E circa il gouerno, & amministrazione dell'annona; Ancorcheli Dottori, con le folite varietà d'opinioni, vi facciano delle dispute, nondimeno la vera decisione pare che dipenda dall'osservanza, e stile de' paesi, mentre ogn'altra amministrazione, ò giurisdizione, hà dipendenza dal Principe souerano come capo, e regolatore di tutto il corpo, ouero come fonte, dal quale deriuano tutti i riuoli; Come ancora si douerà caminare con le leggi, ò stili de' paesi circa la giurisdizione di quel magistrato, ò ufficiale particolare che sia deputato al gouerno dell'annona, e se sia priuatiua alli giudici ordinarij; Siche non vi cade regola generale.

I

* *



H

Nel detto disc

44

I

*Nelli detti di
scr. 44. § 125
e nel supple-
mento e nel li-
bro 15. nella
relazione del-
la Corte Ro-
mana trattan-
do del Preset-
to de' l' Anno-
na.*

CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Delle angarie, e perangarie; E della facultà di esigere da vassalli, ò da altri, li seruizij reali, ò personali.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He cosa siano le angarie, e le perangarie.
- 2 Perche causa siano de regali.
- 3 Quando gioui il possesso antico.
- 4 Dell' altra specie di angarie, e perangarie.
- 5 Quando si dia l' obbligo de vassalli di seruire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.

CAP. XIV.



QVESTI nomi, ò vocaboli, di angarie, e di perangarie, non sono conosciuti dalla legge comune de' Romani, mà sono bene vfati da professori della lingua latina, poscia che anco nell' euangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore, in occasione di far menzione di Simon Cireneo, il quale fù condotto per portar la croce, vien' vfata questa parola, angariare, che vol dire far quei seruizij, ouero quell' opere, che douerebbono farsi da vn altro.

L' angaria dunque vuol dire vn' obbligo di seruire per se stesso, ouero per altri, mediante il pagamento della mercede; E la perangaria denota il medesimo seruizio, mà gratuito senza pagamento, che la più frequente pratica insegna, nel douere con proprij animali & carri, ò altri stromenti, trasportare i vittuali, ò altre robbe del Signore, al quale tal seruizio sia douuto, di luogo à luogo; Ouero di seruir per se stesso nella cultura de' beni, ò nella raccolta de' frutti, ò in altri seruizij simili.

Mà perche ciò è contrario alla libertà naturale, & anche à quel che dispone la legge, che niu-

no debba effer' obligato di locar le fue opere , ò di feruire ad altri, quando non voglia; Quindi risulta, che questa facultà di constringere al seruitio, venga stimata di ragion regale, e per conseguenza spetti solo al Principe sourano , e si neghi à Baroni, & à signori inferiori, quando non l'habbiano in priuilegio espresso del medesimo sourano , ò pure che non vi sia il frequente accennato priuilegio implicito , il quale risulta dall' antico possesso pacifico immemorabile , ò centenario .

3 Sopra questo possesso , cadono le maggiori difficoltà , atteso , che più frequentemente sogliono hauere principio vizioso da forza , e da concussionione, ouero da atti amoreuoli e facultatiui , che da vassalli si facciano verso alcuni signori dà loro amati , in riguardo , delle loro qualità personali , che però non può sopra ciò darsi vna regola certa , e generale , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , e dalla qualità delle proue come anco dalla qualità de principati , ò costumi de paesi , dalli quali dipende il vedere, se habbia luogo, ò nò , detta cattiuua prefunzione di forza & concussionione . A

A
Nel disc. 145
& anco nel
lib. 1. de feudi
nelli disc. 51.
& 65.

4 E' ben vero , che questo termine di angarie , e perangarie , nella sua propria & antica significazione , importa vna certa specie di seruitù maggiore , simile à quella delli ascrettizij , e de censiti , la qual si hà nelle leggi ciuili de Romani,

mani, che però con ragione vien collocata trà le regalie riservate al Principe; Si ch'è l'angaria, ò perangaria di sopra esplicata, la quale non induce formal seruitù della persona, mà solamète vn'obbligo di douer fare quei seruij, che siano proportionati allo stato delle persone, dalle quali si chiegano, non hà tanta ripugnanza, e particolarmente, quãdo si tratti dell'angaria solamète cioe di douer seruire cò la solita mercede, nella maniera, che il seruijio si presta da ogni particolare; Atteioche dádosi frequentemète il caso, che li vassalli, per dispareri che sogliono hauere con i padroni, ricusino di dar loro quei seruij, che più volótieri si danno à particolari; Quindi segue, che in molte parti sia riceuuto, 'per senso più comune de Dottori, che senza ripugnanza della libertà naturale, possano li vassalli essere à ciò forzati, e che debbano preferire il padrone ad altri; Pure non può darsi uisi regola certa, e generale, per la diuersità delle leggi, e de' stili delle vniuersità, e de paesi, à quali si deue deferire.

CAPITOLO XV.

Del mare, e de' suoi porti; E de
fiumi, e laghi, e loro
ripe.

S O M M A R I O.

- 1 **I**L mare, e fiumi nauigabili à chi spettino e come.
- 2 Della giurisdizione in mare quanto si stenda.
- 3 Della ragione e facoltà di pescare.
- 4 Delle Ripe.
- 5 Della riparica che cosa importi.
- 6 Delli porti di mare, che siano de' regali, e delle loro prerogative.
- 7 Delle franchizie de porti pubblici, e se si compri sicuro.
- 8 Delli porti de' fiumi.
- 9 Le acque, le quali seruono per uso di fiumi nauigabili, non si possono diuertire.
- 10 Di chi sia il dominio de' fiumi non nauigabili.
- 11 Del dominio del mare, e di altre questioni simili.

C A P. XV.



1 **C**osì il mare, come i laghi, e li fiumi nauigabili, sono quanto all' vso della nauigazione, e della pesca, di ragion comune à tutti, in maniera che la legge, quanto al dominio, e possesso, li dica di niuno, e quanto all' vso li dica di tutti; Mà per quel che spetta al dominio, se si considera quello, il quale si dice di protezione, e di autorità, questo è di ragion regale, spettante al Principe sourano, al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre grauezze à nauiganti, come si è detto di sopra; E per consequenza ciò non spetta à Baroni, & à Signori inferiori, se non quando, secondo la regola generale dell' altre regalie, vi concorra il priuilegio esplicito del Principe sourano, ouero quell' implicito, che risulta dall' antico possesso immemorabile, ò centenario non vizioso.

2 E se bene da Baroni, e da altri signori, ò magistrati inferiori, si esercita la giurisdizione, anco nel mare adiacente al feudo, ò territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano; Nondimeno ciò riguarda l' esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cento miglia
nella

nella parte adiacente al suo luogo , ò territorio , ò pure per qualche porti l'vso, mà non già quant' all' effetto della detta giurisdizione , ò dominio vero ; Pure in ciò si deue molto deferire all' offeruanza, ouero alla consuetudine de' luoghi .

3 E quanto alla facultà di pescare , entra quel che si è accennato di sopra nel cap. duodecimo , doue si tratta delle pescchiere, cioè , che quelle parti di mare , ò di fiumi, in quali la natura , con stile straordinario , sia molto feconda , sono di ragion regale, e cadono sotto quella regalia, per la ragione iui accennata .

4 Le Ripe de' fiumi , ò de' laghi , per quel che spetta al medesimo vso della nauigazione , ò della pesca , si dicono di tutti , e di ragion comune , anco nella facultà di valersi degli alberi per legarui le nauì , e per far 'l di più che per il medesimo vso sia necessario conforme le situazioni, e costumi de' paesi ; Mà per quel che spetta al dominio priuato, gli vtìli, che senza impedimento di dett' vso, se ne possono cauare , spettano alli padroni de' poderi adiacenti, nè in ciò la disposizione della legge ciuile, è alterata; Eccetto se , trà il podere, & il fiume , vi fosse strada publica , ò altro sito parimente publico, poiche in tal caso , la ripa farà della medesima natura . A

A
Delle ripe come sopra si tratta nel dis.
138.

Et se bene nell' Imperiale constituzione , ò capitulazione accennata nel principio , nella quale
si enu-

5 si enumerano li regali, vien posta la ripatica, e col medesimo senso caminano li Dottori, e particolarmente li feudisti; Nondimeno, per senso più comune de' medesimi, ciò viene inteso per quelle gabelle ò contribuzioni, che secondo l'vso de' paesi, si pagano dalle nauì, ò barche, in occasione della nauigazione, ouero dell'vso delle ripe, sicche è vna regalia, la quale cade sotto quella delle gabelle, e non influisce al dominio delle ripe.

Nelli porti però di mare, li quali sianò publici, e considerabili, per armate, ouero per vascelli de' negozij grandi, senza dubbio entra la ragion regale, e per consequenza sono del dominio, e protezione del Principe souerano, e per quanto insegna l'vso comune, non volontieri se ne permette l'vso à Baroni, & altri signori inferiori; A segno che suol'essere stimata regalia di primo ordine per più rispetti; Primieramente per lo politico, in riguardo dell' introduzione dall' armate de' nemici, ò disfidenti; Secondariamēte per le fraudi che si possono fare alle tratte, & alle dogane, e gabelle; E terzo per l'assicurazioni, e franchizie che sogliono darli à nauiganti, ne' porti publici, in maniera che, se nel luogo medesimo, doue sia il porto, vi siano delle grauezze, ouero competano alcune giurisdizioni nelli pesi, e misure, come anco ne' delitti ò ne' contratti, tuttauia in qualche occorre nel porto, suol' spettarne la cognizione al souerano,
e suoi

B
 Delli porti, e
 delle loro fran-
 chizie, e pri-
 vilegi se ne
 parla nel dis.
 129.

e suoi officiali; Bensì che in ciò v'è pure deferito all' offeruanza. **B**

7 Sopra le franchizie, e saluocondotti, li quali si danno in simili porti, sogliono cader varie questiononi, e particolarmente se li cōpratori delle mercanzie siano sicuri, senza esser tenuti inuestigare, se chi le vende, sia padrone, ò nò, il che dipende dalla buona, ò mala fede de compratori, come anco dalle leggi, ò stili particolari, conforme nel teatro si discorre in questo medesimo libro, trattando de' porti. **C**

C
 Nel detto dis.
 129.

8 Se poi si tratti di quei seni di fiumi nauigabili, che volgarmente si dicono porti, come luoghi più atti, e proporzionati all' imbarco di robbe; Quando questi siano dentro i poderi de' particolari, si dicono essere in dominio di questi, li quali esigono qualche recognizione dà padroni delle robbe, e mercanzie, che iui bisogna riporre per imbarcarle; Bensì, che il padrone non puol' impedire il dett' vso, quando se gli paghi, ò offerisca la congrua, ò solita mercede, che però si dice seruitù necessaria come douuta al commercio publico; Nell' istesso modo, che nella rubrica seguente si dice dell' vso del passo, che si deue anco per forza dare per il suo podere, à chi voglia portare vittuali, ò legnami, & altre mercanzie, per imbarcarle in fiumi nauigabili per vso, e comodità delle Città; Poiche potrà bene il padrone del podere

dere pretendere la refezione del danno, che da ciò ne risulta, & anco la congrua ricognizione di tal seruitù, ch'è obligato patire, secondo l'vso del paese, à giudizio de periti, mà non potrà impedirlo, quando non vi sia strada publica, per la quale possa ciò comodamente seguire. D

D
Nel disc. 136.

Atteso che molte cose si dispongono per beneficio del publico commercio, mediante la nauigazione, le quali per altro non caminarebbono per le regole generali di legge, come, particolarmente habbiamoche per dette regole legali, ciascuno è padrone dell'acqua che nasce nel suo fondo, ouero che essendo nata altroue, passa per quello, sicche può diuertirla, ò applicarla à suo arbitrio, quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legitima seruitù, conforme di questa materia dell'acque, si tratta al libro quarto sotto il titolo delle seruitù. E

E
Nel detto liò.
4. delle serui-
tù nel disc. 137.

Tuttavia ciò si limità, quando si tratti di acque le quali, ancorche piccole, corrano ad vn medesimo luogo, ò fiume, sicche lo rendano nauigabile, poiche in tal caso non possono essere diuertite, nè applicate ad altri vsi, li quali pregiudichino alla nauigazione. F

F
Nel detto disc.
31

Cessando però la sudetta ragione dell'vso publico, mediante la nauigazione; In tal caso li hu-
mi, ò li laghi non nauigabili, non sono di lor natura di ragion regale, mà essendone anco

G
 Se ne tratta
 nel lib. 1. de
 feudi nel dis.
 2.

l'uso della pesca, ò di abbeuerare gli animali, comune à tutti, resta la questione, se il dominio sia del Barone, ò altro signore inferiore, ouero della comunità, e ciò dipende dalle leggi, ò stili de' paesi, ò dalla consuetudine particolare. G

In proposito del mare, cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il dominio dell'oceano, e de' noui paesi, in quello esistenti, secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Rè di Spagna, e di Portogallo; E tra noi altri, qualche li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Republica Veneziana; Altri affermandolo; Altri negandolo; Et altri caminando con alcune distinzioni; Mà essendo queste ispezioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, & essendo la presente fatica dirizzata à non professori, per vna tale qual notizia delle materie priuate del foro, conforme nel proemio si è accennato; Quindi però se ne lascia la verità al suo luogo, maggiormente, che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accena delle materie giurisdizionali.

CAPITOLO XVI.

Delle vie, d' strade publiche, e delle Piazze, Teatri, & altri luoghi publici.

SOMMARIO

- 1 **Q**uali siano le vie publiche.
- 2 Delli requisiti della via publica à diuersi effetti.
- 3 Si dichiarano questi requisiti quando caminino.
- 4 Quali propriamente siano le vie private.
- 5 Della cognizione de delitti fatti in strada publica.
- 6 Delle tasse e contribuzioni per le strade.
- 7 Della giurisdizione de Maestri di strade.
- 8 Dell' immunità ecclesiastica per rottura di strade.
- 9 Delle pene più graui per detta causa.
- 10 Della contribuzione per li ponti de fiumi.
- 11 Delle piazze publiche, teatri & altri luoghi publici.
- 12 Se le piazze siano di ragion regale.
- 13 Di coloro che hanno case in piazza, se siano padroni di qualche sito ad esse vicino.

14 *Donc si tratti delle altre cose appartenenti, alle strade, & alle piazze.*

C A P. O. X V I.



Ancorche, nella più volte accennata costituzione, o conuenzione Imperiale, la quale viene stimata la fede di questa materia dè regali, con la quale si regolano li Dottori, e particolarmente li feudisti, trà quelle cose che si dicono di ragion publica, e regale, siano le vie, o strade publiche; Nondimeno, non tutte quelle vie, le quali per regole di legge, à differenza delle meramente priuate, siano publiche, per le quali sia lecito ad ogn' vno caminare, senza potere esser' impedito, sono di questa specie, mà solamente quelle strade maggiori, che volgarmente diciamo maestre, o regie; o romane, e legalmente si dicono basiliche, ouero consulari, o militari, le quali cominciando dalla Città regia, o metropoli, continuano per tutte quelle parti del regno, o principato, per le quali sono tirate le loro linee, per lo publico commercio, à somiglianza di quell' antiche strade romane, che volgarmente diciamo Appie;

In ciò consiste l'equiuoco di alcuni Giuristi, poiche la legge dè Romani, che diciamo ciuile, o comune, (come nel principio di questo libro si

è ac-

è accennato), non trattò nè distinse queste regalie, mà solamente distinse due sorte di vie, cioè quali siano le publiche, e quali le priuate, ò vicinali, dando per regola, che le publiche siano quelle, le quali habbiano il suolo publico, e comincino dal publico, e terminino parimente nel publico, cioè da vna Città, ò terra all' altra; Ouero dalla Città, al mare, ò ad vn' fiume nauigabile.

2 E quindi alcuni credono, che ogni strada, la quale non habbia questi requisiti degli estremi publici, & dell' esser stabilita con publica autorità, siche il suolo sia publico, debba dirsi priuata, e del dominio de padroni dè poderi, ne quali sia, siche possa proibirsene l' uso, quando non si proua, che questo sia stato pacifico, & vniforme per vn tempo antichissimo, & immemorabile, in maniera che quel ch' era priuato, diuenti publico.

3 Questo però contiene vn' equiuoco manifesto, il quale senza notizia della legge, ò dell' altre scienze, e senz'altro ratiocinio, e dall' istessa natura, e dall' uso comune, vien prouato anco appresso d' ogni sciocco idiota, per la necessitá del commercio da vn luogo all' altro abitato, anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da vna contrada all' altra, vi sono molte strade, le quali sono publiche, per l' effetto, che non se ne possa proibire il passaggio, e l' uso, mà non sono di quella maggior

gior publicità, che si richiede, acciò si possano dire di quella specie di regie, ò consolari, ò militari, le quali, cascano sotto la regalia, come destinate per la comunicazione di tutto il principato, ouero di quella parte, ò prouincia, per la quale son destinate, & indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, ò il fiume nauigabile, non le termini; Come propriamente son quelle, per la quali vanno li procacci e corrono le poste; **Atteso** che à defferéza di queste di maggior publicità, sogliono dirsi priuate, ò vicance, ò vicinai le altre di sopra accennate, mà non già che siano di quelle meramente priuate, in maniera, che il padrone del fondo, nel quale sono, ne possa proibire l' uso, posciache le priuate à questo effetto, sono quelle, delle quali apparisca il principio priuato, ò che vi siano segni, dalli quali s' inferisca facultà del padrone del fondo di Serrarle à suo modo; E queste per appúto sono quelle che si dicono scortatore, che ne poderi vicini alle strade publiche, quãdo queste siano troppo fangose, ò fassose, ò in altro modo incommode, sogliono fare i passagieri, & nelle quali, acciò resti libero il passaggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, ouero la legitima autorità del superiore, che la facci publica; Cadendo l' altra questione delle vie priuate, che si dicono prediali, cioè, che vn vicino habbia facultà di passare per il podere dell' altro, per andare al suo

fuò, sotto la materia delle seruitù nel libro quarto. A

La sopradetta distinzione dello vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, ò regie, ò romane, ò con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente, quello della cognizione de delitti, che si dicono di rottura di strada publica, li quali si suol pretendere che (secondo vn' opinione) siano de' casi riservati al Principeौरानो, & à suoi, supremi magistrati per l'offesa, che si fa à lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però nõ ne habbiano la cognizione li baroni, ò altri magistrati inferiori; Mà ciò si nega dall'altra opinione, che però la decisione, pare che dipenda dalle leggi, ò stili, & vsi de' paesi, e de' principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno da tutta la prouincia, ò parte del principato, che ne habbia, l'uso, e consequentemente in giro per tutto il principato, per la molteplicità delle strade per diuerse parti; Mà all' incontro queste strade locali, ancorche pubbliche, si deuono accomodare dalle Comunità, ò da quei particolari li quali vi habbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo

A
Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche tratta nel disc. 136. e 137.

Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche tratta nel disc. 136. e 137.

Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche tratta nel disc. 136. e 137.

B

Di queste tasse e contribuzioni delle strade si tratta nella discorſi 139. e due ſeguenti.

modo de popoli, particolari e non dell' vniuerſale. B

E l' iſteſſa diſtinzione ſi conſidera per la giurifdizione di quelli, li quali da Giurifſti ſi dicono Edili, li quali volgarméte diciamo Maeſtri; Preſidenti delle ſtrade, per tutto il principato, ò prouincia, poiche camina ſolamente in detta prima ſpecie di ſtrade principalméte publiche, còforme ſi diſcorre nel libro decimo quarto, doue ſi tratta di queſta immunità. C

C

Nel luogo di ſopra accennati.

Come anco ſopra l'immunità delle Chieſe, mentre trà li caſi eccettuati, è quello de graſſatori delle ſtrade publiche, e perconſeguenza, ſopra le pene più graui per li furti, ò rapine, ò aſſaſinij, & altri delitti, che ſi dicono importar rottura di ſtrade, con altri ſimili effetti.

Quelche ſi dice delle ſtrade, agli effetti ſudditi, e particolarmente per l' effetto delle contribuzioni, con la medefima diſtinzionte, camina, nelli ponti de fiumi, ò de torrenti. D

D

Nell' iſteſſi luoghi di ſopra accennati.

Quanto poi alle piazze, e teatri, & altri luoghi publici, entra in eſſi più toſto la ragione publica, che quella della regalìa, cioè che ſiano di uſo publico, e comune, come robba, che ſi dice di tutti, e di neſſuno, riſpettiuaamente, cioè di tutti quanto all' uſo, e di neſſuno quanto al dominio, mà la giurifdizione, e cura ſono compatibile nelli Baroni, & in altri ſignori inferiori, ò nelle Comunità, trà

le

le quali, ò li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute, à chi ne spetti il gouerno, e giurisdizione, nel dar le licenze per venderui le robbe, e far' altr' atti; Et in ciò si deuono attendere le leggi, ò stili de paesi. E

E
Se ne parla
nelli discorsi
135. & 142.

E se bene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si sogliono vfare questi termini di regalia, 12 nondimeno, per lo più è vn improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, doue reside il Principe, ouero per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facultà d' esiger gabelle, ò altre contribuzioni dà chi vende le robbe in piazza; O pure, per la ragion priuatiua, e per la facultà di proibire che altri non vendano, ilche suol' accade, 13 in quei particolari li quali hanno case nelle piazze, se quello spazio ch' è auanti le loro case sotto il tetto si dica publico, ò priuato; Et in ciò la regola assiste alli particolari, mà è solita limitarsi dalle leggi, ò stili, ò consuetudine de luoghi. F

F
Nelli stessi di
sc. 139. & 142.

E dell' altre questioni, le quali cadono in 14 materia di strade publiche, si tratta sotto la materia delle seruitù nel libro quarto doue si può vedere. G

G
Nelli disc. 21
& seguenti si
no al 33.

*

CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Castelli, Fortezze,
e fortificazioni.

S O M M A R I O.

- 1 **C**He cosa significhi la parola palazzi, che siano de' Regali.
- 2 Alli Baroni, e Signori inferiori, è proibito il fare fortificazioni.
- 3 Si dichiara di che fortificazioni s' intenda.
- 4 Come ciò si debba decidere.

CAP. XVII.



NELLA più volte accennata costituzione, ò capitulazione Imperiale, la quale appresso li Feudisti & altri, suol' esserè il testo di questa materia de regali, trà l' altre cose, vengono à nouerati li palazzi, perloche sopra l' intelligèza di questa parola, si scorge (al solito) trà scrittori vna gran varietà d' opinioni, poiche alcuni credono che s' intenda de' palazzi, ò case destinate all' abita-

bitazione del Principe; Et altri l'attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali, per amministrar giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento, mentre la pratica dapertutto insegna il contrario, cioè che quando le Città, ò luoghi, ò terre si concedono in feudo, ò in vicaria, ò in gouerno, vi vanno annessi li palazzi, dell'abitazione del Signore, & anco li luoghi, doue si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

La vera significazione d'unque si stima quella che im-
 2 portino quelli castelli, ò palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza, attesoche l'hauer fortezze è cosa particolare del Principe souerano, e per ordinario cio è proibito à Baroni, & ad'altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

Intendendo di fortificazioni formali, in ragione di guerra publica, da resistere ad vn' esercito, con cannoni, baloardi, fossi, ponti leuatori,
 3 lune, mezze lune, contra scarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de siti; Non già delle case forti per resistere all' incursione de banditi, ò ad insulti de nemici, & anco a tumulti, ò altri moti popolari, che sogliono occorrere contro li Signori, ò magistrati, essendo gran differenza trà vna casa forte, & vna formal fortezza.

Bensì che sopra ciò cadono poco le dispute
 4 giudiziarie de' Giuristi, essendo materia più po-
 litica, e di stato, che di legge, che però in ciascun
 principato v'è regolata con le sue leggi,
 ò stili particolari, à quali si deue defe-
 rre, e per conseguenza non
 vi si puol dar regola

certa, e gene-
 rale.

* *
 *



CAPITOLO XVIII.

Dell'arme, armarie, & armamenti,
 così per terra, come per mare;
 E della ragione di guer-
 ra, e di formar'
 esercito.

SOMMARIO.

- 1 **D**ella parola *armaria*, e che il far armamento sia regale del solo Principe.
- 2 A quali *feudatarij* ciò si conceda.
- 3 Perche causa queste materie cadano sotto il giudizio de' *legisti* & à quali effetti.
- 4 A chi si acquisti la robba presa in guerra.
- 5 Dell'effetto della *giustizia* della guerra, e di questa materia.
- 6 Della *facoltà* di fabricare armature, & in quali sia la proibizione.

CAPITOLO XVIII.



LA parola *Armandia*, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta costituzione, o conuenzione Imperiale, regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, nè dagli antichi professori della lingua latina, hà dato occasione à gli scrittori, di darle diuerse significazioni; Però la più comune opinione crede, che importi questa specie di armamenti, la quale indubitatamente vien reputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, o principato, e per conseguenza non solita spettare à Baroni, & à signori sudditi, mà solamente à Principiौरान, quero à quei feudatarij; li quali si dicono di feudo regale, e di dignità, il quale, come piu volte di sopra si è accennato, & anco nel libro precedente de' feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li regali, restando solo all' infeudante vn certo alto dominio, il quale, à differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario, si suol dire altissimo, con vna certa maggiorौरानità, per li casi considerati in detto libro primo de' feudi.

Bensi, che à rispetto de' feudatarij, ancor che
siano

fiano di quelli, li quali si dicono di vera dignità, & hanno per l'ampiezza dell' inuestitura, anco, le regalie, e le ragioni di principato, e come volgarmente si dice le prerogatiue di signore assoluto, conforme in Italia, la pratica insegna in molti feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza; Nondimeno, non in tutti risulta questa facoltà di formar' esercito, e di hauer ragione di guerra publica, poiche; O sia per rispetto della potenza defatto; Ouero per la passata offeruanza, ciò si pratica solamente in quelli, li quali volgarmente si dicono potentati, & in quali si verifichi qualche; O'dal Concilio Tridentino in proposito de padronati; Ouero dal cerimoniale Romano, in proposito d' alcune preminenze, si dice di quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali nella loro signoria habbiano ragione di Regno.

Et ancorche questa ispezione, se si habbia ragione di guerra publica, ò nò, sia per lo più materia politica, e di stato, da decidersi dalla forza propria, ò da quella di altro Principe, che gli dia assistenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudizio de' Giuristi; Nondimeno, anche nelle questioni forensi trà priuati, si sogliono disputare e decidere queste materie con regole legali, per gli effetti che risultano dalla giustizia, ò ingiustizia, della guerra, e se chi l' hà fatta, habbia ragione d' esercito, e di guerra publica, ò nò, per la perdita

dita, e rispettiuamente acquisto del dominio delle robbe mobili, & altre, che secondo le regole legali risulta dalla legge, ouero dalla ragione di guerra publica.

4 Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli antichi padroni, e possessori, à tal segno che quando ne sia seguita la pernottazione in mano de' nemici, in maniera che la recupera-
 zione non segua immediatamente, e nell' istesso conflitto di combattiméto, sàche se poi in occasione di nuouo combattimento, dall' istesso esercito amico si riacquistino le medesime robbe, non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, mà spettano à quelli, li quali, per la detta ragion di guerra, se ne siano fatti padroni; Mà perche ciò non camina, quando la guerra non sia legitima, perche si sia fatta da chi non habbia tal facoltà; Quindi nasce, che sopra 'la detta podestà anco trà priuati, esotto il giudizio de' Giuristi cadano queste dispute di mouer guerra.

5 Come anco, essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto, quello della giustizia della guerra; Quindi li Giuristi, e molto più li Morali, sogliono diffonderfi assai nel disputare sopra tal requisito; Mà ciò che di esso sia nel foro interno, del quale (come si è detto non è mia parte il trattare;) Per qualche spetta al foro esterno contenzioso, tal questione hà dell' ideale, Attesoche, se si
 trat-

tratta con li medefimi Principi foverani , quefti credano non hauer foggezzione alle regole legali, fe non quanto portino quei rispetti, li quali fi fono assegnati nel proemio; E fe di ciò fi tratta cõ li particolari, li quali habbiano caufa dalli medefimi Principi, ò pure fi tratti con li foldati, li quali habbiano acquiftato le robbe , fi rende molto raro , e difficile , e quasi che impossibile il conuincere tal' ingiustizia, quando non fia vna tirannia più che notoria; atteso che alli foldati, ouero ad altri particolari, non fogliono effer cogniti li motiui, e li secreti de' Principi , come racchiufi ne' loro gabinetti ; Et in dubbio , per le medefime regole legali , fi deue presupporre più tosto la guerra giusta , quando ; O la caufa. lucratiua de' particolari , li quali habbiano caufa dal Principe autore della guerra ; O altre circostanze , non inducano vn'equità non scritta, la quale perfuada il cõtrario; Che però non puol darufi vna regola certa , e generale , applicabile ad ogni caso , dipendendo la determinazione di ciascun caso dalle fue circostanze particolari , e sopra tutto dall' vfo più comune . A

Sotto questa regalia d' armamenti ; Non solo da Giuristi vien collocata la ragione di far armata pubblica per terra , ò per mare , mà anche l' hauer officine per fabricar arme , & altri istrumenti di guerra , ouero di darne ad altri la facoltà ; Il che

Tom. II. de' Reg.

D d

però

A

Di questa materia di ragioni di guerra, e se questa sia giusta, è non con gli effetti su detti si parla in questo libro nel dis. 116. e più nel lib. 1. de' studi nell' dil. 52. 57. 58.

però vâ inteso , (côforme il comun sentimento de' medefimi Giuristi , comprouato dalla pratica,) di quell' arme , ò istrumenti , che sono proporzionati alla guerra publica ; Come sono , cannoni , soliti esplicarsi anco con li vocaboli , di artiglierie ò di bôbarde, ò altri nomi, cõforme la loro qualità, ouero, petardi, e bombe, e cose simili; Et anco, moschetti, e picche, & altr'arme nõ atte se nõ all'vso di guerra, e di esercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia , ò alla difesa priuata; E per l'armate nauali, sono, galere, galeazze, nauì, & altri vascelli destinati alla guerra , più che alle mercanzie ; Mà non già le arme più piccole, e manuali , come sono spade , & archibugi di caccia , ò da difesa , & altr'armi simili , quando anche la loro quantità grande , non porti seco la medesima ragione di armamenti ; In maniera che cessi la ragione dell' vso priuato , alla quale è appoggiata la consuetudine di permettersi la fabrica di queste arme, senza licenza speciale del Principe conforme è necessario , quando entri la detta ragione di regalia .

CAPITOLO XIX.

Della Podestà di dispensar' alle leggi, e di fare qualche, da magistrati, e da, giudici ordinarij non si può fare; Come sono il dare indulti generali, ò far grazie particolari dè delitti, ò rimeter bandi, ò condanne, ò dar moratorie à debitori, ouero dar' indulto di far testamenti, ò altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di habilitar minori, dispensandoli all' eta, ò dispensar gl' incapaci, e cose simili; E particolarmente, quando dette dispense, ò abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

S O M M A R I O .

- 1 **D** *Ella facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar' altre dispense :*
- 2 *Gl' indulti generali non si danno se non dal Principe.*

- 3 *Quando si possa far grazia, senza la pace della parte offesa.*
- 4 *Se li feudatarij habbiano questa facoltà.*
- 5 *Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.*
- 6 *Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restituzione de banditi.*
- 7 *Che nel Principe non si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.*
- 8 *Che sia certa la potestà del Principe di pregiudicare al terzo.*
- 9 *Il Principe deue viuere secondo le leggi.*
- 10 *Se l' abilitazione, ò dispensa conceduta da un Principe, gioua in un' altro principato.*

C A P. XIX.



ESSENDO tutte le cose suddette, & altre simili, contro la disposizione della legge, alla quale però bisogna derogare, ò dispensare; Quindi risulta la conseguenza indubitata, che tal facoltà sia di ragion regale, sicche non spetti, se non al Principe sovrano, ò pure à quelli, alli quali forse sia ciò conceduto per priuilegio dal mede-

medesimo Principe, conforme la pratica insegna, particolarmente nella legitimazione de' bastardi, e nelle dispense dell'età, e cose simili, che, ò per priuilegij espliciti, ò per leggi ò stili particolari del paese, ò per antico possesso immemorabile, ò cētenario, (il quale come più volte si è detto, habbia forza di priuilegio) ne risulti la limitazione della regola, la quale in alcuni principati, ò per leggi particolari, ò per consuetudine, ouero per priuilegio. si suol praticare, circa la facultà di rimetter banditi, e di aggraziar de' delitti, che spettino anco à Baroni, e signori inferiori, con li loro vassalli, e sudditi, quando però si tratti di condanne, ò inquisizioni nelle loro Corti, ò Tribunali, e che vi concorra la pace, e remissione della parte offesa; Nel che (come si è detto), v'è deferito in tutto alle leggi, ò stili, ò priuilegij, sicche non vi cade regola generale.

Mà quando anco vi concorrano questi priuilegij, tuttauia, questi non suffragano alli signori inferiori, se non per casi particolari, non già per poter dare indulti generali, attesoche questa è cosa riservata al souano; Comeãche dagl' inferiori non si possono far le grazie, ò remissioni, quando anco competesse tal facultà, senza la pace, ò la remissione della parte.

Anzi nell' istesso Principe souano, molti dubitano, se vi sia questa podestà di aggraziare li delin-

quen-

quenti, ò di rimetter banditi senza la detta pace, ò remissione della parte offesa; Mà ciò che sia nel foro interno (delche se ne lascia la decisione à Teologi morali); Per quel che appartiene al foro esterno , è cosa riceuuta, che si possa fare , magiormète,quàdo si riferuino alla parte offesa le ragioni che le possono spettare per la refezione de danni & interessi , poiche dipendendo la pena del delitto dalla legge positua , à questa puol dispensar quel fourano , il quale habbia la podestà di far' , e disfar le leggi, & à quelle derogar , ò dispensare;E tale è la pratica comune .

Hanno dubitato alcuni, se questa sorte di regalie, particolarmente quella di dispensare gl' inabili, e di rēderli abili alla successione,quàdo porti il pregiudizio del terzo , spetti à quei Principi, li quali , se bene hanno ragione di principato fourano cò tutti li regali,e con la podestà di far' , e disfar le leggi; Nondimeno , non sono totalmente fourani , & indipendenti , perche riconoscano vn' altro fourano; Come sono li più volte accennati feudatarij di prim' ordine, di feudo regale , e e di vera dignità, che porta seco detta ragione di principato ; Mà parimente, in pratica , la più comune, e più riceuuta opinione, viene stimata l'assermatua, che habbiano tal podestà, quando dalla legge dell' inuestitura, ò dalla cōtraria cōsuetudine, ò dalle leggi del padron diretto fatte prima del-

la concessione di tal feudo, non venga, in tutto, ò in parte limitato; Attesoche, cessando questa limitazione, la più vera, e più riceuuta opinione (vstando le parole ò li termini che vñano li Giuristi) par che sia, che questi Principi possano fare nel loro principato, tutto quello che può fare l'Imperadore nell'Imperio.

La maggior questione dunque, la qual caschi in questa specie di regalia in ogni Principe, anche 5 sourano, ò sia dependente, ò nò, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol'occorrere nelle dispense, & abilitazioni degl'inabili; Come per esemplo, dispensando ad vn chierico, acciò possa succedere ne' feudi, alli quali il chiericato l'inabilita; Ouero (secondo la più frequente contingenza,) legitimando vn bastardo per la successione, così de feudi, come de fidecommessi, ò simili beni, da quali sia escluso; Particolarmente, quando la dispensa, ò abilitazione, non sia preuentiua, cioè data prima, che il caso della successione occorra, mà sia dopo fatto il caso; Attesoche nella prima specie preuentiua, ancorche sia ancora pregiudiziale al successore più remoto, legitimo, e capace; Nondimeno è vn pregiudizio più remoto, che riguarda solamente vna speranza euétuale nò còtingibile; Mà nell'altro caso che, già si sia aperta la successione, viene stimato maggiore;

E mol-

E molto più, quando il più remoto capace habbia con l'agnizione fattane, già acquistato la successione, ò altra ragione, che gli sia deferita, in maniera che l'abilitazione, ò dispensa sia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquistate al terzo, poiche, in tal caso si stima l'abilitazione molto più esorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente si dubita della podestà; Mà perche il tutto dipende dal beneficio della legge positua, però nel foro esterno è riceuuto, che può togliersi dalla medesima legge animata, ch'è il Principe.

6 E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi, ò in altro modo condannati, con la confiscazione de' beni, circa le robbe confiscate, le quali, per fidecommisso ò per altro titolo siano acquistate ad vn altro, conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo, in proposito delle confiscazioni.

Et in ciò cadono due questioni; Vna di volontà, quando questa non sia chiara, cioè se si habbia da presumere, che il Principe, con le sue grazie e dispense, habbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le sue ragioni; E l'altra di podestà, quando la volontà sia certa, se possa farlo.

Nella prima questione, la regola è negatiua, attesoche in dubbio nõ si presume, che il Principe voglia pregiudicar' al terzo, e per consequenza danno

danno la regola, che sempre le sue grazie vanno intese con questa riserua, e condizione, quando espressamente non apparisca della contraria volontà; A' segno che li medesimi Giuristi dicono, che più tosto il Principe si deue presumere in ciò ingânato, da chi hà ottenuto la grazia, che si presume tal volontà di toglier la ragione del terzo.

7 E se ciò camina e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente camina nel Papa, il quale per vna sua antica regola di cancellaria, solita da ogni Papa rinouarsi, espressamente dichiara l'animo suo; che non intende con le sue grazie fare tal pregiudizio al terzo, senza farne espressa menzione, anzi senza la deroga speciale à detta regola; Quando, però non si tratti di grazia di sua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, ò deroga delle ragioni del terzo, per vna conseguenza necessaria; Che però sopra ciò non può darfi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto.

8 Quanto poi all' altra questione della podestà; Alcuni Canonisti, & anco Ciuili, mà più frequentemente li Morali, la negano, quando non lo ricerchi vna giusta causa della necessitá, ouero dell' utilità publica; Et altri distinguono, trà la podestà ordinaria, e l' assoluta; Lasciando però la verità al suo luogo per il foro interno; Per quel che tocca all'

esterno; Quando si tratti di Principe sovrano, e che vi concorra la sua volontà certa, e determinata, in maniera, che non entri il difetto dell' intenzione; In tal caso, possono bene queste, & altre distinzioni de' Giuristi, giouare appresso il medesimo, e molto più appresso il suo successore, per la riuocazione di quello che si sia fatto; Mà nel resto; per quel ch' insegna la pratica, almeno di fatto, pare che queste regole legali habbiano del fauoloso, contro di quel che vn Principe sovrano determinatamente voglia, Bensì che non è lodeuole, poiché se bene il Principe sovrano non conosce la forza giudiziaria, la quale nel foro esterno l' astringa all' osseruanza delle leggi, & à non togliere la ragione del terzo; Nondimeno, deue soggettar se stesso à quella forza che gli faccia la legge diuina ò naturale, ouero l' vmana ragione, alla quale per lo più, si suole dar titolo, ò attributo di legge delle genti. A

A
 Di tutto ciò sopra la posses-
 sione del Principe
 di togliere la
 ragione del
 terzo si parla
 nel disc. 148.

Sopra queste dispense, ò abilitazioni, e particolarmente, circa la legitimazione de' bastardi, cadono frequentemente le questioni, se essendo fatte da vn Principe laico, suffraghino nè beni ecclesiastici, ouero contro persone ecclesiastiche; Et all' incontro se fatte dal Papa, ò da altro, cò sua autorità debbano suffragare nel foro laicale; Come ancora, se la grazia gioua, e debba fare la sua operazione fuori del principato, ò dominio del legitimante,

ò dispensante; Mà ciò non riguarda questa ma-
 teria de regali, la qual consiste nella podestà di far
 detti atti mentre le suddette questioni, riguardano
 più tosto gli effetti, che da ciò risultano tra priuati,
 e di essi particolarmente si tratta nelle materie de
 feudi, e dell' enfiteuasi, & anche delle successio-
 ni, de testamenti, e de fidecommessi,
 e simili, nelle quali si tratta dell' in-
 capacità de bastardi, e se la le-
 gitimazione da essi otte-
 nura debba suffra-
 gare, ò no.



CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, & altri ufficiali, e quali persone si debbano assumere; Et anco della podestà di cōferire li titoli, e le dignità, di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger publiche vniuersità, ò studij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza; E di far' altre simili concessioni.

S O M M A R I O.

- 1 **T**utto quello che dalle leggi non si concede, si dice di ragion egale.
- 2 Perche causa il crear li magistrati e li giudici, si stima di ragion regale.
- 3 Il conceder feudi, è di ragion regale.
- 4 Delle qualità che deuno hauere gli ufficiali, & i giudici, & altri magistrati.
- 5 Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che

che cosa importino questi titoli.

- 6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*
- 7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l'habbiano in privilegio, siano tali.*
- 8 *Il medesimo delli Notari.*
- 9 *Dell' erezione de studij, ò uniuersità.*
- 10 *Della podestà di creare, ò aggregare nobili.*
- 11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore, e della ragione.*
- 12 *Della materia di nobiltà in che luogo se ne tratti.*
- 13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

C A P. X X.



PER l' istessa ragione, che si è accennata nel capitolo precedente; Tutto quello, che non si è conceduto dalla legge alli Giudici, & alli Magistrati, ò ad altri che riconoscono superiore, deue dirsi di ragion regale spettante al Principe sourano, ouero à quello, à cui dal medesimo se nè sia conceduta la facoltà.

Mà perche questa generalità è troppo vaga, però venendo à gli atti, e cose speciali accennate nella Rubrica, A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati, & altri ufficiali, debba dirsi

dirsi di ragion regale, mentre la pratica comune insegna, che li Baroni, e gli altri Signori inferiori, deputano gli ufficiali, e li magistrati à loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione, atteso che nel tempo di detta costituzione, ò capitulazione, ancorche si fosse già introdotto l' uso de feudi, tuttauia questi non portauano seco l' imperio, e la giurisdizione in dominio, come la portano oggidì in maniera che, come si accenna nella materia feudale, A, dalli feudisti la giurisdizione sopra gli abitatori del feudo viene stimata cosa diuersa, sicche può il feudo esser d' vno, e la giurisdizione d' vn' altro; Ouero tenerli l' vn' è l' altro da vn' istesso Barone cò diuerso titolo, cioè il luogo in feudo, e la giurisdizione in allodio, ouero per due diuersi cõcessioni feudali fatte dal medesimo padrone, ò da diuersi; E consequentemente che il deputare gli ufficiali, e li Magistrati al gouerno de popoli delli luoghi, li quali con titolo di feudo, ò di allodio sian posseduti da Baroni, ò da signori inferiori, sia anche di ragion regale, e spetti al sòuano, conforme insegna la pratica in diuersi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, ò ville sono possedute da Baroni, anco con titolo di Duchì, Marchesi, e Conti, e nondimeno il Rè deputa gli ufficiali, e Magistrati per l' amministrazione della giustitia, e per l' offertizio della giurisdizione, sicche il farci ciò in Italia da Baroni, e signori

A

Nel lib. 1. de
feudi nel disc
62.

gnori inferiori, nasce da concessione del medesimo Principe, e però non toglie la qualità regale; Parlandosi in questa Rubrica de' magistrati, et ufficiali per l' amministrazione della giustizia, non già di quelli officij venali, che si concedono per il solo emolumento borsale, ò per onorevolezza senza l' amministrazione della giustizia, attesoche se bene anco questi sono di ragion regale, nondimeno è vna regalìa diuersa, della quale si parla separatamente di sopra. B

B
Nel cap. 1. di questo lib. e nel terzo in questo stesso lib. nelli dist. 12. molti seguenti.

3 Questa regalìa sopra la creazione de' magistrati, non solamete riguarda quei magistrati, & ufficiali maggiori, li quali si deputano al gouerno generale di tutto il principato, mà ancora quelle concessioni de' feudi nobili, che particolarmente si fanno in Italia cò imperio, e giurisdizione con li vassalli, poiche se bene le concessioni feudali si possono far' anche da persone priuate, come si accenna nel libro precedente de' feudi. C Nondimeno ciò camina nelli feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di feudi nobili e giurisdizionali, attesoche questi non si possono dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarij inferiori e subordinati, col mero, e misto impero, e con la giurisdizione, pare che in sostanza siano più tosto gouernatori e magistrati perpetui, che veri feudatarij con dignità, & imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

C
Nel cap. 9.

4 Quãto poi alla creazione degli officiali, e magistrati, auertono, comunemēte li maestri delli precetti politici, e morali, che deuē il Principe, ò altro superiore, à chi spetta, principalmente stār molto auuertito, & accurato nell' elezione de boni ministri, & officiali, nelli quali concorrano tutte quelle parti che si desiderano per il buon gouerno, è buona amministrazione della giustitia; Cioè, la letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l'esperienza, & altre parti simili, le quali costituiscano vn' assai diligente padre di famiglia, mentre non errerà quel Principe, ò Governatore, il quale hauerà buoni ministri. Et all'incontro sia egli ben' intenzionato quanto si voglia, non potrà mai gouernar bene, nè potrà liberarsi dagl' inganni, quando haurà ministri cattiuu, e poco amici della giustitia, e meno zelanti della sua riputazione, e gloria.

Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, mà vnite; Appunto in quel modo che si discorre del modo di preeleggere nel concorso li più idonei al gouerno delle parrocchie D; Importando poco che sia vn gran letterato, mà di mali costumi, e di poca integrità, ouero che sia letterato, & integro, mà rozzo, ò rotto & imprudente; Che però farà meglio eleggere vna persona di mediocre letteratura, purchè però sia à sufficienza per la carica, mà che sia prudente, sperimentato, e da bene;

bene; Et all' incontro importerà poco che sia vn' uomo da bene e spiritualissimo, se sia ignorante, & imprudente; ouero in altro modo inetto, desiderandosi tutte queste parti vnite assieme, perche possa resultarne l' effetto buono. E

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deue hauer riguardo ad elegger persone sperimentate, & esercitate in altre cariche inferiori, cercando con diligenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che vsano li religiosi di far fare prima il nouiziato, e poi per molti anni, gli esercizi, & vñcij inferiori, e da quelli scorgere l' abilità per impiegarli nelle cariche maggiori; Come anche si fa nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di gouerno militare; Essendo dalle leggi ciuili, e molto più da sacri canoni, & anche dalle regole politiche, concordemente dannate le promozioni per salto.

E se bene alcuni credono, che ciò non sia grand' errore, per rispetto che il Regno insegna di regnare, e che l' esercizio, e la pratica delle cariche, in progresso di tempo produce l' abilità; Tuttauia questo è vn' errore troppo grande; Sì perche non deue auuenturarsi il publico gouerno della giustizia, e de' sudditi, all' incerto euento della riuisciuta; Come ancora, perche in tanto che si profitterà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceran-

E
Delle qualità
de' giudici si
discor. nell. 17
nella relazio-
ne della Corte
nel disc. 33. in
occasione di
trattare del
tribunale del
la Rota.

no molti difordini; Appunto come se in vn'ospedale si mettesse à medicar gli ammalati vna persona, la quale senza li douuti studij, fusse totalmente insperta della medicina in teorica, & in pratica, con la credulità, ò speranza, che col lungo medicare si renderà abile, attesoche per acquistare quest' abilità, ammazzerà in tanto vn gran numero di ammalati; E questo è appunto il caso.

Oltre che frequentemente l' esperienza insegna, che vi siano della persone inabili, non solamente in atto, mà anche in potenza, in maniera che quanto più si esercitano, maggiormente diuentano inette; Ad vso di zucche, le quali quanto più s' inaffiano, e si coltiuano, tanto più s' ingrossano; Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche, con speranza, che con la coltura possano diuentare peponi, che volgarmente diciamo meloni; E pure questo pare che sia vizio ordinario de' Gradi; Che però è troppo grande imprudenza l' auuenturare quelle cose, le quali riguardano il gouerno del publico, ouero l' amministrazione della giustitia, ad vn' tal' incerta eventualità.

Nè gioua, che il pastore, ouero il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue. in prouedere le pecore di buoni pascoli, e di luoghi di buona aria, attesoche queste, & altre diligenze faranno

per-

perdute, & inutili, quando non vi siano buoni pastori inferiori, e buoni custodi, li quali sappiano gouernare bene le pecore nell' infirmità, & anche con la douuta diligenza e discrezione le sappiano mungere, e tosare, e che tengano buoni cani per custodirle da lupi, e da altri dannificanti; Hor si pensi che sarà, quando si metteranno i medesimi lupi, ouero li agnelli, ò li somari per pastori, e per custodi.

Anco il cōferir li titoli, e le dignità, secōdo l'vso comune, dè Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni, senza dubio è di ragione regale spettante solamēte al Principe souerano, A tal segno che alcuni credano che sia prerogatiua speciale di quei soli Principi, li quali siano totalmente indipendenti; Come sono, il Papa, e l'Imperatore, & i Rè di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorche habbiano piena ragione di principato con i regali anche primarij, nondimeno habbiano dipendenza da vn' altro Principe, come si dicono essere li feudatarij de feudi regali, e di vera dignità; Tuttauia la pratica di fatto insegna il contrario, attesoche anche questi creano titolati, e Baroni, con titolo però e giurisdizione à loro inferiori, in maniera che vn Rè non fa vn' altro Rè, nè vn Duca fa vn' altro Duca, per la ragione che non si può far vn' altro eguale à se stesso, nè si può diuidere l'vnità del principato, ò del feudo. F

F
Nel lib. 1. de
feudi nella di-
scors. 9. e se-
guenti.

Et ancorche questi titoli importino per loro natura vna dignità, la quale porta seco molte prerogatiue; Nondimeno quelli titoli che si dāno alli Baroni, & ad altri signori inferiori, si dicono improprij & abusiui per alcune preminenze solamēte, mà nõ già per tutti gli effetti, attesoche se bene per lo più si danno in occasione di feudi proprij, ò improprij consistenti in luoghi giurisdizionali; Nondimeno in alcuni principati porta l'vso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo priuilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, ouero senza contea G; O pure sopra il luogo di vno si dà il titolo ad vn'altro, secondo gli stili dè principati, à quali si deue deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili.

Là facoltà di creare Dottori, e Notarij, parimente è di ragion regale spettante al Principe, poiche se bene la pratica insegna il contrario, che molti Signori, ò Magistrati inferiori, et anco alcuni Collegij, & vniuersità che non habbiano giurisdizione, ò regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da priuilegio espresso del Principe, ouero da quello implicito frequentemente accennato che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, ò centenario.

Questi priuilegij di dottorare, si son conceduti, 7 ouero si sogliono concedere dal Principe in due maniere, cioè, ò à Collegij, & Vniuersità, ouero à per-

G
Nel libro 13.
delle pensio-
ni nel disc. 38.

persone particolari; Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscano da persone particolari, che l'habbiano in priuilegio dal Principe souerano, ouero che credano hauere questa facultà per ragione del feudo di dignità; che da loro si possiega con li regali; Conforme in Italia insegna la pratica in alcuni feudatarij Imperiali.

In tal caso, questa sorte di dottorato concesso per semplice priuilegio di quello, il quale ne habbia la facultà, non hà quelle prerogatiue che competono al dottorato concesso da vna publica Vniuersità, ò Collegio, particolarmente per alcune dignità ecclesiastiche, ouero per quegli officij, li quali, per costituzioni Apottoliche, ò per altre leggi, richiedono il dottorato, poiche à tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio ò Vniuersità publica H; Per la ragione, che in questo caso non è solito darli, se non con l' esame sufficiente sopra l' idoneità; Ancorche in Italia ciò sia ridotto ad vna mera cerimonia, siche vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principij della facultà, nella quale si dà il grado.

3 Quanto poi alli Notari, si deue deferire alle leggi, & alli stili de paesi, che sono diuersi, e particolarmente, se alle scritture, ò istrumenti fatti da vn Notaro creato con l' autorità mediata, ò immediata d' vn Principe si debba dar fede in vn' al-

H
*Nel lib. 12. de
 beneficij nel
 disc. 42. e nel
 detto libro 12
 nel tit. del Ca
 pitolo e nel l.
 14. nelle anno
 tazioni al Con
 cilio di Trento
 trattando del
 Vicario Capi
 tolare.*

I
 Nel lib. 15.
 de giurizj
 trattando dell'
 istrumenti
 publici.

tro principato , che però non può in ciò darfi vna certa regola generale . I

L'erezione di publiche vniuersità, o studij, parimente è cosa riferuata al souano del luogo, particolarmente per quella ragione per la quale la legge comune, ò la particolare d' ogni principato, proibisce le radunanze di più persone , per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe , ò della Republica ; E per conseguenza deue questo esser' inteso, quando ciò segua; Et anche perche le prerogatiue, le quali sogliono risultare dall' vniuersità ò studij publici , non sogliono per comun' vso concedersi, quando non siano con tale autorità espressa , ò almeno implicita , che , come si è detto , risulta dal possesso centenario , ò immemorabile .

Il creare nobili quelle persone , le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali , parimente è prerogatiua del Principe souano , al quale solamente si còcede il fare, che il finto, & il priuilegiato s'habbia per vero in queste qualità accidentali; Attesoche se bene pare, che la pratica insegna, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori ; e particolarmente in quei luoghi, ne quali vi sia separazione di nobiltà , che vna piazza , ò vniuersità di nobili , conceda l' aggregazione à qualche famiglia ò persona alla nobiltà ; Nondimeno ciò nasce, ò dal priuilegio del medesimo Principe souano

rano, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de Dottori, e de Notari, e de Magistrati; Ouero che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato, cioè che vn' ignobile diuenti nobile, atteso che ciò si puol fare solamēte dal Principe, del quale si hà che alle volte nobilita il suo barbiero, ouero il suo cuoco, ò vn'altro mecanico seruitore, Mā opera bene, che quello, il quale già secōdo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, ouero che sia ammesso à quel consorzio, ò vniuersità, nella quale vno ancorche nobile, anche di nobiltà maggiore, non potrebbe per altro pretendervi partecipazione; Siche non è formalmente creare nobile vno il quale non sia tale, mà più tosto dichiararlo tale, & ammetterlo nella partecipazione di quegli onori. L

Conforme in alcune parti fanno li Baroni, ò altri signori; Atteso che essendo obligati dare alli nobili del luogo qualche onorifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, conforme in occasione di parlare della mia patria, si accēna nel Teatro M ammettono graziosamente i loro seruitori, ò altri à tale onoreuolezza; E ciò cammina bene perche gli dà del suo, mà non però risulta, che quello il quale veramēte fosse ignobile, in tal modo diuēti nobile, mentre questa è sola prerogatiua del Principe sourano, il quale pare, che in queste circostanze accidentali di nobiltà, ò di dignità, ò pre-
mi-

L

*Se ne discorre
nel lib. 3. del-
le premien-
ze nel disc.
35. & in al-
tri precedenti*

M

*Nel detto disc.
35.*

minenze, vada imitando la podestà di Dio, che lo puol fare, e lo fa quando vuole nelle doti dell' animo, e nelle parti naturali, al che non possono arriuare i Principi, per potenti, e sourani che siano.

Quindi, in ciò particolarmente consiste la prerogatiua maggiore delle virtù, e la sodisfazione dell' animo degli uomini letterati, e virtuosi, sicche ragioneuolmente possono dire d'hauere prerogatiua maggiore di quelli, li quali, ò dalla natura, ò dal caso, habbiano certe prerogatiue accidentali, ancorche grandi, poiche dal Principe possono darfi anche ad ignobili, & à plebei, in maniera che leuandoli dalla zappa, ò dall' aratro li faccia nobili, e titolati, ruà non può fare che vn ignorante diuenti virtuoso, con tutta la sua potenza, conforme si accenna nel libro seguente nel titolo delle preminenze, parlando della nobiltà, & iui si accenna il bel detto di Sigismondo Imperadore.

Bensi, che sogliono li Principi cercare d'hauer' anche questa potenza, la quale si dà à Dio solamente, col conferire le cariche de' letterati, e virtuosi, ad ignoranti; Tuttauia sarà vna mala & irragioneuole collocazione della statua in vn nicchio incongruo, e sproporzionato, con taccia manifesta dell' architetto, poiche mai il Principe, per potente, e grande che sia, potrà fare, che l' ignorante
di

diuenti dotto, ò che il vizioso diuenti virtuoso, ouero che l' indegno diuenti degno.

In questa materia di nobiltà cadono frequentemente in occasione delli suoi effetti, ò prerogatiue molte dispute, le quali però non riguardano questa materia di regalia, mà l' altra delle preminenze, Che però di esse sitratta nella sua sede. N

L' istesso che si è detto della nobiltà, camina nell' altra prerogatiua della cittadinanza, atteso che il fare che vn forastiero sia veramente à tutti gli effetti cittadino per tutto il principato, ò in alcune parti di esso è, parte del Principe, poiche se bene le Città danno le cittadinanze à forastieri, nondimeno queste suffragano à quelli effetti solamente, li quali dipendono dalle loro ragioni, mà non già in pregiudizio di altri, li quali da esse non habbiano dipendenza; Trattandosi nel resto sotto la medesima di sopra accennata materia di preminenze, degli altri effetti della cittadinanza, e delle questioni, che sopra di essa cadono come fuori di questa materia.

O

* *

* *

N
Nel detto lib.
3. delle preminenze nelli discorsi 32. e paghe seguenti, e nel suo supplemento, e nel libro seguente di quest' opera nella seconda parte.

O
Nel detto lib.
3. delle preminenze nel disc. 36. e seguente.

CAPITOLO XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli officij e li beneficii, le cariche, e le robbe cōcedute; E di riuocare le grazie fatte con casi simili, ouero di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella podestà del Principe di riuocare le grazie, e concessioni, ò contratti, e generalmente togliere le robbe, e ragioni del terzo.
Si distinguono sopra ciò più casi, ò ispezioni.
- 2 Della remozione dagli officij, e cariche date per grazia del Principe.
- 4 Di quelli dati per contratto oneroso, e con l'equivalente ricompensa.
- 5 Del donare la robba d' altri, ò di essa disporre.
- 6 Donde nascano gli equiuoci de' legisti nel caminare solamente con le leggi ciuili senza altra riflessione.

- 7 Che sia espediente ampliare , e sostenere la podestà del Principe .
- 8 Mà come il Principe , e suoi consiglieri si debbano regolare .
- 9 Del gastigo, che sogliono riceuer li Principi, quando non facciano bene l' officio loro .
- 10 Quando la benignità , e liberalità siano virtù commendabili .
- 11 Le grazie deuono essere regolate dalla giustitia .
- 12 Il Principe è marito della Republica , e padre de' sudditi , e come deue portarsi .

C A P. XXI.

L dubbio , il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel souano , e circa la quale li Giuristi, et i Teologi s' intricano tanto ; Mà posto che la podestà vi possa arriuare , non si dubita che questa sia di ragion regale , anche primaria , spettante solamente al Principe souano , nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono .

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta , che nõ è mia parte, ne hò pretensione di voler fare

il legislatore, nè il decisore, mà di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente qualche mi pare, per qualche istruzione, ò curiosità de non professori, non già per i giudici, e consiglieri; La materia di questo capitolo v'è distinta in più ispezioni; Primieramente circa la reuocazione delle cariche, dignità, ò robbe graziosamente, e con termini della giustizia distributua conferite dall' istesso Principe, ò dal suo predecessore, il quale haurebbe potuto non conferirle in modo alcuno, ouero conferirle ad altri.

Secondariamente circa quelle concessioni, che dal medesimo Principe, ouero dal suo predecessore si siano fatte, più tosto con i termini della giustizia commutatiua, e per causa onerosa, e rispettiua per via di contratto esplicito, ò implicito; Terzo, circa quelle grazie, le quali ridondono in pregiudizio d' vno à comodo e fauore d' vn' altro, per l' effetto consecutiuo, che ne risulti, come sono le dispense, ò abilitazioni degl' inabili, ò incapaci, delle quali si è trattato nel sudetto capitolo decimo nono; E quarto della podestà di leuare ad vno la robba, che già possieda per ragion propria, e particolare, per darla ad vn' altro, ò applicarla à se stesso ò in altro modo disporne.

Per quel che s'appartiene alla prima; Quando
gli

3 gli officij, ò cariche siano di loro natura temporali, & amouibili, siche di fatto sia solito praticarsene la remozione, senza che da questa risulti quel graue pregiudizio, nella fama, ò nell' interesse, che suol nascere dalla remozione dagli officij, ò cariche, le quali siano di loro natura, ò per vso comune perpetue; Et in tal caso, non cade ragione alcuna di dubitare, entrando solamente nell' altro accennato caso della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale; Come per esemplo in quella Città, ouero in quella Corte vi sono delle cariche, le quali di loro natura sono manuali, & amouibili ad arbitrio del Principe, ò di altro superiore, siche se la carica si toglie ad vno, e si dà ad vn altro, non si fa cosa insolita, ne pregiudiziale alla riputazione di qualche la possedeua; Et in tal caso non si dubita di tal podestà, non solamente nel Principe souerano, mà anche nel Barone, ò in altro magistrato, che l' habbia deputato, ò nel suo successore, nè ciò si dice di ragion regale.

4 Che però il dubbio cade negli altri officij, e benefizij, ò cariche, e dignità, che di loro natura, ò per antica vsanza siano perpetue, siche non sogliano leuarfi senza gran demerito, in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, ouero all' interesse del possessore; Et in questo caso, lasciando il luogo alla verità

in quel che riguarda il foro interno; Per qualche spetta all' esterno; La più vera, e la più comunemente riceuuta, è l' opinione affermatua nel sou-rano, ogni volta che la carica, ò dignità, si sia data per grazia, e per libero arbitrio dell' istesso Principe, ò delli Magistrati, sicche potea non darli à colui, mà ad vn altro con li soli termini della sola giustizia distributua, senza mistura della commutatiua, attesoche quello, il quale hà riceuuta la carica, non può dolersi, mentre poteua il Principe non dargliela. A

A
Nel disc. 148
di questo lib.

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della conuenienza, ouero che ciò sia giusto motiuo di riuocare qualche si sia fatto, ò pure di darne la reintegrazione à quello, il quale ne sia stato senza giusta causa priuato, Ouero per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, ò del suo successore, douendosi in ciò per detta ragione caminare con molta circospezione; Mà non già che se ne possa negare la podestà, atteso che l' essere gli offizij, le dignità, e le cariche perpetue, non nasce da legge diuina, ò naturale, mà da legge positiua, alla quale il Principe à suo arbitrio può derogare; Ne si sà vedere, perche quel Principe il quale hà fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, & amouibile à suo arbitrio, nascendo il tutto da
sua

sua grazia e concessione, che potea non farsi, onde toglie solamente qualche egli medesimo ha dato. B

B
Nel istesso
disc. 148.

5 Nella seconda ispezione che la concessione sia corrispettiua, & onerosa, più in regola di contratto, che di grazia, ò di priuilegio; ouero più in termini di giustizia commutatiua, che di di stributiua, se n'è accénato qualche cosa nella materia de' feudi. C In occasione di trattare della concessione, chesi facesse in feudo di quei luoghi, li quali habbiano priuilegio di nõ esser' infeudati, quando ciò non si sia conceduto per grazia, e per liberalità, mà per contratto corrispettiuo, perche li vassalli si siano ricompri; E però qualche iui si accenna, pare che si adatti ad ogn' altro caso simile, per non ripetere le stesse cose.

C
Nel lib. 1.º de
feudi nel dis.
30.º in que-
st' opera m.
detto lib. 1.º

Beni che (conforme più volte si è accennato,) queste, & altre simili regole legali giouano, perche li consiglieri del Principe debbano persuadergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice non douersi fare, ò pure perche si debba dall' istesso, ouero dal suo successore riuocare qualche di fatto fosse seguito senza giusto motiuo, Et anche per dar campo alli magistrati e ministri del Principe quando sia assente, di sospender l'esecuzione de' suoi ordini, e certiorarlo delle difficoltà; Mà quando persista nella sua volontà; in tal caso è

lib. 1.º de' feudi, cap. 1.º §. 1.º m. 1.º

molto difficile nel foro esterno giudiziario , (del quale solamente si parla) che il solo motiuo della podestà possa suffragare à chi patisce il danno . D

D
Nel istesso
disc. 148. di
questo libro .

Della terza specie , ò ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legittimazione de' bastardi , e della reintegrazione de banditi con casi simili . E

E
Nel cap. 19.
di questo lib.
è anche in
detto disc. 148.

6 E della quarta , rare volte il foro esterno giudiziario tratta , poiche non volentieri trà Principi cristiani si dà il caso di qualche le leggi ciuili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d' altri , e che al padrone non si dia azione contro il possessore , mà solamente contro il fisco del medesimo Principe per la reintegrazione ; E se pure alle volte si pratica , ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessitá , ò vtilità della Republica in tempo di guerra diuina , ò vmana , ò di carestia ; Mà rare volte il foro giudiziario regolato da Legisti tratta queste materie .

Tuttauia quando occorressero , il punto maggiore stá nella volontà del Principe , se veramente habbia voluto , ò nò , valerfi di quest' autorità , posciache quando la volontà sia certa , in tal caso è molto difficile sostenere il defetto della podestà ; Pure in ciò hanno gran parte le leggi , ò gli stili del paese , ò del principato , non essendo possibi-
le il

le il discorrere distintamente di tutte le questioni le quali sopra ciò cadono, e di darui vna certa regola per la capacità de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e sopra tutto, per la diuersità delle leggi, e de' stili che risulta dalla diuersità di tanti principati, li quali per lo più si gouernano diuersamente. F

7 Et in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri legisti nel caminare generalmente in tutti i paesi, ò principati con le regole generali delle leggi ciuili de' Romani, non riflettendo che quelle furono fatte col presupposto di vn solo Imperio, e di vn solo Principe, e per conseguenza che la legge fusse da per tutto comune, & vniforme; E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equiuoci.

8 Conuiene però auuertire, che se bene, secondo il senso de' Giuristi, per quanto spetta al foro esterno (così particolarmente insegnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon gouerno della republica conuiene mantenere così ampla per la più esatta vbbidiēza de' popoli, e senza la quale il buon gouerno non è facilmente praticabile, acciò à sudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia facile l'adito alle disubbidienze & alle rebellioni; Tuttauia li me-

F
Di questa po-
destà di do-
nar la rōba
d' altri si dis-
corre nel det-
to disc. 148. di
questo libro,
& anche nel
lib. 7. delle
donazioni nel
disc. 43.

desimi Principi, e li loro consiglieri non deuno valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de confini del giusto, e dell' onesto, mà restringerla dentro li termini della necessitá, ò dell' vtilità, publica, secondo la restrizione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza, si dà più comunemente da Teologi morali, & anco da alcuni Canonisti, Atteso che anche le leggi ciuili de Romani che furno fatte senza la pietà cristiana, da Principi, ò da Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle che furono fatte dopoi dagli Imperadori Cristiani, dispongono, che, se bene il Principe non è soggetto alle leggi, & a quella forza, la quale si dice coattiua, nondimeno deue viuere secondo quelle, alle quali per ragion naturale, ò delle genti si stima soggetto, con quella forza, la quale si dice direttua, conforme alla distinzione di queste due forze della legge altroue accennata. **G** in occasione di trattare, se, e quando la legge oblihi gli esenti, e li non sudditi.

G*Nel Proemie.*

10 Douendo il Principe pensare di hauer per giudice e per superiore, non solo Iddio per il gastigo nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di persone, ne di dignità, mà solamente si attendono l'opere buone, e le cattive, mà anche per quel gastigo, che l'istesso Iddio suol dare in questo Mondo per mezzo di altri Principi e persone potenti,

Et alle

Et alle volte anco per mezzo degli stessi sudditi, per quello che ne insegnano le istorie antiche e moderne, di tanti Principi grandi, li quali, ò per causa di guerra publica, d'vn' altro Principe, ouero per quella intestina, che nasce dalle reuoluzioni de' popoli, ò per altri rispetti, hanno perduto il principato, e si sono ridotti à miserie estreme, & alle volte à morire in publico palco per mano di ministro di giustizia, còdannati da proprij sudditi.

Anzi deue considerare d' hauer' anche per giudice delle sue azioni per altro verso, il medesimo ¹¹ Mondo, che l'arricchisce, ò respettiuamente l'impouerisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente si deuono desiderare da Principi, mentre ciò li contraddistingue da priuati, poiche nell' altre parti corporali, ò intellettuali, più tosto la loro condizione è inferiore, e più infelice delli priuati ben prouisti di beni di fortuna.

In oltre si deue da loro riflettere, che, la benignità, e la magnanimità, e simili parti, sono ben virtù commendabili, quãdo siano in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida principale dell' altre, non dandosi esercizio dell' altre virtù senza quella della giustizia, con forme si accenna altroue; ²² H Che però, còforme eccellentemēte insegna vn moderno istruttore de' Principi, il quale hà saputo così ben' accoppiare la po-

H
Nel Proemio.

litica temporale, con la pietà cristiana; L'vsare grazie, e benignità deuianti dalla giustizia con delinquenti, e malfattori, non si dice pietà, ò benignità, mà barbarie, e crudeltà, contro gl' innocenti oppressi da tristi; Appunto come, barbaro e crudele, farebbe stimato quello, il quale accarezzasse, e nodrissi i serpenti, ouero i leoni, e gli orsi, & i lupi, ò altre fiere simili, perche danneggiasse il genere vmano, ouero quello degli animali pacifici, e profitteuoli alla Republica, con casi simili.

— Che però, le grazie, e rispettiuamente li rigori, si deuono praticare con quella regola di giustizia distributiua, che si concede al Principe, e non à Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de quali è ristretta dentro i confini della giustizia commutatiua, e per consequenza si deuono sempre esercitare col fondamento; e con la scorta di detta giustizia conforme la distinzione che altroue si dà trà la giustizia distributiua, e la commutatiua. I

I
Nel Proemia.

— Come anche si deue dal Principe considerare, che se bene per comun' vso di parlare vien chiamato padrone; Nondimeno non è quel dominio il quale si habbia con quei serui, che volgarmente chiamiamo schiaui, ouero che habbiamo nell' altre robbe indiffereti di priuato dominio, e di libera disposizione; Mà si dice padrone, per denotare

la

la sua suprema podestà, posciache in effetto, in senso comune, non solamente de' Giuristi, mà anche de' Morali, e de' politici, il Principe si dice marito della republica, e padre de' sudditi. L

L
In questo lib.
nella disc. 44.
e 45. e 125

Che però deue portarsi da marito, e da padre rispettiuamente, in maniera che, conforme quãdo vn marito tratta troppo malamente la moglie, la legge hà introdotto il diuorzio, mediante il quale quella può da lui separarsi, e togliergli anche il dominio, e l' amministrazione della dote; E quando il padre tratta troppo malamente i figli, la legge lo priua della patria podestà, e de' suoi effetti; Così alle volte Iddio permette, che con li suoi douuti termini, e per cause però giuste, concernenti la causa publica, e la mala amministrazione del principato, con li mezzi approuati dalle leggi diuina, & vmana, senza che possa, nè debba hauerui luogo la macchia della rebellion, sempre degna di biasimo, la pratica insegna, che ne risultino questi effetti.

All' effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti, deue hauer solamente la mira à far la giustitia, e da quella, ò sia distributua ò commutatiua, secondo la qualità de' casi, deue regolare le sue azioni, atteso che la vera ragione di stato, e la miglior regola politica, e conseruatrice degli stati, si dice la giustitia, senza la quale

do

M
Nel Proemia.

do, conforme si è accennato altroue. M Nè basta che il Principe sia giusto, e ben' intenzionato, mà deue inuigilare ancora, che li suoi ministri, & officiali, coltiuino, & offeruino la stessa virtù; Importando poco al padrone della vigna, che il custode maggiore non guasti, ne rubbi li frutti, se non hà l' occhio, che non si rubbino, nè si guastino da suoi operarij.





